

P R O S P E T T O

Per l'offerta permanente di quote
del fondo comune di investimento a
comparti multipli

AZ Fund 3

Fondo comune di investimento di diritto
lussemburghese 2A rue Eugène Ruppert
L- 2453 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Il presente prospetto è valido da ottobre 2023

AZ Fund 3

2A rue Eugène Ruppert - L-2453
Lussemburgo Granducato di Lussemburgo

=====

Le Quote sono offerte sulla base delle informazioni contenute nel presente Prospetto, dei KID e dei rendiconti finanziari periodici del Fondo. Le più recenti relazioni annuali e semestrali del Fondo e i KID saranno considerati parte integrante del presente Prospetto. Tali documenti saranno offerti gratuitamente a tutti i potenziali sottoscrittori prima di investire nel Fondo. Sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione.

Le Quote di ciascun Comparto sono destinate agli investitori privati e/o agli investitori istituzionali, salvo diversa indicazione nella documentazione del Fondo.

Il Fondo è organizzato come fondo comune di investimento (*fonds commun de placement*) ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo e si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della Parte I della Legge del 2010. La sua registrazione come OICVM non è un'indicazione di approvazione da parte delle autorità lussemburghesi della qualità o accuratezza del presente Prospetto o del portafoglio del Fondo. Ogni indicazione contraria sarebbe non autorizzata e illecita.

La Società di Gestione ha adottato ogni misura ragionevolmente necessaria per garantire che le informazioni fornite nel presente Prospetto siano in tutto e per tutto veritiere ed accurate e che non vi sia alcuna importante omissione che potrebbe indurre ad un'errata interpretazione delle informazioni fornite. In questo senso tutti gli amministratori se ne assumono la responsabilità.

Qualsiasi informazione o indicazione non contenuta nel presente Prospetto, nei KID o nel bilancio del Fondo sarà da considerarsi non autorizzata. Né la consegna del presente Prospetto e/o dei KID, né l'offerta, l'emissione o la vendita di Quote costituiscono una dichiarazione sull'accuratezza delle informazioni fornite nel presente Prospetto e nei KID dopo la data di pubblicazione dei presenti documenti.

Il presente Prospetto e i KID dovranno quindi essere aggiornati a tempo debito in modo da comprendere eventuali modifiche rilevanti, ivi compreso in particolare il lancio di eventuali nuovi Comparti o Quote. Si raccomanda pertanto ai Portatori di quote di richiedere informazioni alla Società di Gestione in merito ad eventuali future pubblicazioni del Prospetto o dei KID.

Il Fondo è soggetto in particolare alle disposizioni della direttiva OICVM che è stata recepita nel diritto lussemburghese dalla Parte I della Legge del 2010.

Le Quote non sono registrate in base alle norme borsistiche degli Stati Uniti e non potranno pertanto essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio, possesso o zona soggetta alla loro giurisdizione, ovvero a cittadini, residenti o residenti abituali degli Stati Uniti. Fermo restando quanto precede, le Quote possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, ovvero a o a favore di Cittadini degli Stati Uniti, previo consenso della Società di gestione e purché si adotti una modalità esonerata dall'obbligo di registrazione ai sensi della legislazione finanziaria statunitense.

Si consiglia ai Portatori di quote e ai potenziali Portatori di quote di informarsi in merito ad eventuali conseguenze fiscali, controlli legali, limitazioni sulla valuta estera e normative per il controllo dei cambi a cui potrebbero essere soggetti nel loro paese di domicilio, residenza o in cui hanno la cittadinanza, e che potrebbero essere applicate alla sottoscrizione, all'acquisto, alla titolarità o alla vendita delle Quote.

SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI SONO EFFETTUATI SU UNA BASE DI PREZZO A TERMINE.

LA SOCIETÀ DI GESTIONE NON AUTORIZZA PRATICHE ASSOCIATE AL MARKET TIMING E SI RISERVA IL DIRITTO DI RESPINGERE ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE O CONVERSIONE PRESENTATE DA INVESTITORI SOSPETTATI DI ESSERE IMPLICATI IN TALI PRATICHE, COME ANCHE IL DIRITTO DI INTRAPRENDERE, OVE APPLICABILE, LE MISURE NECESSARIE PER TUTELARE GLI ALTRI INVESTITORI DEL FONDO. QUALORA UN ORDINE DI RIMBORSO VENGA PRESENTATO DA UN INVESTITORE SOSPETTATO DI COINVOLGIMENTO IN PRATICHE DI MARKET TIMING, LA SOCIETÀ DI GESTIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI RIFIUTARE OGNI SUCCESSIVA RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE EVENTUALMENTE PRESENTATA DA TALE INVESTITORE.

Indice

Elenco.....	5
Glossario.....	7
1. Creazione – Natura giuridica.....	12
2. Obiettivi del Fondo.....	12
3. Politica di investimento e restrizioni.....	13
4. Gestione ed organizzazione.....	31
5. Revisore dei Conti del Fondo e della Società di Gestione.....	34
6. Depositario, Agente di Pagamento, Conservatore del Registro, Agente di Trasferimento e Agente Amministrativo	34
7. Diritti dei portatori di Quote.....	36
8. Classi di Quote.....	36
9. Emissione e prezzo di sottoscrizione delle Quote.....	37
10. Rimborso di Quote.....	39
11. Conversioni.....	40
12. Valore netto d’inventario.....	41
13. Sospensione del calcolo del valore netto d’inventario, di sottoscrizioni, riscatti e conversioni	43
14. Distribuzione dei ricavi	44
15. Costi e oneri a carico del Fondo	44
16. Esercizio.....	45
17. Bilancio e relazioni periodiche	46
18. Regolamento di Gestione.....	46
19. Durata del Fondo – Liquidazione del Fondo e chiusura o fusione di Comparti e/o Classi	46
20. Controversie legali.....	47
21. Prescrizione.....	48
23. Regolamento sugli Indici di riferimento.....	51
24. Elaborazione dei dati.....	51
25. Registro dei beneficiari effettivi del Lussemburgo.....	46
26. Registrazione dei documenti.....	46
ALLEGATO I: DIFFERENTI CLASSI DI QUOTE E RELATIVE COMMISSIONI.....	61
ALLEGATO II: INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA.....	63

Elenco

Società di Gestione

Azimut Investments S.A.
2A rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alessandro Zambotti, Chief Financial Officer di Azimut Holding S.p.A. e membro del consiglio di amministrazione di AZ International Holdings S.A., Azimut Holding S.p.A., Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e Vice Presidente di Azimut Capital Management SGR S.p.A.

Membri del Consiglio d'Amministrazione

Sig. Giorgio Medda Amministratore delegato di Azimut Investments S.A., membro del Consiglio di Amministrazione di AZ International Holdings S.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Azimut Portfoy A.S., membro del Consiglio di Amministrazione di Azimut (DIFC) Limited e membro del Consiglio di Amministrazione di AZIMUT Holding S.p.A.

Sig. Claudio Basso, Portfolio Manager e Chief Investment Officer di Azimut Investments S.A., membro del Consiglio di Amministrazione di AZ International Holdings S.A., CGM Azimut Monaco S.A.M. e AZIMUT Life Dac

Sig. Ramon Spano, Portfolio Manager di Azimut Investments S.A.

Sig. Marco Vironda, Portfolio Manager di Azimut Investments S.A.

Sig. Davide Rallo, Legal Manager di Azimut Investments S.A.

Sig. Paul Roberts, membro del Consiglio di Amministrazione di Azimut Investments S.A.

Sig. Pierluigi Nodari, membro del Consiglio di Amministrazione di Azimut Investments S.A.

Depositario e Agente di pagamento

BNP Paribas, succursale di
Lussemburgo 60, avenue J.F.
Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Agente amministrativo

BNP Paribas, succursale di Lussemburgo 60, avenue
J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Conservatore del Registro e Agente di Trasferimento

BNP Paribas, succursale di Lussemburgo 60, avenue
J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Revisore dei Conti del Fondo e della Società di Gestione

Ernst & Young
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Glossario

Se non diversamente specificato in una Scheda dei comparti:

Legge del 2010	Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, come modificata, che recepisce la direttiva OICVM nel diritto lussemburghese.
Agente amministrativo	BNP Paribas, succursale di Lussemburgo, che agisce in qualità di agente amministrativo del Fondo.
AED	La valuta legale degli Emirati Arabi Uniti (Dirham degli Emirati Arabi Uniti).
Modulo di richiesta	Il modulo di richiesta delle Quote disponibile presso la sede legale del Fondo e presso gli eventuali distributori.
Statuto	Lo Statuto della Società di Gestione, come di volta in volta emendato.
Revisore dei conti	Ernst & Young.
Valuta di base	La valuta di base di un Comparto, come indicato nella relativa scheda del Comparto.
Consiglio di amministrazione	Il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione. Ogni riferimento al Consiglio di amministrazione include un riferimento ai suoi agenti o delegati debitamente autorizzati.
Giorno Lavorativo	Ogni giorno intero in cui le banche e la Borsa del Lussemburgo sono aperte per la normale attività bancaria in Lussemburgo e in altre giurisdizioni pertinenti, se e come ulteriormente specificato nella relativa scheda del Comparto.
Cassa o Liquidità	Contanti depositati su un conto bancario e depositi a termine.
CHF	La valuta legale della Svizzera (Franco svizzero).
Classe(i)	Il Consiglio può decidere di emettere, nell'ambito di ciascun Comparto, classi separate di Quote le cui attività saranno comunemente investite, ma in cui possono essere applicate una specifica struttura di commissioni iniziali o di rimborso, una struttura di commissioni, un importo minimo di sottoscrizione, una valuta, una politica dei dividendi o altre caratteristiche. Se all'interno di un Comparto sono emesse Classi diverse, i dettagli di ciascuna Classe sono descritti nella relativa scheda del Comparto.
Titoli di Debito	Obbligazioni e altri titoli di debito, comprese, ma non solo, obbligazioni convertibili o non convertibili emesse da società e/o governi, titoli di debito a reddito fisso o a tasso variabile, obbligazioni a tasso zero coupon o a sconto, obbligazioni non garantite, certificati di deposito e certificati di tesoreria.
Depositario e Agente di pagamento	BNP Paribas, succursale di Lussemburgo, che agisce in qualità di Depositario e Agente di Pagamento del Fondo.

CSSF	La <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> , l'autorità di vigilanza del Lussemburgo.
Amministratori	I membri del Consiglio.
EMIR	(i) Il regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, e successive modifiche, (ii) qualsivoglia regolamento di qualsiasi tipo adottato ai sensi di (i) e (iii) qualsivoglia regola, linea guida e posizione specifica adottata di volta in volta dalla CSSF o dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Azioni e titoli assimilabili	Azioni e altri titoli assimilabili tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni ordinarie o privilegiate, gli strumenti finanziari che offrono un'esposizione ad azioni, come participation notes, certificati di deposito quali American depositary receipt (ADR) e global depositary receipt (GDR).
UE	L'Unione europea.
EUR	La moneta legale dell'Unione europea (euro).
Stato ammissibile	Uno Stato membro o qualsiasi altro Stato in Europa orientale e occidentale, Asia, Africa, Australia, Nord e Sud America e Oceania.
Fondo	AZ Fund 3. Qualsiasi riferimento al Fondo nel presente Prospetto deve essere inteso, se pertinente, come la Società di gestione che agisce per conto del Fondo.
G8	Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, Regno Unito, Stati Uniti d'America.
G20	Il gruppo informale dei venti ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali delle venti maggiori economie mondiali: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Turchia e l'UE.
GBP	La moneta legale del Regno Unito (sterlina).
Regolamento granducale del 2008	Il regolamento del Granducato di Lussemburgo dell'8 febbraio 2008 relativo a talune definizioni della legge del 20 dicembre 2002 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.
Investitore(i) istituzionale(i)	Investitore(i) istituzionale(i) ai sensi dell'articolo 174 della Legge del 2010.
Consulente(i) per gli investimenti	Le entità nominate dalla Società di gestione o da un Gestore degli investimenti per svolgere in tutto o in parte i servizi di consulenza in materia di investimenti relativi a uno o più Comparti, se e come ulteriormente specificato nella relativa scheda del Comparto.
Gestore(i) degli investimenti	Le entità nominate dalla Società di gestione per svolgere in tutto o in parte le funzioni di gestione del portafoglio nei confronti del Fondo, se e come ulteriormente specificato nella relativa scheda del Comparto.

KID	Il/i documento/i contenente/i le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, e successive modificazioni, contenenti informazioni sulle Classi di Quote lanciate.
Lussemburgo	Il Granducato di Lussemburgo.
Società di Gestione	Azimut Investments S.A. Quando il contesto lo richiede, i riferimenti alla Società di gestione nel presente Prospetto devono essere intesi come riferimenti alla Società di gestione che agisce per conto del Fondo.
Regolamenti di gestione	I regolamenti di gestione del Fondo, come di volta in volta modificati.
Stato membro	Uno Stato membro secondo la definizione della Legge del 2010.
Mémorial	Il <i>Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations</i> , che è stato sostituito dal RESA.
Strumenti del mercato monetario	Strumenti di norma negoziati sul mercato monetario che presentano caratteristiche di elevata liquidità e il cui valore può essere determinato con precisione in qualsiasi momento.
Valore netto d'inventario o NAV	Il valore netto d'inventario di qualsiasi Classe in qualsiasi Comparto o di qualsiasi Comparto, determinato secondo le pertinenti disposizioni contenute in questo Prospetto e nei Regolamenti di gestione.
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Prospetto	Il presente prospetto del Fondo, come di volta in volta modificato.
Conservatore del registro e Agente di trasferimento	BNP Paribas, succursale di Lussemburgo operante in veste di conservatore del registro e agente di trasferimento del Fondo.
Valuta di riferimento	La moneta di riferimento di una Classe, come indicata nella relativa scheda informativa del Comparto.

Mercato regolamentato	Un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2014/65/UE) e della Circolare IML 91/75 e successive modifiche, ossia un mercato che figura nell'elenco dei mercati regolamentati stilato da ciascuno Stato membro, che funziona regolarmente, è caratterizzato dal fatto che i regolamenti emessi o approvati dalle autorità competenti definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato e le condizioni che uno strumento finanziario deve soddisfare prima di poter essere effettivamente trattato sul mercato, imponendo il rispetto di tutti gli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla direttiva 2014/65/UE e di qualsiasi altro mercato regolamentato, che operi regolarmente, che sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato idoneo.
RESA	<i>Recueil Electronique des Sociétés et Associations.</i>
SFDR	Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Comparto	Un portafoglio specifico di attività e passività all'interno del Fondo con un proprio valore netto d'inventario e rappresentato da una o più Classi.
Scheda informativa del Comparto	Parte del Prospetto recante informazioni relative a ciascun Comparto e che deve essere letta congiuntamente all'Appendice I.
Total Return Swap	Un contratto derivato in cui una controparte trasferisce a un'altra controparte l'intera performance, comprensiva di reddito da interessi e commissioni, plusvalenze e minusvalenze, e le perdite su crediti di un'obbligazione di riferimento.
Valori mobiliari	Si intende: <ul style="list-style-type: none"> (a) azioni e titoli assimilabili, (b) obbligazioni e altri strumenti di debito, (c) qualsiasi altro titolo negoziabile che incorpora il diritto ad acquisire tali valori mobiliari mediante la sottoscrizione o la conversione, fatta eccezione per tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario.
OICVM	Un organismo di investimento collettivo in Valori mobiliari e altre attività ammissibili autorizzate ai sensi della Direttiva UCITS.
Direttiva UCITS	La Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di OICVM, come di volta in volta modificata.
Altro OICR	Un organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (2), punto (a) e punto (b) della Direttiva UCITS.
Quota	Una quota senza valore nominale di qualsiasi Classe di qualsiasi Comparto del Fondo.

Cittadino degli Stati Uniti Un cittadino o residente degli Stati Uniti d'America, una partnership organizzata o istituita ai sensi delle leggi di uno Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America, o una società organizzata ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi suo Stato, territorio o possedimento, ovvero qualsivoglia proprietà immobiliare o trust diverso da una fondazione patrimoniale o un trust il cui reddito originato al di fuori degli Stati Uniti d'America non è incluso nel reddito lordo ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito statunitense.

Detentore di quote Un detentore di Quota/e.

USD La moneta ufficiale degli Stati Uniti d'America (dollaro statunitense).

Giorno di valutazione Qualsiasi giorno in cui il Valore netto d'inventario viene calcolato, come indicato per ciascun Comparto nella rispettiva scheda informativa.

1. Creazione – Natura giuridica

Il Fondo è organizzato secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo come fondo comune di investimento (*fonds commun de placement*) ed è una co-proprietà senza personalità giuridica dei suoi titoli e delle altre attività consentite, gestita nell'interesse dei Portatori di quote dalla Società di gestione. Il Fondo si qualifica come fondo comune di investimento a comparti multipli autorizzato, ai sensi della Parte I della Legge del 2010, ed è stato creato in conformità al Regolamento di gestione del 23 aprile 2019 e pubblicato nella RESA il 24 aprile 2019. Il Regolamento di gestione è stato modificato l'ultima volta in data 19 novembre 2020 ed è stato pubblicato sul RESA in data 20 novembre 2020.

Le attività del Fondo sono e rimarranno distinte da quelle della Società di Gestione e da quelle di qualsiasi altro fondo di investimento gestito dalla Società di Gestione.

Il Fondo è costituito da un insieme di Valori Mobiliari e altre attività finanziarie consentite appartenenti ai suoi Portatori di quote, gestiti nell'interesse esclusivo di questi ultimi dalla Società di Gestione secondo il principio della ripartizione dei rischi.

Non vi sono restrizioni sull'ammontare delle attività (salvo quanto previsto dal capitolo 19) o sul numero di Quote di proprietà collettiva che costituiscono il patrimonio del Fondo.

La Società di gestione può creare nuovi Comparti e/o Classi. Le caratteristiche e le politiche di investimento di ciascun Comparto e delle relative Classi sono descritte nelle rispettive schede informative del Comparto e nell'Allegato I.

Al momento della creazione di nuovi Comparti e/o Classi, il presente Prospetto e i relativi KID saranno aggiornati di conseguenza a tempo debito con informazioni dettagliate su ogni nuovo Comparto e/o Classe.

La Società di gestione può decidere di chiudere qualsiasi Comparto e/o Classe e distribuire il proprio patrimonio netto tra i Portatori di quote di tale Comparto e/o Classe in proporzione alle Quote da essi detenute, come descritto nel capitolo 19 del presente Prospetto informativo.

2. Obiettivi del Fondo

L'obiettivo principale del Fondo consiste nell'offrire ai Portatori di Quote la possibilità di partecipare ad una gestione professionale di portafogli di valori mobiliari e altre attività finanziarie.

Il Fondo si propone di fornire una gamma di Comparti con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti totali dell'investimento offrendo al contempo un rapporto ottimale rischio/rendimento. La realizzazione dell'obiettivo assegnato sarà ottenuta tramite una gestione attiva che terrà conto dei criteri di liquidità, ripartizione dei rischi e qualità degli investimenti effettuati.

Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari a fini di copertura e mantenere la liquidità in conformità alle disposizioni stabilite per ciascun Comparto.

I Comparti potranno inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati non solamente per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, ai titoli, al tasso di interesse, al credito ecc) e di gestione efficace dei portafogli ma anche per qualsiasi finalità di investimento dettagliata nel presente Prospetto.

La Società di gestione si assume tutti i rischi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Pur facendo del suo meglio per raggiungere gli obiettivi di investimento, non può garantire in che misura tali obiettivi saranno raggiunti. Il valore delle Quote e il reddito che ne deriva possono diminuire o aumentare a causa, tra l'altro, delle fluttuazioni del mercato azionario e di altri rischi connessi all'investimento in Valori Mobiliari e gli investitori possono non realizzare il valore del loro investimento iniziale.

L'obiettivo e la politica di investimento di ciascun Comparto sono specificati nella relativa scheda del Comparto.

3. Politica di investimento e restrizioni

Ai fini del presente capitolo, ogni Comparto è considerato come un OICVM separato.

La Società di gestione, sulla base del principio di ripartizione dei rischi, avrà il potere di determinare l'obiettivo e la politica di investimento del Fondo per ciascun Comparto, fatte salve le seguenti restrizioni:

I. Disposizioni generali

I. Gli investimenti del Fondo saranno esclusivamente costituiti da:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno stato membro regolamentato, regolarmente funzionante e aperto al pubblico;
- c) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori in un paese terzo (su accettazione della CSSF, incluso, ma non limitato a qualsiasi Stato membro dell'OCSE, Singapore o qualsiasi Stato membro del G20) o negoziati su un altro mercato in uno Stato non membro che sia regolamentato, operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico a condizione che la scelta della borsa valori o del mercato sia stata prevista nei documenti costitutivi dell'OICVM;
- d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che:
 - le condizioni di emissione comprendano l'impegno a richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale in un mercato regolamentato; e
 - tale ammissione sia garantita al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall'emissione;
- e) quote di OICVM e/o di altri OIC, indipendentemente dal fatto che siano situati in uno Stato membro o meno, a condizione che:
 - tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda l'assoggettamento di tali organismi ad un tipo di vigilanza considerata dalla CSSF equivalente a quella prevista dalla legislazione UE e che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
 - il livello di protezione garantito ai Portatori di quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i Portatori di quote di un OICVM e, in particolare, le norme relative alla segregazione degli attivi, ai prestiti ottenuti, ai prestiti concessi, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva OICVM;
 - l'attività degli Altri OIC sia riportata nelle relazioni semestrali e annuali per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni nel periodo di riferimento;
 - non più del 10% del patrimonio totale dell'OICVM o degli Altri OIC la cui acquisizione è prevista possa essere investita in quote di altri OICVM o di altri OIC, in base al rispettivo regolamento di gestione o atto costitutivo.
- f) depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o che abbiano il diritto di essere ritirati, aventi una scadenza inferiore o pari a dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede sociale in uno Stato Membro o, qualora la sede sociale dell'istituto di credito si trovi in un paese terzo, sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
- g) strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati su un Mercato Regolamentato e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("strumenti derivati over-the-counter"), a condizione che:
 - il sottostante sia costituito da strumenti di cui alla presente sezione (1), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute estere in cui il Comparto o i Comparti possano investire in base al proprio obiettivo di investimento; le controparti delle operazioni in derivati over-the-counter siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF; e
 - gli strumenti derivati over-the-counter siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano, su iniziativa della Società di Gestione, essere venduti, liquidati o chiusi da un'operazione speculare, in qualsiasi momento e al loro giusto valore;
- h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano essi stessi soggetti ad una regolamentazione finalizzata a tutelare gli investitori e il risparmio e purché questi strumenti siano:
 - emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno stato terzo o, nel caso di uno stato federale, da uno dei membri della federazione, o da un organismo internazionale di carattere

- pubblico di cui fanno parte uno o più Stati Membri, oppure
- emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, o
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale secondo i criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto assoggettato e conforme a regole prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose rispetto a quelle previste dalle leggi comunitarie, oppure
- emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme di tutela degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo punto di cui sopra, e l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve siano almeno pari ad Euro 10.000.000 (dieci milioni) e che presenti e pubblici i suoi conti annuali in conformità con la quarta direttiva 2013/34/UE, o un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendenti una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo o sia un soggetto dedicato al finanziamento delle società veicolo per la cartolarizzazione cui è stata concessa una linea di liquidità bancaria.

Inoltre, il Fondo può investire un massimo del 10% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui alle lettere a) e h) di cui sopra.

II. Il Fondo può detenere liquidità a titolo accessorio. Le attività liquide usate come sottostante di esposizioni in strumenti derivati non sono considerate liquidità a titolo accessorio. Ciascun Comparto non può detenere più del 20% del proprio patrimonio netto in liquidità e depositi a vista (come liquidità detenuta su conti correnti) per scopi di liquidità accessoria. Per scopi di liquidità accessoria si intende la liquidità necessaria a onorare pagamenti attuali o eccezionali, o detenuta per il tempo necessario a reinvestire in attività ammissibili di cui all'articolo 41(1) della Legge del 2010 o per un periodo di tempo strettamente necessario, in caso di condizioni di mercato sfavorevoli.

In caso di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli (come dopo gli attacchi dell'11 settembre o il fallimento di Lehman Brothers nel 2008), in via provvisoria e per il periodo strettamente necessario, questo limite può essere elevato fino al 100% del patrimonio netto, se ciò appare giustificato nell'interesse degli investitori.

III. a) (i) Il Fondo non investirà più del 10% del patrimonio netto di ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

(ii) Il Fondo non può investire più del 20% del patrimonio netto totale di tale comparto in depositi di uno stesso emittente. Il rischio di esposizione del Comparto a una controparte in un'operazione su strumenti derivati over-the-counter non può superare il 10% del proprio patrimonio netto qualora la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente punto I. f o il 5% del proprio patrimonio netto in altri casi.

b) Inoltre, qualora il Comparto detenga per conto di un Comparto investimenti in Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di un organismo emittente che singolarmente superi il 5% del patrimonio netto di tale Comparto, il totale di tutti questi investimenti non deve rappresentare più del 40% del patrimonio netto totale di tale Comparto.

Questo limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari oggetto di vigilanza prudenziale, né alle operazioni su strumenti derivati over-the-counter con questi istituti.

Fermi restando i limiti individuali di cui al comma III. a), il Comparto non può combinare, qualora ciò comporti l'investimento di oltre il 20% delle proprie attività in un unico organismo, nessuno dei seguenti elementi per ciascun Comparto:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso soggetto,
- depositi effettuati con quell'ente, o
- rischi derivanti da operazioni su strumenti derivati over-the-counter con quel soggetto.

c) Il limite del 10% di cui al precedente punto III. a) (i) sarà aumentato fino ad un massimo del 35% in relazione a Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, o da un altro Stato idoneo o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri.

d) Il limite del 10% di cui al punto III. a) (i) può essere al massimo del 25% per le obbligazioni garantite secondo la definizione datane all'articolo 3, punto 1 della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (di seguito "Direttiva (UE 2019/2162)"), e per determinate obbligazioni se emesse prima dell'8 luglio 2022 da un istituto di credito che ha sede legale in uno Stato membro ed è soggetto, per legge, a una

speciale vigilanza pubblica volta a proteggere gli obbligazionisti. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni emesse prima dell'8 luglio 2022 devono essere investite, ai sensi di legge, in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i crediti associati alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, verrebbero utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Se un Comparto investe più del 5% del proprio patrimonio netto nelle obbligazioni di cui al presente punto ed emesse da un unico emittente, il valore totale di detti investimenti non può superare l'80% del Valore netto d'inventario del Comparto.

- e) I Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario di cui ai commi III. c) e III.d) non saranno inclusi nel calcolo del limite del 40% indicato nel precedente paragrafo III. b).

I limiti di cui ai punti a), b), c) e d) non possono essere aggregati e, di conseguenza, gli investimenti in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso emittente, in depositi o in strumenti finanziari derivati effettuati con lo stesso emittente non possono, in ogni caso, superare complessivamente il 35% del patrimonio netto di un Comparto;

Le società raggruppate ai fini del consolidamento dei conti, ai sensi della direttiva 2013/34/UE o in conformità con le norme contabili internazionali riconosciute, sono considerate come un unico soggetto per il calcolo dei limiti previsti al presente comma III.

Il Fondo può investire cumulativamente fino al 20% del patrimonio netto di un Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.

- f) **In deroga alle disposizioni di cui sopra, il Comparto è autorizzato a investire fino al 100% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto, in conformità al principio di ripartizione del rischio, in Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dalle sue autorità o agenzie locali, o da un altro Stato membro dell'OCSE, Singapore o da qualsiasi Stato membro del G20 o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati membri siano membri, a condizione che tale Comparto debba detenere titoli di almeno sei diverse emissioni e che i titoli di un'emissione non rappresentino più del 30% del patrimonio netto totale di tale Comparto.**

IV. a) Fatti salvi i limiti di cui alla lettera V, i limiti di cui al comma III. sono aumentati fino a un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e titoli di partecipazione e/o obbligazioni emesse dallo stesso emittente se l'obiettivo della politica di investimento di un Comparto è quello di replicare la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario sufficientemente diversificato, che rappresenti un indice di riferimento adeguato per il mercato a cui si riferisce, che sia pubblicato in modo appropriato e reso noto nella politica di investimento del relativo Comparto.

b) Il limite di cui al comma a) è portato al 35% qualora ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali, in particolare nei Mercati Regolamentati in cui alcuni Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario sono fortemente dominanti. L'investimento fino a questo limite è consentito solo per un singolo emittente.

V. Il Fondo non può acquistare azioni aventi diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente.

Ogni Comparto non potrà acquistare più del:

- 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- 10% dei titoli di debito dello stesso emittente;
- 10% di strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti di cui al secondo e terzo punto possono non essere rispettati al momento dell'acquisizione se, in quel frangente, non è possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'ammontare netto degli strumenti in emissione.

Le disposizioni del comma V. non si applicano ai Valori Mobiliari e agli Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali o da qualsiasi altro Stato Idoneo, o emessi da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri.

Tali disposizioni non si applicano neanche alle azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro che investe il suo patrimonio principalmente in titoli di emittenti aventi sede legale in tale Stato, qualora, in base alla legislazione di tale Stato, tale partecipazione rappresenti l'unico modo in cui il Fondo possa investire in titoli di

emittenti di tale Stato, purché la politica di investimento della società dello Stato non membro rispetti i limiti di cui ai commi III, V. e VI. a), b), c) e d).

VI. a) Salvo quanto diversamente indicato nella scheda di un Comparto, il Fondo può acquistare quote di OICVM e/o di altri OIC di cui al comma I. e), a condizione che non più del 10% del patrimonio netto di un Comparto sia investito in quote di altri OICVM o di altri OIC.

Nel caso in cui un Comparto possa investire più del 10% in OICVM o altri OIC, tale Comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in quote di un singolo OICVM o Altro OIC. Ai fini dell'applicazione del limite di investimento, ciascun comparto di un OIC a comparti multipli deve essere considerato come un emittente distinto, a condizione che sia garantito il principio della segregazione degli obblighi dei diversi comparti nei confronti di terzi.

Gli investimenti in quote di Altri OIC non possono superare, nel loro complesso, il 30% del patrimonio netto di tale Comparto.

b) Gli investimenti sottostanti detenuti dall'OICVM o da Altri OIC in cui il Fondo investa non devono essere considerati ai fini delle restrizioni agli investimenti di cui al precedente punto III.

c) Quando il Fondo investa in quote di altri OICVM e/o Altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa Società di Gestione o da una qualsiasi altra società di gestione cui tale Società di Gestione sia collegata nell'ambito di una gestione o controllo comuni non sarà a carico del Fondo alcuna spesa di sottoscrizione o di rimborso nell'ambito dei suoi investimenti nelle quote di tali altri OICVM e/o Altri OIC.

Per quanto riguarda gli investimenti di un Comparto in OICVM e altri OIC gestiti direttamente o per delega dalla Società di gestione o da qualsiasi altra società con cui la Società di gestione sia legata da una gestione o controllo comune, la commissione di gestione totale addebitata a tale Comparto stesso e agli altri OICVM e/o altri OIC interessati (escluse eventuali commissioni di performance) non deve superare il 5% del Valore netto d'inventario del relativo Comparto. La Società di gestione indicherà nella sua relazione annuale le commissioni di gestione totali addebitate sia al Comparto di riferimento che agli OICVM e agli Altri OIC in cui tale Comparto ha investito nel periodo di riferimento.

d) Ciascun Comparto non può acquistare più del 25% delle quote dello stesso OICVM e/o di altri OIC. Questo limite può non essere rispettato al momento dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle quote in questione. Nel caso di un OICVM o Altro OIC con più comparti, questa restrizione si applica con riferimento a tutte le quote emesse dall'OICVM/Altro OIC interessato, tutti i comparti combinati.

VII. In conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, ogni Comparto (di seguito denominato "Comparto feeder") può essere autorizzato a investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o portafoglio di un altro OICVM ("OICVM master"). Un Comparto Feeder può detenere fino al 15% dei propri attivi in uno o più degli strumenti che seguono:

- attività liquide accessorie ai sensi del punto II;
- strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati solo a fini di copertura;
- beni mobili e immobili essenziali per l'esercizio diretto della sua attività.

Ai fini dell'osservanza dell'articolo 42(3) della Legge del 2010, il Comparto feeder calcolerà la propria esposizione globale relativa agli strumenti finanziari derivati combinando la propria esposizione diretta ai sensi del secondo punto del primo comma con uno dei due:

- l'esposizione effettiva dell'OICVM master agli strumenti finanziari derivati in proporzione all'investimento del Comparto feeder nell'OICVM master; o
- la massima esposizione globale potenziale dell'OICVM master a strumenti finanziari derivati prevista dal regolamento di gestione dell'OICVM master o dall'atto costitutivo in proporzione all'investimento del Comparto feeder nell'OICVM master.

Un Comparto del Fondo può, in aggiunta e nella misura massima consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili, ma in conformità alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicabili, essere lanciato o convertito in un OICVM master ai sensi dell'articolo 77(3) della Legge del 2010.

VIII. Un Comparto (il "Comparto di investimento") può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli da emettere o emessi da

uno o più Comparti del Fondo (ognuno "Comparto target"), a condizione che:

- salvo quanto diversamente indicato nella scheda del Comparto, il Comparto che investe non possa investire più del 10% del proprio Valore netto d'inventario in un singolo Comparto target;
- il/i Comparto/i Target non investano a loro volta nel Comparto/i Comparto/i Target investito in questo/i Comparto/i Comparto/i Target;
- la politica di investimento del/i Comparto/i Target la cui acquisizione sia prevista non consenta a tale/i Comparto/i Target di investire più del 10% del proprio Valore netto d'inventario in OICVM e OIC; e
- in ogni caso, fintanto che tali titoli siano detenuti dal Comparto investitore, il loro valore non possa essere preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto del Fondo ai fini della verifica della soglia minima del patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010.

IX. Il Fondo garantisce per ogni Comparto che l'esposizione globale relativa agli strumenti finanziari derivati non superi il patrimonio netto totale del relativo Comparto.

L'esposizione sia calcolata tenendo conto del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dell'evoluzione prevedibile dei mercati e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni. Questo vale anche per i punti seguenti.

Se il Comparto investe in strumenti finanziari derivati, l'esposizione alle attività sottostanti non può superare complessivamente i limiti di investimento stabiliti nella restrizione III. Quando il Fondo investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, questi investimenti non devono essere combinati ai limiti stabiliti nella restrizione III. Gli indici finanziari cui sono esposti i Comparti si qualificano come indici finanziari idonei ai sensi della Legge del 2010, del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008 e della Circolare CSSF 14/592. La composizione degli indici finanziari viene generalmente rivista e ribilanciata su base settimanale, mensile, trimestrale o semestrale. Salvo disposizioni diverse nelle schede dei Comparti, la frequenza di ribilanciamento non avrà alcun impatto in termini di costi nel contesto del conseguimento dell'obiettivo di investimento dei Comparti interessati.

Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario comporta uno strumento derivato, quest'ultimo deve esser tenuto in considerazione al momento dell'applicazione delle disposizioni della presente restrizione.

X. a) Il Fondo non può contrarre prestiti per conto di un Comparto per importi superiori al 10% del patrimonio netto totale di quel Comparto; tali prestiti devono provenire da banche e devono essere effettuati solo a titolo temporaneo, a condizione che l'acquisto di valute estere a titolo di prestiti "back to back" rimanga possibile;

b) Il Fondo non può concedere prestiti o farsi garante per conto di terzi.

Tale restrizione non impedirà al Comparto di (i) acquisire Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari di cui ai punti I. e), g) e h) che non sono stati interamente versati, e (ii) svolgere attività di prestito su titoli consentite che non costituiscono la concessione di un prestito.

c) Il Comparto non può effettuare vendite allo scoperto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari.

d) Il Fondo non può acquistare beni mobili o immobili.

e) Il Fondo non può acquistare metalli preziosi, né loro certificati rappresentativi.

XI. Nel caso in cui le limitazioni percentuali indicate nelle restrizioni di cui sopra vengano superate per motivi che sfuggono al controllo del Fondo o in conseguenza dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, il Fondo dovrà avere come obiettivo prioritario per le sue operazioni di vendita la soluzione di tale situazione, tenendo debitamente conto degli interessi dei suoi Portatori di quote.

Il Fondo si atterrà inoltre alle ulteriori restrizioni eventualmente richieste dalle autorità di regolamentazione in cui le Quote sono commercializzate.

Nel semestre successivo al suo lancio, un nuovo Comparto può derogare alle restrizioni III., IV. e VI. a), b) e c), garantendo il rispetto del principio di ripartizione del rischio.

XII. Il metodo di calcolo del rischio complessivo e della leva finanziaria attesa (ove applicabile) per ciascun Comparto è

illustrato nella scheda del Comparto pertinente.

Approccio fondato sul modello Value-at-risk (VaR)

Il VaR mira a stimare la perdita potenziale massima che un Comparto potrebbe registrare in un mese (20 giorni di negoziazione) in condizioni di mercato normali. La stima si basa sulla performance del Comparto nei 12 mesi precedenti ed è misurata ad un livello di confidenza del 99%. Il VaR viene calcolato in base a questi parametri utilizzando un approccio assoluto o relativo, come di seguito definiti.

Quando è possibile individuare un benchmark di rischio adeguato per un Comparto, il Comparto in questione adotta un approccio del VaR Relativo, che misura l'adeguatezza del profilo di rischio del Comparto rispetto a un portafoglio di riferimento o a un benchmark del rischio (il "**Benchmark di Rischio**"). L'approccio del VaR Relativo fissa un valore limite corrispondente a un multiplo del Benchmark di Rischio. Il limite del VaR Relativo di un Comparto deve essere pari o inferiore al 200% del VaR del Benchmark di Rischio del Comparto.

Ove per qualsiasi motivo non sia possibile o opportuno individuare un Benchmark di Rischio per un Comparto, la Società di Gestione valuterà l'adozione di un metodo di gestione del rischio basato sul VaR Assoluto. Il VaR Assoluto fissa un limite al VaR massimo che un Comparto può avere rispetto al proprio Valore netto d'inventario. Il VaR Assoluto di un Comparto non può superare il 20% del rispettivo Valore netto d'inventario.

I Comparti che utilizzano l'approccio del VaR Assoluto o Relativo devono inoltre calcolare il proprio livello di effetto leva atteso, che è indicato nelle schede dei singoli Comparti.

L'effetto leva misura l'esposizione complessiva agli strumenti finanziari derivati e viene calcolata come "somma dei nozionali" dei derivati impiegati.

L'effetto leva atteso di un Comparto rappresenta un livello indicativo e non un limite normativo. Di tanto in tanto il livello effettivo può superare quello atteso, a condizione che l'uso di derivati da parte del Comparto sia sempre in linea con l'obiettivo e le politiche d'investimento, con il profilo di rischio e con il limite VaR dello stesso.

Il livello di effetto leva atteso riflette l'utilizzo di tutti gli strumenti derivati impiegati all'interno del portafoglio di un Comparto (ove applicabile). Il livello di effetto leva atteso non indica necessariamente un aumento del rischio del Comparto, poiché alcuni degli strumenti finanziari derivati utilizzati potrebbero di fatto ridurre il rischio. Si fa presente agli Azionisti che il metodo di calcolo del livello di effetto leva atteso basato sulla "somma dei nozionali" non distingue le diverse finalità di utilizzo dei derivati (per esempio a scopo di copertura o di investimento).

Approccio basato sugli impegni

I Comparti che utilizzano un approccio basato sugli impegni (come definito nelle Linee guida ESMA 10-788) per monitorare e calcolare la propria esposizione globale, calcolano la propria esposizione globale tenendo conto del valore di mercato della posizione equivalente nell'attività sottostante degli strumenti finanziari derivati o del valore nozionale degli strumenti finanziari derivati, come ritenuto appropriato, nonché delle tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Questa metodologia di conversione degli impegni consente, in determinate circostanze e nel rispetto delle disposizioni della Circolare CSSF 11/512, (i) l'esclusione di alcuni tipi di operazioni su swap senza leva finanziaria o di alcune operazioni prive di rischio o prive di leva finanziaria e (ii) l'inclusione delle operazioni di compensazione e di copertura per ridurre l'esposizione globale.

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") e Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (il "Regolamento tassonomia")

Gli investimenti dei Comparti possono essere soggetti a rischi di sostenibilità. I rischi di sostenibilità sono eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance ("ESG") il cui verificarsi potrebbe provocare un significativo impatto negativo, reale o potenziale, sul valore degli investimenti di un Comparto. I rischi di sostenibilità possono rappresentare un rischio in sé o avere un impatto su altri rischi e possono contribuire significativamente a rischi come i rischi di mercato,

operativi, di liquidità o di controparte. I rischi di sostenibilità possono avere un impatto sui rendimenti corretti per il rischio a lungo termine per gli investitori. La valutazione dei rischi di sostenibilità è un processo complesso, e può basarsi su dati di tipo ambientale, sociale o di governance difficili da ottenere e incompleti, stimati, non aggiornati o comunque sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che tali dati saranno valutati in modo corretto. Gli impatti conseguenti al verificarsi di un rischio di sostenibilità possono essere numerosi e differenti in funzione del rischio, della regione o della classe di attivi specifici.

Per tutti i Comparti, i rischi di sostenibilità sono integrati nel processo decisionale in materia di investimenti della Società di gestione.

Il processo di integrazione dei criteri ESG si basa sui prodotti e sui servizi di MSCI ESG Research, che fornisce ricerche, rating e analisi approfondite delle prassi commerciali di migliaia di società in tutto il mondo in relazione a criteri di tipo ambientale, sociale e di governance, nonché dati sui principali effetti negativi ("PAI") sui fattori di sostenibilità, quali definiti nell'SFDR. MSCI ESG Research fa parte di MSCI, uno dei principali fornitori di analisi e indici basati sulla ricerca.

MSCI ESG Research calcola i punteggi ESG concentrandosi sui fattori e sui rischi ambientali, sociali e di governance più pertinenti per ciascun settore. I principali fattori presi in considerazione da MSCI ESG Research in relazione a ciascuno di questi temi sono i seguenti:

- Ambiente: cambiamenti climatici, risorse naturali, inquinamento e rifiuti, opportunità ambientali;
- Sociale: capitale umano, responsabilità per danni da prodotti, opposizione degli stakeholder, opportunità sociali;
- Governance: corporate governance, comportamento delle imprese.

MSCI ESG Research valuta l'esposizione di ogni società sulla base dei principali rischi ESG identificati mediante una scomposizione dettagliata delle attività aziendali: i suoi prodotti o settori di attività principali, l'ubicazione degli attivi o dei flussi di reddito aziendali e altri parametri pertinenti, come l'esternalizzazione della produzione. I rating finali assegnati alle società sono compresi fra AAA (il più elevato) e CCC (il più basso):

- Rating compreso tra AA e AAA: leader settoriale nella gestione dei rischi e delle opportunità ESG più significativi;
- Rating compreso tra BB e A: società con una performance eterogenea o non eccezionale nella gestione dei rischi e delle opportunità ESG più significativi rispetto ad altre aziende del settore.
- Rating compreso tra CCC e B: impresa in ritardo rispetto al suo settore a causa della sua significativa esposizione ai principali rischi ESG e della sua incapacità di gestirli.

In merito alla valutazione di titoli emessi dai governi, MSCI ESG Government Ratings identifica l'esposizione di un paese ai fattori di rischio ambientali, sociali e di governance (ESG), così come la loro gestione, e spiega quale potrebbe essere l'impatto di tali fattori sulla sostenibilità a lungo termine della sua economia. Nell'ambito della componente "ambientale", la ricerca è finalizzata a valutare la misura in cui la competitività a lungo termine di un paese è influenzata dalla sua capacità di tutelare, utilizzare e integrare le sue risorse naturali, nonché gestire le esternalità ambientali e il rischio di vulnerabilità. Nell'ambito della componente "sociale", la ricerca è finalizzata a valutare la misura in cui la competitività a lungo termine di un paese è influenzata dalla sua capacità di sviluppare una forza lavoro e una base di competenze solide, stabili e produttive e di creare un contesto economico favorevole. La componente "governance" ha un peso superiore (50%) rispetto alle componenti ambientale e sociale, in quanto la governance offre modi più efficaci di influenzare la gestione dei rischi ambientali, sociali e istituzionali. MSCI ESG Government Ratings assegna punteggi e rating ai paesi in base a una scala articolata su sette livelli da "AAA" (il migliore) a "CCC" (il peggiore).

Per ulteriori informazioni consultare <https://www.msci.com/esg-ratings>.

A livello di portafoglio, i punteggi ESG di MSCI di ogni emittente sono attribuiti in funzione della ponderazione dell'emittente in questione nel portafoglio. La Società di gestione calcola il rating ESG complessivo del portafoglio in base alla metodologia di calcolo di MSCI ESG Research.

Ogni gestore di portafoglio monitora il punteggio ESG e il valore dei PAI del proprio portafoglio di investimenti, sia a livello di singoli titoli sia su base aggregata. I punteggi ambientali, sociali e di governance dei singoli investimenti, come pure i PAI, sono presi in considerazione insieme ai tradizionali criteri di analisi e valutazione. Ciò significa che ogni gestore di

portafoglio assicura che i propri portafogli finanziari siano finanziariamente efficienti e il più possibile sostenibili. Questo obiettivo viene raggiunto grazie a un'ottimizzazione effettuata principalmente escludendo e/o riducendo le posizioni con i punteggi ESG più bassi / i PAI più elevati e sostituendole con le società che presentano i punteggi ESG più elevati / i PAI più bassi, idealmente "best in class", ossia aziende leader nello sviluppo sostenibile.

In linea con la metodologia di MSCI ESG Research, almeno il 65% dei titoli presenti nel portafoglio di un fondo deve avere un punteggio ESG. Alcuni tipi di attivi, come gli investimenti in liquidità o strumenti equivalenti alla liquidità o in derivati indicizzati, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo dei punteggi ESG.

La Società di gestione calcola inoltre il rating ESG complessivo del portafoglio di un Comparto con una strategia d'investimento in fondi di fondi in base alla metodologia di calcolo di MSCI ESG Research. Questo rating si basa sul "Fund ESG Quality Score" (il "Rating"), che valuta la resilienza delle posizioni complessive di un fondo rispetto ai rischi ESG a lungo termine.

I fondi con i rating più alti sono costituiti da emittenti che vantano una gestione esemplare o in miglioramento dei principali rischi ESG, sulla base di una ripartizione granulare delle operazioni di ciascun emittente: i suoi prodotti o settori di attività principali, l'ubicazione del patrimonio o dei ricavi e altre misure pertinenti, come l'outsourcing della produzione. La valutazione è effettuata su una scala da 0 (punteggio più basso) a 10 (punteggio più alto).

L'ESG Quality Score del fondo è calcolato utilizzando i punteggi ESG complessivi, i rating ESG complessivi e le tendenze dei rating ESG complessivi delle società target.

I rischi di sostenibilità a cui il Fondo può essere esposto avranno probabilmente un impatto trascurabile sul valore degli investimenti del Fondo nel medio-lungo termine.

Alla data del presente Prospetto, nessun Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali nell'accezione di cui alla SFDR.

La Società di gestione e i Gestori degli investimenti non tengono conto dei principali effetti negativi (PAI) delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità nei processi d'investimento applicabili ai Comparti, in quanto il relativo Gestore degli investimenti non ritiene che ciò contribuisca a migliorare la performance di questi Comparti in considerazione delle loro politiche d'investimento e/o ritiene che le politiche d'investimento di tali Comparti non favoriscano alcuna azione ambientale e/o caratteristica sociale. Tuttavia, la situazione potrebbe essere rivista in futuro.

Oltre all'Integrazione dei criteri ESG, Azimut Investments si impegna ad evitare investimenti in società che operano in settori considerati non sostenibili e/o che possono comportare rischi ambientali e sociali significativi. L'elenco di tutti gli emittenti vietati costituisce la "Lista di esclusione", e i relativi criteri di esclusione sono riportati nella Politica ESG. La lista di esclusione si applica a tutti i Comparti gestiti direttamente da Azimut Investments o da Gestori degli investimenti appartenenti al gruppo Azimut.

La "Politica ESG" di Azimut Investments è disponibile gratuitamente al seguente link: <https://www.azimutinvestments.com/policies-and-documents>.

Salvo diversa indicazione nella scheda informativa di un determinato Comparto, gli investimenti sottostanti dei Comparti non tengono conto dei criteri dell'UE relativi alle attività economiche ecosostenibili. Non è escluso, tuttavia, che alcuni investimenti sottostanti possano essere involontariamente conformi ai criteri stabiliti dal Regolamento tassonomia per le attività economiche ecosostenibili.

II. Disposizioni relative alle tecniche e agli strumenti di investimento e all'utilizzo di strumenti finanziari derivati

Operazioni di finanziamento titoli

Il Fondo non effettua operazioni di finanziamento titoli (ossia operazioni a riscatto/operazioni a riscatto inverso, concessione in prestito titoli e prestito titoli, operazioni di acquisto o vendita con patto di riacquisto, operazioni di prestito titoli con

chiamata a margine), di cui al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e riutilizzo e modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 ("SFTR"). Qualora la Società di gestione decida di effettuare tali operazioni, il presente Prospetto sarà aggiornato in conformità agli obblighi di comunicazione previsti dalla SFTR.

Strumenti finanziari derivati

a) Generalità

Ciascun Comparto può, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Legge del 2010 e da qualsiasi legge lussemburghese attuale o futura o regolamenti di attuazione, circolari e posizioni CSSF ("Regolamenti"), investire in strumenti finanziari derivati ai fini di una buona gestione del portafoglio, per finalità di investimento o per fornire protezione contro i rischi. Gli strumenti finanziari derivati includono, ma non sono limitati a, *future*, *forward*, opzioni, *swap* (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, crediti e premi sui crediti, tasso di interesse, Scambio sul rendimento globale e *swap* sull'inflazione), opzioni su swap su tassi e contratti a termine in valuta estera. Possono essere sviluppati nuovi strumenti finanziari derivati che possano essere idonei ad essere utilizzati dal Comparto e il Comparto può utilizzare tali strumenti finanziari derivati in conformità ai Regolamenti, e le garanzie ricevute in relazione a tali strumenti saranno conformi alla politica di garanzia della Società di Gestione.

Il Fondo garantisce che l'esposizione globale di ciascun Comparto in relazione all'uso di strumenti finanziari derivati non superi il patrimonio netto totale di quel Comparto.

In nessun caso l'utilizzo di tali strumenti può far sì che un Comparto si discosti dalla sua politica o obiettivo di investimento. I rischi contro i quali i Comparti possono essere coperti possono essere, ad esempio, il rischio di mercato, il rischio di cambio, il rischio di tasso di interesse, il rischio di credito, la volatilità o il rischio di inflazione.

Le controparti dell'operazione saranno controparti approvate e monitorate dalla Società di gestione o dal relativo Gestore degli investimenti. Le controparti di tali operazioni devono essere soggette a norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria e specializzate in questo tipo di operazioni. Le controparti saranno selezionate rispetto al principio della migliore controparte. La Società di gestione conclude operazioni con controparti di buona solvibilità, a giudizio della Società di gestione. Le controparti saranno istituti finanziari di prim'ordine con sede nei paesi membri dell'UE o dell'OCSE che detengano (direttamente o a livello della casa madre) un merito creditizio "investment grade" secondo un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. Le operazioni saranno effettuate con controparti a basso profilo di rischio. La forma giuridica delle controparti non è un criterio decisivo.

Ai sensi dell'EMIR, entrambe le parti di contratti derivati over-the-counter non soggetti ad obblighi di compensazione centrale e non compensati mediante controparte centrale ai sensi dell'EMIR ("Operazioni over-the-counter non compensate") sono tenute ad attuare procedure e disposizioni appropriate per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte. Da qui la necessità di mettere in atto tra le parti di queste operazioni over-the-counter non compensate misure per garantire uno scambio di garanzie tempestivo, accurato e adeguatamente segregato.

Il rischio di insolvenza della controparte e l'effetto sui rendimenti degli investitori sono descritti nella sezione "Fattori di rischio".

b) Scambi sul rendimento globale

Un Comparto può stipulare Scambi sul rendimento globale o strumenti finanziari con caratteristiche simili per le finalità di cui al capitolo 2. "Obiettivi del Fondo" e come specificato di seguito.

Un Comparto può utilizzare gli Scambi sul rendimento globale al fine di realizzare guadagni sugli investimenti, ridurre i rischi o gestire il Comparto in modo più efficiente. Quando un Comparto utilizza Scambi sul rendimento globale, le attività sottostanti includono strumenti in cui il Comparto può investire in conformità ai propri obiettivi e alla propria politica di investimento. Le strategie di base degli Scambi sul rendimento globale o di strumenti finanziari con caratteristiche simili sono strategie "a lungo termine" o "a lungo/breve termine" sugli indici finanziari, salvo diversa indicazione nella scheda di un Comparto.

Se non diversamente indicato nella scheda del Comparto, un Comparto può utilizzare gli Scambi sul rendimento globale solo su base residuale. L'esposizione agli scambi sul rendimento globale non supererà il 10% del Valore netto d'inventario di un Comparto e si prevede che tale esposizione rimarrà nell'intervallo tra lo 0% e il 10% del Valore netto d'inventario, salvo diversa indicazione nella scheda di un Comparto. L'esposizione agli scambi sul rendimento globale è calcolata sulla base della somma degli importi nozionali.

Gli scambi sul rendimento globale possono assumere la forma di swap finanziati e/o non finanziati. Per swap non finanziato si intende uno swap in cui non viene effettuato alcun pagamento anticipato da parte del destinatario del rendimento globale (*total return receiver*) all'inizio dell'operazione. Uno swap finanziato è uno swap in cui il destinatario del rendimento totale paga un importo anticipato in cambio del rendimento totale dell'attività di riferimento e può quindi essere più oneroso a causa del requisito del pagamento anticipato.

Quando un Comparto effettua Scambi sul rendimento globale, può incorrere in commissioni di intermediazione fisse o variabili e costi di transazione al momento della sottoscrizione di tali strumenti finanziari e/o al momento di aumentare o diminuire il suo importo nozionale, nonché costi di riequilibrio quando l'attività sottostante è un indice.

La controparte di un'operazione sarà una controparte approvata dalla Società di gestione o dal relativo Gestore degli investimenti sulla base dei criteri di selezione di cui sopra. Tali controparti non avranno alcun potere decisionale sulla composizione o sulla gestione del portafoglio del Comparto o sulle attività sottostanti degli strumenti finanziari derivati. Nessuna controparte sarà correlata alla Società di Gestione, al Depositario o al Gestore degli Investimenti.

I beni oggetto di Scambi sul rendimento globale saranno detenuti dal Depositario o dai suoi delegati (sotto-depositari).

1. Investimento in opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

Il Fondo può acquistare e vendere sia opzioni di acquisto, sia opzioni di vendita, a condizione che si tratti di opzioni negoziate su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

Nell'effettuare una qualsiasi delle operazioni di cui sopra, ogni Comparto è tenuto a osservare quanto segue:

1.1. Normativa applicabile agli acquisti di opzioni

L'importo del premio pagato per le opzioni di acquisto e di vendita di cui al presente paragrafo non può, insieme all'importo del premio pagato per le opzioni di acquisto e di vendita di cui al comma 2.3, superare il 15% del patrimonio netto totale del Comparto.

1.2. Regole applicabili per assicurare la copertura degli impegni correlati alle operazioni su opzioni

Al momento della conclusione di vendite di opzioni di acquisto, il Fondo deve detenere i titoli sottostanti od opzioni di acquisto equivalenti o altri strumenti suscettibili di assicurare una copertura adeguata agli impegni che risultano dai contratti in questione, quali i buoni di sottoscrizione. I titoli sottostanti alle opzioni di acquisto vendute non possono essere realizzati finché queste opzioni esistono, a meno che queste non siano coperte da opzioni di segno contrario o da altri strumenti che possono essere utilizzati a tale scopo. Analogamente, il Comparto deterrà opzioni di acquisto equivalenti o altri strumenti nel caso in cui non detenga titoli sottostanti alla vendita delle relative opzioni.

In deroga a questo principio, il Fondo può vendere opzioni di acquisto riguardanti titoli che non possiede al momento della conclusione del contratto di opzione se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il prezzo di esercizio delle opzioni di acquisto così vendute non può superare il 25% del patrimonio netto del Comparto;
- il Fondo deve essere in grado di coprire in qualsiasi momento le posizioni acquisite per qualsiasi Comparto.

Quando si vendono opzioni di vendita, il Fondo deve essere coperto per l'intera durata del contratto di opzione da liquidità, che potrebbe essere necessario pagare i titoli assegnati nel caso in cui la controparte eserciti le opzioni.

1.3. Condizioni e restrizioni alla vendita di opzioni di acquisto e vendita

La somma degli impegni derivanti dalla vendita di opzioni di acquisto e vendita (ad eccezione della vendita di opzioni di acquisto per le quali il Comparto in questione è adeguatamente coperto) e la somma degli impegni derivanti dalle operazioni descritte al successivo punto 2.3 non può in alcun momento superare il valore totale delle attività dei Comparti.

In questo caso, gli impegni sui contratti di opzioni di acquisto e di vendita venduti sono pari al totale dei prezzi di esercizio delle opzioni.

2. Future e opzioni

Fatta eccezione per i contratti a termine di cui al comma 2.2, le operazioni esaminate possono riguardare contratti negoziati sui Mercati Regolamentati che operano regolarmente, sono riconosciuti e aperti al pubblico.

A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni, tali operazioni possono essere effettuate a scopo di copertura e per altre finalità.

2.1. Copertura dei rischi di andamento dei mercati azionari

Al fine di coprire il rischio di tendenze negative del mercato azionario, il Fondo può, per ogni Comparto, vendere contratti future su indici borsistici. Per lo stesso scopo, può anche vendere opzioni di acquisto o acquistare opzioni di vendita su indici borsistici.

Per coprire le predette operazioni deve esservi una stretta correlazione tra la composizione dell'indice scelto e quella del portafoglio titoli corrispondente.

In teoria, il totale degli impegni derivanti dai contratti a termine e dai contratti di opzione su indici borsistici non deve superare il valore globale dei titoli detenuti dal Fondo nel mercato corrispondente a tale indice.

2.2. Copertura contro il rischio di tasso di interesse

Al fine di coprirsi dai rischi di tasso di interesse, il Fondo può, in qualsiasi Comparto, vendere contratti a termine su tassi di interesse. Allo stesso fine, il Fondo può anche vendere opzioni di acquisto sui tassi d'interesse o acquistare opzioni di vendita sui tassi d'interesse o scambiare tassi d'interesse con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni.

In teoria, il totale degli impegni derivanti da contratti a termine, opzioni e swap su tassi d'interesse non deve superare il valore totale delle attività da coprire detenute dal Comparto nella valuta corrispondente ai contratti in questione.

2.3. Operazioni non di copertura

Con l'eccezione dei valori mobiliari e delle opzioni degli strumenti del mercato monetario, il Comparto può, per scopi diversi dalla copertura, acquistare o vendere future e contratti di opzione collegati a tutti i tipi di strumenti finanziari, a condizione che la somma degli impegni derivanti da tali operazioni di acquisto o vendita e la somma degli impegni derivanti dalla vendita di opzioni di acquisto e vendita su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario in qualsiasi momento non superi il valore delle attività del Comparto in questione.

La vendita di opzioni di acquisto su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario per le quali il Fondo dispone di una copertura adeguata non sono inserite nel calcolo della somma degli impegni sopra descritti.

Gli impegni derivanti da operazioni che non comportano opzioni collegate ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario sono definiti come segue:

- gli impegni derivanti da contratti a termine sono in linea con il valore di liquidazione degli investimenti netti in identici contratti di strumenti finanziari (dopo compensazione delle posizioni di acquisto o di vendita), senza considerare le rispettive date di scadenza; e
- gli impegni derivanti da contratti di opzione acquistati e venduti è pari alla somma dei prezzi di esercizio delle opzioni che compongono le posizioni nette venditrici basate sullo stesso attivo sottostante, senza tenere conto delle rispettive scadenze.

Si noti che la somma dell'importo del premio pagato per l'acquisto di opzioni di acquisto e vendita su Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario descritto nel comma 1.1 non deve superare, oltre alla somma dell'importo del premio pagato per l'acquisto di opzioni di acquisto e vendita su Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, il 15% del patrimonio netto del Comparto in questione.

(ii) Tecniche e strumenti utilizzati per la copertura del rischio di cambio

Al fine di proteggere le proprie attività dalle fluttuazioni dei tassi di cambio, il Fondo può vendere future su valute e vendere opzioni di acquisto su valute o acquistare opzioni di vendita su valute. Tali operazioni riguardano esclusivamente contratti negoziati sui mercati regolamentati che operano regolarmente, sono riconosciuti e aperti al pubblico.

Nel frattempo, il Fondo può anche effettuare operazioni a termine e a termine in valuta e operazioni di swap in valuta con primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazioni.

L'obiettivo di copertura delle suddette operazioni dipende dalla stretta relazione tra le stesse e le attività da coprire; questo implica che le operazioni effettuate in una determinata valuta non possano in teoria superare (in termini di volume) il valore stimato di tutte le attività denominate in tale valuta, né il periodo di detenzione previsto.

Per i vari tipi di operazioni, il Fondo deve indicare nelle relazioni finanziarie l'importo totale degli impegni derivanti dalle operazioni in essere alla data di riferimento.

Gestione delle garanzie e della politica delle garanzie

Il Fondo si riserva il diritto di utilizzare come garanzia il contante (denominato in euro e/o dollari USA). Alla data del presente Prospetto, il Fondo non accetta garanzie diverse dal contante.

Le garanzie ricevute sono valutate giornalmente. I tassi di scarto applicati saranno valutati di volta in volta secondo i seguenti criteri: volatilità, durata, valuta.

Le garanzie ricevute devono soddisfare il principio della diversificazione finanziaria in termini di concentrazione degli emittenti. Le garanzie devono essere eseguibili in qualsiasi momento e senza preavviso alla controparte.

In caso di trasferimento della proprietà, le garanzie ricevute saranno trattenute dal Depositario o da suoi delegati (sub-depositari). Per qualsiasi altro contratto di garanzia, la garanzia può essere detenuta presso una banca depositaria terza soggetta a vigilanza prudenziale e non collegata alla controparte che ha fornito la garanzia.

Politica in materia di scarto

Il Fondo applica i seguenti tassi di scarto:

Contanti EUR: 0%

Contanti USD: 0%

Per le garanzie ricevute nell'ambito di operazioni su strumenti derivati over-the-counter, si applicheranno tassi di sconto conformemente alle restrizioni indicate nell'EMIR.

Politica di reinvestimento

La garanzia in contanti ricevuta da ciascun Comparto in relazione a una qualsiasi di queste operazioni può essere reinvestita in modo coerente con gli obiettivi di investimento di tale Comparto in (a) azioni o quote emesse da organismi del mercato monetario a breve termine per l'investimento collettivo, come definito nelle Linee guida del CESR su una definizione comune dei fondi del mercato monetario europeo (rif.: CESR/10-049), (b) depositi bancari a breve termine, (c) titoli di Stato di alta qualità emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalla Svizzera, dal Canada, dal Giappone, dagli Stati Uniti o dai loro enti locali o da istituzioni e imprese sovranazionali con portata UE, regionale o mondiale, e (d) operazioni di vendita con patto di riscatto inverso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 43 della sezione XII. J) delle Linee guida dell'ESMA sugli ETF e su altre emissioni di OICVM pubblicate dalla CSSF ai sensi della circolare CSSF 14/592. Tale reinvestimento sarà preso in considerazione per il calcolo dell'esposizione globale di ciascun Comparto interessato, in particolare se crea un effetto leva.

A seguito del reinvestimento delle garanzie ricevute in contanti, si applicheranno tutti i rischi associati ad un normale investimento.

Politica di gestione dei costi/commissioni diretti o indiretti legati all'uso di tecniche e strumenti per una buona gestione del portafoglio titoli e degli Scambi sul rendimento globale

L'utilizzo di tecniche e strumenti per una buona gestione del portafoglio titoli potrebbe comportare costi operativi diretti e/o indiretti e commissioni da addebitare al relativo Comparto. Tali costi e commissioni saranno pagati a terzi che possono essere collegati alla Società di Gestione o al Depositario

Un Comparto può incorrere in costi e commissioni associati agli Scambi sul rendimento globale. In particolare, un Comparto può pagare commissioni alla controparte, agli agenti o ad altri intermediari che possono essere affiliati al Depositario, al relativo Gestore degli investimenti o alla Società di gestione come compenso per i loro servizi. L'importo di tali commissioni può essere fisso o variabile.

Tutti i ricavi derivanti dagli Scambi sul rendimento globale, al netto dei costi e delle spese operative dirette e indirette, saranno

versati al relativo Comparto.

Le seguenti informazioni saranno rese note nella relazione annuale del Fondo:

- a) l'esposizione di ciascun Comparto ottenuta attraverso tecniche di buona gestione del portafoglio titoli e degli Scambi sul rendimento globale;
- b) l'identità delle controparti di tali tecniche per una buona gestione del portafoglio titoli e degli Scambi sul rendimento globale;
- c) il legame di queste controparti con la Società di Gestione, il relativo Gestore degli Investimenti o il Depositario;
- d) il tipo e l'entità delle garanzie ricevute dai Comparti per ridurre l'esposizione al rischio di controparte;
- e) i ricavi derivanti dalle tecniche di buona gestione del portafoglio titoli e degli Scambi sul rendimento globale per l'intero periodo, con l'imputazione dei costi operativi diretti e indiretti e delle commissioni;
- f) l'identità dei soggetti ai quali tali costi e commissioni sono pagati; e
- g) qualsiasi altra informazione richiesta da SFTR.

III. Fattori di Rischio

L'investimento azionario in un Comparto comporta rischi associati alle possibili variazioni di valore delle Quote, che riflettono le variazioni di valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del Comparto.

A questo proposito, occorre distinguere tra i rischi connessi agli investimenti in azioni e titoli di capitale e titoli di capitale e i rischi connessi agli investimenti in titoli a reddito fisso (obbligazioni).

In generale, le azioni e i titoli di capitale sono più rischiosi dei titoli a reddito fisso. Il rischio maggiore per gli azionisti si spiega con il fatto che essi partecipano direttamente al rischio economico della società; in particolare, i portatori si assumono il rischio di non essere remunerati per il loro investimento azionario. Lo scenario cambia per i detentori di titoli a reddito fisso, che finanziano la società emittente con i conseguenti interessi attivi e il rimborso del capitale investito alla scadenza. Il rischio maggiore è la solvibilità dell'emittente.

Indipendentemente dalla classe di titoli, devono essere considerati i seguenti rischi:

1) Rischi legati alla variazione del valore dei titoli

La variazione del valore dei titoli è strettamente legata alle caratteristiche particolari dell'emittente (situazione finanziaria, previsioni economiche nel settore), e alla tendenza del mercato di riferimento. Per titoli azionari o simili, la variazione del valore è determinata dall'evoluzione dei mercati dei valori mobiliari di riferimento; per i titoli a reddito fisso, la variazione del valore è determinata dall'evoluzione dei tassi d'interesse sui mercati monetari e finanziari.

2) Rischi legati alla liquidità dei titoli

La liquidità dei titoli dipende dalle caratteristiche del mercato su cui sono negoziati. In generale, i titoli negoziati su mercati regolamentati sono più liquidi e, in quanto tali, comportano un minor rischio in quanto sono più facilmente convertibili.

Occorre inoltre notare che il fatto che un titolo non sia quotato in una borsa valori rende più difficile la valutazione del suo valore in quanto ogni valutazione è discrezionale.

3) Rischi legati alla valuta dei titoli

Considerando le notevoli fluttuazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute, gli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'euro presentano rischi maggiori rispetto agli investimenti in valuta europea.

4) Rischi legati ai mercati emergenti

Le operazioni sui mercati emergenti fanno assumere all'investitore considerevoli rischi aggiuntivi in quanto le regole di tali mercati non offrono le stesse garanzie in termini di tutela degli investitori. Occorre poi considerare anche i rischi legati alla situazione politico-economica del paese di origine dell'emittente.

In alcuni paesi esiste il rischio di espropriazione dei beni, sequestro per motivi fiscali, instabilità politica o sociale ovvero sviluppi diplomatici che potrebbero influire sugli investimenti in tali paesi. Le informazioni su alcuni valori mobiliari e alcuni strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari potrebbero essere meno accessibili al pubblico e le entità potrebbero non essere soggette a requisiti in merito a revisione dei conti, contabilità o registrazioni comparabili a quelli a cui alcuni investitori sono abituati.

Seppur in generale aumentando di volume, alcuni mercati finanziari hanno, per la maggior parte, sostanzialmente meno

volume rispetto alla maggior parte dei mercati più sviluppati e i titoli di molte società sono meno liquidi e hanno prezzi più volatili rispetto ai titoli di società comparabili sui mercati più grandi. In molti di tali paesi esistono anche livelli molto diversi di vigilanza e regolamentazione dei mercati, degli istituti finanziari e degli emittenti, rispetto ai paesi sviluppati. Inoltre, i requisiti e i limiti imposti in alcuni paesi agli investimenti da parte di stranieri potrebbero influire sulle prestazioni di alcuni Comparti. Eventuali modifiche delle leggi o delle misure di controllo delle valute intervenute in tempi successivi ad un investimento possono rendere più difficile il rimpatrio dei fondi. Potrebbero anche verificarsi rischi di perdite dovute alla mancanza di sistemi adeguati di trasferimento, pricing, contabilità e custodia dei titoli. Il rischio di frode relativo alla corruzione e al crimine organizzato è rilevante.

I sistemi usati per il regolamento delle operazioni nei mercati emergenti potrebbero non essere così ben organizzati come nei paesi sviluppati. Esiste il rischio che il saldo delle operazioni venga ritardato e che la liquidità o i titoli dei comparti vengano messi a repentaglio a causa del fallimento di tali sistemi. In particolare, le pratiche di mercato potrebbero richiedere l'effettuazione del pagamento prima della ricezione dei titoli acquistati o che un titolo venga consegnato prima della ricezione del prezzo corrispondente. In tali casi, l'inadempienza di un broker o di una banca tramite i quali si doveva eseguire la transazione comporterà una perdita per i Comparti che investono in titoli di paesi emergenti.

L'economia di molti paesi emergenti o di frontiera può dipendere fortemente dal commercio internazionale e, di conseguenza, sono stati e possono continuare ad essere influenzati negativamente dalle barriere commerciali, dagli aggiustamenti gestiti sui valori relativi delle valute e da altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai paesi con cui si scambiano e dagli sviluppi economici internazionali in generale.

5) Rischio paese singolo

I Comparti che essenzialmente investono o hanno un'esposizione in un solo paese avranno una maggiore esposizione ai rischi di mercato, politici, legali, economici e sociali di quel paese rispetto a un Comparto che diversifica il rischio paese in diversi paesi. Vi è il rischio che un determinato paese possa imporre controlli sui cambi e/o sulla conversione o regolamentare in modo tale da perturbare il funzionamento dei mercati di quel paese. Le conseguenze di tali azioni, e di altre quali la confisca dei beni, potrebbero essere di ostacolare il normale funzionamento dei Comparti per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di investimenti ed eventualmente la possibilità di ottenere rimborsi. Gli investimenti in un singolo paese possono comportare una minore liquidità, un maggiore rischio finanziario, una maggiore volatilità e una diversificazione limitata, che possono avere un impatto significativo sulla capacità dei Comparti di acquistare o vendere investimenti ed eventualmente la capacità di soddisfare le richieste di rimborso in modo tempestivo. In alcuni paesi, e per alcuni tipi di investimenti, i costi di transazione sono più elevati e la liquidità è inferiore a quella di altri paesi.

6) Settore e/o concentrazione geografica

I comparti specializzati nell'investire in un particolare settore di mercato o regione geografica sono probabilmente più volatili dei fondi con una gamma più ampia di investimenti. Questo rischio è maggiore in relazione agli investimenti in paesi emergenti e di frontiera che possono subire cambiamenti politici ed economici.

7) Rischi legati all'investimento in altri OICVM/OIC

L'investimento in altri OICVM o altri OIC può portare alla duplicazione di alcuni costi e spese addebitati al Comparto e tali investimenti possono generare un doppio prelievo delle spese e delle commissioni applicate a livello del Fondo e a livello degli OICVM e/o altri OIC in cui esso investe.

8) Rischi legati all'investimento in prodotti derivati

I prodotti derivati comportano una serie di rischi e vincoli. I rischi di questi prodotti dipendono in larga misura dalle posizioni assunte dal Fondo. In alcuni casi la perdita si limita all'importo investito, mentre in altri casi potrebbe essere ancora più rilevante.

L'utilizzo di strumenti derivati come contratti a termine (future), di opzione, buoni di sottoscrizione, future over-the-counter, swap e opzioni su swap su tassi, comporta rischi maggiori. La capacità di utilizzare con successo tali strumenti dipende dalla capacità dei manager di prevedere con precisione

le variazioni dei prezzi di borsa, dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o di altri fattori economici come anche dell'accessibilità dei mercati liquidi. Se le previsioni dei gestori si rivelano errate, ovvero se i derivati non funzionano come previsto, questo potrebbe causare maggiori perdite rispetto al caso in cui questi derivati non fossero utilizzati.

In alcuni casi, l'utilizzo degli strumenti di cui sopra può avere un effetto leva. Tale leva aggiunge ulteriori rischi in quanto le perdite potrebbero essere sproporzionate rispetto all'importo investito in detti strumenti. Questi strumenti sono molto volatili e il loro valore di mercato potrebbe essere soggetto a rilevanti fluttuazioni.

9) Rischi legati all'investimento in titoli di debito

L'investimento in titoli di debito espone l'investitore al rischio di incapacità dell'emittente o del garante di effettuare il rimborso del capitale e degli interessi dell'obbligazione (rischio di credito). Tali titoli possono anche essere soggetti alla volatilità dei prezzi a causa di fattori quali la sensibilità ai tassi di interesse, la percezione del merito di credito dell'emittente da parte del mercato e la liquidità generale del mercato.

I titoli con rating inferiore sono per loro natura più propensi a reagire ad eventi che incidono sul rischio di mercato e di credito rispetto ai titoli con rating superiore che reagiscono principalmente alle fluttuazioni del livello generale dei tassi di interesse. Per ogni Comparto, la Società di gestione prenderà in considerazione sia il rischio di credito sia il rischio di mercato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Per quanto riguarda più specificamente il caso dei Valori Mobiliari complessi, questi possono essere anche più volatili, meno liquidi e più difficili da valutare rispetto ai valori mobiliari meno complessi. I tempi di acquisto e vendita di titoli di debito possono determinare plusvalenze o minusvalenze e il valore dei titoli di debito generalmente varia inversamente rispetto al tasso di interesse corrente.

Un Comparto può investire in titoli conformi alla Normativa 144A, ossia titoli offerti in via confidenziale, che possono essere rivenduti solo a determinati acquirenti istituzionali qualificati (tali termini sono definiti nella legge degli Stati Uniti intitolata "Securities Act of 1933", e successive modifiche). Poiché questi titoli sono negoziati tra un numero limitato di investitori, alcuni titoli che si riferiscono alla normativa 144A possono essere illiquidi e rappresentano un rischio per il portafoglio, in quanto potrebbe non venderli rapidamente o potrebbe farlo in condizioni di mercato avverse.

10) Rischi connessi alle garanzie

Nonostante le garanzie possano essere assunte per mitigare il rischio di inadempienza della controparte, esiste il rischio che le garanzie assunte, in particolare nel caso dei titoli, quando realizzate, possano non generare liquidità sufficiente a compensare i debiti della controparte. Questo può essere dovuto a fattori quali la fissazione impropria dei prezzi delle garanzie, debolezze nella valutazione regolare delle garanzie, movimenti negativi del valore della garanzia, deterioramento del rating del datore della garanzia o illiquidità del mercato in cui la garanzia è negoziata.

Quando la Società di gestione, per conto del Fondo, è a sua volta obbligata ad emettere garanzie con una controparte, sussiste il rischio che il valore delle garanzie che la Società di gestione, per conto del Fondo, offre alla controparte sia superiore alle attività liquide o agli investimenti ricevuti dal Fondo.

In entrambi i casi, in caso di ritardi o difficoltà nel recupero delle attività o della liquidità, delle garanzie fornite alle controparti o ricevute dalle controparti, la Società di gestione, per conto del Fondo, può incontrare difficoltà nel rispondere agli ordini di acquisto o rimborso o nell'adempire agli obblighi di consegna o di acquisto previsti da altri contratti.

Poiché la Società di gestione, per conto del Fondo, può reinvestire la garanzia in contanti che riceve, è possibile che il valore del rimborso della garanzia in contanti reinvestita non sia sufficiente a coprire l'importo da rimborsare alla controparte. In questa circostanza, la Società di gestione, per conto del Fondo, sarebbe tenuta a coprire la perdita di profitto. In caso di reinvestimento di *cash collateral* si applicano tutti i rischi connessi ad un investimento normale.

La garanzia collaterale ricevuta dalla Società di Gestione, per conto del Fondo, può essere tenuta presso il Depositario o un terzo depositario. Quando si detengono tali attività, vi è un rischio di perdita a seguito di eventi quali l'insolvenza o la negligenza del depositario o del sotto-depositario.

11) Rischi connessi agli Scambi sul rendimento globale

Per i contratti degli Scambi sul rendimento globale che non comportano il possesso fisico di titoli, la replica sintetica attraverso contratti di Scambi sul rendimento globale interamente finanziati (o non finanziati) può fornire un mezzo per ottenere un'esposizione a strategie che sono difficili da attuare e che altrimenti sarebbero molto costose e difficilmente accessibili con la replica fisica. Tuttavia, la replica sintetica comporta un rischio di controparte. Se un Comparto effettua operazioni in strumenti derivati over-the-counter, esiste il rischio - al di là del rischio generale di controparte - che la controparte possa essere inadempiente o non essere in grado di adempire pienamente ai propri impegni. Quando il Fondo e uno qualsiasi dei suoi Comparti stipulano contratti di Scambi sul rendimento globale su base netta, i due flussi di cassa vengono compensati e il Fondo o il Comparto riceverà o pagherà, a seconda dei casi, solo l'importo netto dei due pagamenti. I contratti di Scambi sul rendimento globale conclusi su base netta non implicano la consegna fisica degli investimenti, di altre attività sottostanti o del capitale. Di conseguenza, si prevede che il rischio di perdita sui contratti di Scambi sul rendimento globale sarà limitato all'importo netto della differenza tra il tasso di rendimento totale di un investimento di riferimento, un indice o un paniere di investimenti e pagamenti fissi o variabili. Se l'altra parte di un

contratto di Scambi sul rendimento globale è inadempiente, in circostanze normali, il rischio di perdita del Fondo o Comparto interessato è l'importo netto del rendimento totale dei pagamenti che il Fondo o il Comparto ha diritto contrattuale di ricevere.

12) Rischi di controparte

Con riferimento alla conclusione di operazioni con controparti (quali derivati *over-the-counter* o contratti di Scambi sul rendimento globale), sussiste il rischio che una controparte non sia in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali. In caso di inadempienza, fallimento o insolvenza di una controparte, un Comparto può subire ritardi nella liquidazione di posizioni e perdite significative, tra cui una diminuzione del valore dell'investimento durante il periodo in cui il Depositario cerca di far valere i propri diritti, l'incapacità di realizzare il reddito del proprio investimento durante tale periodo e i costi e le spese sostenute per far valere i propri diritti. In tali circostanze, un Comparto può recuperare solo un importo limitato o non ottenere alcun recupero.

Al fine di attenuare il rischio di inadempimento della controparte, alle controparti delle operazioni può essere richiesto di fornire garanzie a copertura delle loro obbligazioni nei confronti del depositario. In caso di inadempimento della controparte, essa perderebbe la garanzia sull'operazione. Tuttavia, la garanzia non sempre copre l'esposizione verso la controparte. Se un'operazione con una controparte non è interamente coperta da garanzia, l'esposizione creditizia del Comparto nei confronti della controparte in tale circostanza sarà superiore a quella che si avrebbe se l'operazione fosse stata interamente coperta da garanzia. Inoltre, vi sono rischi associati alle garanzie e gli investitori dovrebbero tener conto delle informazioni fornite nella sezione "Rischi connessi alle garanzie" di cui sopra.

13) Rischi di custodia

Le attività del Fondo sono detenute dal Depositario e il Fondo è esposto al rischio di perdita delle attività detenute a seguito di insolvenza, negligenza o transazione fraudolenta da parte del Depositario.

14) Rischi legali

Vi è il rischio che gli accordi e le tecniche derivate possano essere rescissi, ad esempio a causa di fallimento, irregolarità o modifiche delle leggi fiscali o contabili. In tali circostanze, la Società di gestione, per conto del Fondo, può essere tenuta a coprire tutte le perdite subite.

Inoltre, alcune operazioni sono concluse sulla base di documenti giuridici complessi. Questi documenti possono essere difficili da far rispettare o, in determinate circostanze, possono essere oggetto di controversia per quanto riguarda la loro interpretazione. Sebbene i diritti e gli obblighi delle parti di un atto giuridico possano, ad esempio, essere disciplinati dal diritto lussemburghese o italiano, in determinate circostanze (come le procedure di insolvenza), altri sistemi giuridici possono applicarsi in via prioritaria e ciò può incidere sull'esecutività delle operazioni esistenti.

15) Rischi operativi

Le operazioni del Fondo (compresa la gestione degli investimenti) sono svolte dai fornitori di servizi menzionati nel presente Prospetto. In caso di fallimento o insolvenza di un fornitore di servizi, gli investitori possono subire ritardi (ad esempio, ritardi nel trattamento delle sottoscrizioni, conversioni e rimborso delle Quote) o altre interruzioni.

16) Mercati di frontiera

Gli investitori dei Comparti devono essere consapevoli dei seguenti rischi associati a un investimento in mercati di frontiera.

Le economie di molti mercati di frontiera possono trovarsi nelle prime fasi dello sviluppo moderno ed essere soggette a cambiamenti repentini e inattesi. In molti casi, i governi mantengono un alto grado di controllo diretto sull'economia e possono intraprendere azioni che hanno un effetto improvviso e diffuso. Inoltre, molte economie di frontiera hanno un elevato grado di dipendenza da un piccolo gruppo di mercati o addirittura da un mercato unico che può rendere tali economie più sensibili agli effetti negativi degli shock interni ed esterni.

I paesi con mercati di frontiera sono anche soggetti a rischi che includono, tra gli altri: mercati mobiliari potenzialmente meno liquidi e meno efficienti; maggiore volatilità dei prezzi; fluttuazioni dei tassi di cambio e controllo dei cambi; maggiore volatilità del valore del debito (in particolare se influenzato dai tassi di interesse); imposizione di restrizioni all'espatrio di fondi o altre attività; meno informazioni pubbliche sugli emittenti; imposizione di tasse; maggiori costi di transazione e custodia; ritardi nei regolamenti e rischio di perdite; difficoltà nell'esecuzione dei contratti; minore liquidità e minori capitalizzazioni di mercato; mercati con minore regolamentazione con conseguente maggiore volatilità dei prezzi delle azioni; diverse norme contabili e informative; interferenze governative; maggiore inflazione; incertezze sociali, economiche e politiche; il rischio di nazionalizzazione ed espropriazione dei beni e il rischio di guerra. Anche le leggi e i regolamenti che interessano queste economie si trovano in una fase iniziale di sviluppo e non sono così ben consolidate come le leggi

e i regolamenti dei paesi industrializzati. Le leggi e le normative sui valori mobiliari nei mercati di frontiera sono relativamente più recenti di quelle dei mercati più sviluppati e possono essere soggette a interpretazione. Nel caso di una controversia in materia di titoli che coinvolga una parte locale e una parte straniera, è probabile che si applichino le leggi locali. Il sistema giudiziario potrebbe non essere così trasparente ed efficace come i sistemi giudiziari nelle giurisdizioni più sviluppate e non vi è alcuna garanzia di ottenere l'effettiva applicazione dei diritti attraverso procedimenti giudiziari e, in generale, le sentenze di tribunali stranieri potrebbero non essere riconosciute. Gli investimenti esteri nei mercati dei valori mobiliari di frontiera e le leggi vigenti in materia di valori mobiliari possono essere ancora soggetti a interpretazioni diverse e/o sono stati sviluppati per regolamentare gli investimenti diretti di stranieri piuttosto che gli investimenti di portafoglio in titoli quotati in borsa. Il quadro normativo dei mercati mobiliari potrebbe non essere così ben definito come quello di molti dei principali mercati azionari mondiali e potrebbe pertanto essere soggetto a un livello inferiore di vigilanza regolamentare. La regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari dei mercati di frontiera potrebbe inoltre comportare un livello di vigilanza e di applicazione delle norme inferiore a quello dei mercati più sviluppati. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le questioni politiche e le situazioni diplomatiche, nonché i fattori sociali dei paesi di frontiera possono avere un impatto sulle prestazioni del relativo Comparto. L'economia dei mercati di frontiera potrebbe aver vissuto periodi di inflazione sostanziale, svalutazioni valutarie e recessioni economiche, che possono avere effetti negativi sull'economia e sui mercati mobiliari di questi paesi. La performance del Comparto può essere influenzata da incertezze quali i cambiamenti nel loro governo o nelle loro politiche di investimento interno, la tassazione e le restrizioni al rimpatrio della valuta e altri sviluppi nelle leggi e nei regolamenti dei paesi di frontiera. Il patrimonio del Comparto può essere influenzato da altre incertezze o sviluppi politici o diplomatici, dall'instabilità sociale e religiosa e da altre considerazioni. Le borse dei paesi di frontiera possono avere un volume di scambi relativamente inferiore a quello delle borse dei paesi industrializzati e le capitalizzazioni di mercato delle società quotate potrebbero essere relativamente inferiori a quelle delle società quotate in borsa nei mercati sviluppati. Le azioni ordinarie quotate di molte società in mercati di frontiera possono quindi essere molto meno liquide e soggette a spread di acquisto e di vendita più elevati e possono subire una volatilità significativamente maggiore rispetto a quelle delle società quotate in borse dei mercati industrializzati.

17) Note di partecipazione

Le note partecipative note anche come p-notes sono strumenti finanziari che possono essere utilizzati da alcuni Comparti per acquisire esposizione ad un investimento azionario o ad un investimento azionario in un mercato locale in cui la proprietà diretta non è consentita o non è facilmente accessibile per i Comparti interessati. I Comparti interessati possono acquisire esposizione agli investimenti attraverso le *p-notes*, che sono emesse da banche, intermediari negoziatori o altre controparti. Le P-notes sono trattate come valori mobiliari se sono quotate per la negoziazione in una borsa regolamentata, ma la quotazione non garantisce la liquidità effettiva. Le P-notes possono comportare un'esposizione sia a titoli liquidi, sia illiquidi e possono negoziare a prezzi inferiori al valore dei titoli sottostanti. Le P-notes possono comportare l'esposizione a titoli sospesi dalla negoziazione, il che può influire negativamente sulla capacità dei Comparti interessati di uscire dal proprio investimento in p-notes a un prezzo favorevole. I Comparti che investono in p-notes possono non disporre di alcuni dei diritti (come i diritti di voto) che avrebbero se possedessero direttamente i titoli sottostanti. Se l'emittente delle p-notes non è in grado o non è disposto ad onorare i propri obblighi nei confronti del Comparto in questione, il Comparto può perdere denaro. Pertanto, gli investimenti in p-notes comportano un rischio di controparte nei confronti dell'emittente delle p-notes. I compartimenti che investono in p-notes sono quindi esposti non solo alle variazioni del valore del titolo sottostante, ma anche al rischio di insolvenza della controparte, che, in caso di insolvenza della controparte, può comportare la perdita dell'intero valore di mercato dell'investimento.

18) Rischi legati agli investimenti nell'area MENA

I paesi del Medio Oriente e del Nord Africa ("MENA") possono avere livelli particolarmente elevati di rischi dei mercati emergenti. A causa della situazione politica ed economica in Medio Oriente e Nord Africa, i mercati dei paesi MENA presentano un rischio relativamente alto di instabilità politica. Alcuni di questi mercati MENA possono rimanere chiusi per diversi giorni di seguito (ad esempio in concomitanza di celebrazioni religiose), e le date esatte di chiusura del mercato potrebbero non essere note in anticipo. Ciò potrebbe ostacolare il normale funzionamento di un Comparto per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di investimenti. Mentre la Società di gestione deve garantire che in circostanze normali i Comparti dispongano di liquidità sufficiente per soddisfare

le richieste di rimborso in conformità alle disposizioni del presente Prospetto, il rischio di sospensione dei rimborsi in un Comparto che investe nei mercati MENA può essere maggiore rispetto ai Comparti che investono nei principali mercati mondiali.

19) Rischi legati all'investimento in titoli in sofferenza e titoli in default

Titoli in sofferenza

L'investimento in titoli in sofferenza può comportare rischi supplementari per un Comparto. Tali titoli sono considerati prevalentemente speculativi per quanto riguarda la capacità dell'emittente di pagare gli interessi e rimborsare il capitale o di rispettare le altre condizioni indicate nei documenti di emissione per un periodo di tempo prolungato. Generalmente non sono garantiti e possono essere subordinati rispetto ad altri titoli in circolazione e creditori dell'emittente. Sebbene questi strumenti possano presentare determinate qualità e protezioni, tali caratteristiche non ne controbilanciano le incertezze significative o l'esposizione elevata alle condizioni avverse. Un Comparto può quindi perdere completamente il proprio investimento, essere obbligato ad accettare liquidità o titoli per un importo inferiore al suo investimento iniziale e/o essere costretto ad accettare la distribuzione del pagamento su un periodo più lungo. Il recupero degli interessi e del capitale può comportare spese aggiuntive a carico del Comparto. In tali circostanze, i rendimenti generati dagli investimenti del Comparto non possono compensare adeguatamente i portatori di quote per i rischi assunti.

Titoli in default

L'investimento in titoli in default può comportare rischi supplementari per un Comparto. Il fallimento di un emittente o di una controparte può comportare perdite per il Comparto. Il rischio emittente riguarda l'impatto della situazione specifica dell'emittente in questione, che incide sul prezzo di un titolo in linea con il contesto generale dei mercati dei capitali. Neanche l'accurata selezione dei titoli permette di eliminare completamente il rischio di perdite derivanti dal fallimento degli emittenti. I titoli con un rating elevato al momento dell'acquisto possono essere declassati a titoli in sofferenza o in default ed esporre un Comparto ai rischi associati a tali strumenti.

20) Rischi legati all'utilizzo dell'effetto leva

Un Comparto può ricorrere all'effetto leva, ossia contrarre un prestito per l'acquisto di titoli e attivi in misura superiore al valore patrimoniale del Comparto. Se il costo del finanziamento è inferiore al rendimento netto generato dagli strumenti acquistati, il Comparto può incrementare la propria performance. Tuttavia, l'utilizzo dell'effetto leva espone il Comparto a rischi aggiuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) maggiori perdite potenziali sull'investimento effettuato mediante ricorso all'effetto leva; (ii) aumento della spesa per interessi e diminuzione della copertura del debito in caso di aumento dei tassi d'interesse e/o (iii) richieste anticipate di reintegro dei margini che possono obbligare il Comparto a liquidare una parte dei suoi investimenti (il che può verificarsi in un momento in cui detti investimenti risulta no posti sotto pressione dai mercati, comportando la liquidazione a prezzi inferiori a quelli corrisposti all'atto dell'acquisto).

21) Rischio di volatilità

Il rischio di volatilità comporta che il valore degli investimenti del Comparto o il Valore netto d'inventario per Quota possano variare, talvolta in modo significativo e per un breve periodo di tempo. Tale volatilità può altresì incidere sugli importi disponibili per la distribuzione ai Portatori di quote. Come indicatore di rischio, maggiore è la volatilità dei rendimenti, maggiore è la probabilità che i rendimenti differiscano da quelli attesi in un determinato periodo di tempo. Gli investimenti in titoli azionari che offrono un'esposizione ai mercati emergenti presentano tradizionalmente una volatilità prossima all'estremità superiore dello spettro.

22) Benchmark di Rischio

Laddove un Comparto adotti l'approccio del VaR Relativo, il value at risk del Benchmark di Rischio dovrebbe essere rappresentativo del VaR del Comparto. Un Benchmark di Rischio con un VaR elevato significa che il Comparto tende ad avere un'esposizione significativa al rischio di mercato.

23) Rischi legati alle politiche di investimento con un approccio ESG (criteri "Ambientali, sociali e di governance")

I Comparti che perseguono un approccio ESG utilizzano alcuni criteri ESG nell'ambito della loro strategia di investimento, come stabilito dalle rispettive entità incaricate dell'analisi ESG e come descritto nelle rispettive politiche di investimento.

L'uso di criteri ESG può incidere sulla performance di un Comparto, che può quindi avere una performance diversa rispetto ad altri Comparti con una politica di investimento simile, ma che non tengono conto dei criteri ESG. L'adozione di un approccio ESG basato su criteri di esclusione può indurre il Comparto in questione a non cogliere l'opportunità di acquistare determinati titoli quando sarebbe vantaggioso farlo, e/o a vendere titoli a causa delle loro caratteristiche ESG quando sarebbe svantaggioso farlo. Nel caso in cui le caratteristiche ESG di un titolo detenuto da un Comparto cambino, inducendo la Società di gestione o il Gestore degli investimenti a vendere il titolo in questione, né il Comparto, né la Società di gestione, né il Gestore degli investimenti né il Consulente per gli investimenti, se del caso, saranno responsabili di tale cambiamento.

I criteri di esclusione utilizzati potrebbero non corrispondere alla visione etica soggettiva specifica di ciascun investitor e.

Nel valutare un titolo o un emittente secondo i criteri ESG, la Società di gestione si basa su informazioni e dati forniti da terzi che la consigliano e che possono quindi essere incompleti, inesatti o non disponibili. Di conseguenza, sussiste il rischio che la Società di gestione possa valutare un titolo o un emittente in modo errato. Vi è inoltre il rischio che la Società di gestione possa non applicare correttamente i criteri ESG o che un Comparto possa avere un'esposizione indiretta nei confronti di emittenti che non soddisfano i criteri ESG utilizzati in quel Comparto. I Comparti, la Società di gestione, i Gestori degli investimenti e i Consulenti per gli investimenti non dichiarano o garantiscono, né esplicitamente né implicitamente, l'imparzialità, l'accuratezza, la precisione, la ragionevolezza e la completezza della valutazione ESG.

24) Rischi legati a special purpose acquisition companies (SPAC)

Alcuni Comparti possono investire direttamente o indirettamente in special purpose acquisition companies (SPAC) o entità simili per scopi speciali soggette a una serie di rischi diversi rispetto a quelli tradizionalmente associati ad altri titoli azionari. Una SPAC è una società quotata in borsa che raccoglie capitali di investimento allo scopo di concludere operazioni di acquisizione e fusione con una società esistente.

La struttura delle SPAC può essere complessa. Le SPAC possono comportare diversi rischi come i rischi di diluizione, liquidità, conflitti d'interesse o l'incertezza sull'identificazione, la valutazione e l'idoneità della società target. Inoltre, gli investitori in SPAC sono soggetti a taluni rischi, ad esempio: (i) la SPAC potrebbe non essere in grado di individuare o acquisire società target entro le scadenze previste; (ii) la SPAC potrebbe non aver identificato, selezionato o contattato alcuna potenziale società target al momento dell'investimento; (iii) la SPAC potrebbe non essere in grado di realizzare un'aggregazione aziendale o acquisire una società target, ovvero tale aggregazione o acquisizione potrebbe non avere successo a causa, ad esempio, del rifiuto della fusione da parte degli azionisti della SPAC o dell'incapacità della SPAC di soddisfare le condizioni di chiusura richieste; (iv) gli attivi potrebbero essere soggetti a rivendicazioni di terzi contro la SPAC; (v) le SPAC sono strutturate come società "blank check" quotate in borsa e agli investitori delle SPAC potrebbe non essere concesso alcun diritto o beneficio ai sensi della legge applicabile; (vi) la SPAC probabilmente completerà una sola aggregazione aziendale, il che fa sì che i suoi rendimenti e le sue prospettive future dipendano esclusivamente dalla performance di un'unica attività acquisita; e (vii) il valore di qualsiasi attività target, compreso il prezzo delle sue azioni come società quotata, potrebbe diminuire in seguito alla sua acquisizione da parte di tale SPAC.

Le SPAC non hanno una storia operativa o un'attività corrente diversa da quella di perseguire i loro fini di acquisizione, e il valore dei loro titoli dipende nello specifico dalla capacità del management della SPAC di individuare un possibile obiettivo di fusione e di completare l'acquisizione. Alcune SPAC possono effettuare acquisizioni solo in determinati settori o in determinate regioni, e questo può aumentare la volatilità delle loro quotazioni. Inoltre, questi titoli, che possono essere negoziati nel mercato OTC, possono essere considerati illiquidi e/o essere soggetti a restrizioni di rivendita.

4. Gestione ed organizzazione

I. Società di Gestione

Il Fondo è gestito per conto dei Portatori di quote dalla Società di gestione.

La Società di Gestione è un società per azioni (*Société Anonyme*) di diritto lussemburghese costituita il 24 dicembre 1999 e denominata "Azimut Investments S.A.". La sua sede sociale è situata a 2A rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Lo Statuto è stato depositato al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo il 21 gennaio 2000 e pubblicato nel Mémorial il 15 marzo 2000. La Società di gestione funge da società di gestione di altri fondi di investimento. I nomi di questi altri fondi sono disponibili su richiesta.

Lo Statuto è stato modificato l'ultima volta in data 22 maggio 2020..

La Società di gestione è iscritta nel Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo con il numero B 73.617.

L'obiettivo della Società di Gestione è la gestione collettiva degli OICVM di diritto lussemburghese o straniero, secondo la Direttiva OICVM come anche altri organismi di investimento collettivo o fondi comuni di investimento secondo il diritto lussemburghese e/o straniero che non sono inclusi in tale direttiva.

La Società di gestione svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- Gestione degli investimenti del Fondo;
- Amministrazione:
 - a) servizi legali e di contabilità per il Fondo;
 - b) gestione delle richieste di informazione dei clienti;
 - c) valutazione del portafoglio e determinazione del prezzo delle Quote;
 - d) controllo di conformità normativa;
 - e) registro dei portatori di quote;
 - f) distribuzione dei ricavi, ove applicabile;
 - g) emissione, rimborso e conversione delle Quote;
 - h) redazione e risoluzione dei contratti;
 - i) tenuta registri;
- Commercializzazione.

La Società di Gestione è responsabile delle funzioni di amministrazione centrale del Fondo, come la contabilità del Fondo, il calcolo del Valore netto d'inventario delle Quote, i servizi di sottoscrizione, rimborso e conversione e registrazione delle Quote e supervisiona altresì la distribuzione di tutti gli avvisi, conti, notifiche e altri documenti ai Portatori di quote.

La Società di Gestione ha delegato alcune funzioni amministrative, di distribuzione e di gestione degli investimenti a fornitori di servizi specializzati, come meglio descritto nel presente Prospetto Informativo.

La Società di Gestione ha stipulato contratti con terzi secondo i quali gli intermediari pagano per i beni e i servizi (ad es. di ricerca, consulenza, informatici) ricevuti dalla Società di Gestione. Tutti i beni e i servizi inclusi in questi contratti sono necessari per lo svolgimento dell'attività di gestione dei fondi della Società di Gestione, in quanto è per conto del Fondo che tutte le operazioni di compravendita sono proposte e sfruttate a tale scopo.

Le condizioni contrattuali e i metodi usati per questi servizi garantiscono che le operazioni effettuate per conto del Fondo non avvengano mai a condizioni sfavorevoli, considerato che l'intermediario è obbligato a ottenere le condizioni di "migliore esecuzione" per la Società di Gestione.

Il capitale sociale interamente versato della Società di Gestione è pari ad EUR 1.125.000 al 31 dicembre 2017, rappresentato da 1.125 azioni nominative del valore di EUR 1.000 ciascuna. Lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite della società di gestione sono inclusi nelle relazioni annuali del Fondo.

La Società di gestione svolge le funzioni derivanti dalla sua condizione di ente promotore del Fondo, ai sensi della US Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA").

In conformità alla Direttiva OICVM e agli articoli 111-bis e 111-ter della Legge del 2010, la Società di Gestione ha stabilito una politica retributiva per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sui profili di rischio della Società di Gestione o del Fondo. Tali categorie di personale comprendono i membri del Consiglio di amministrazione, i responsabili della gestione corrente, i gestori responsabili della gestione del portafoglio del Fondo e dei Comparti, le funzioni di controllo interno, i responsabili della gestione/gestione degli investimenti, dell'amministrazione, del marketing, delle risorse umane e del sistema informatico, gli analisti e tutti i dipendenti che percepiscono una retribuzione complessiva che li colloca nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei dipendenti che assumono poteri decisionali e rischi, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio della Società di gestione o sui profili di rischio degli OICVM da essa gestiti.

La politica retributiva è conforme e promuove una sana ed efficace gestione del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi incompatibile con i profili di rischio del Fondo e dei suoi Comparti o con il suo Regolamento di gestione e non impedisce alla Società di gestione di adempiere al suo obbligo di agire nel migliore interesse del Fondo. La politica retributiva comprende una valutazione dei risultati in un quadro pluriennale adeguato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori del Fondo, al fine di garantire che sia basata sui risultati a lungo termine del Fondo e sui rischi di investimento. La remunerazione variabile si basa anche su una serie di altri fattori qualitativi e quantitativi. La politica retributiva prevede un adeguato equilibrio

tra le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva.

La politica retributiva è stata finalizzata a promuovere una buona gestione del rischio e a scoraggiare l'assunzione di rischi oltre il livello di rischio ammesso dal Gruppo Azimut, tenendo conto dei profili di investimento dei fondi gestiti, nonché ad attuare misure volte ad evitare conflitti di interesse. La politica retributiva viene rivista annualmente.

La politica retributiva aggiornata della Società di gestione, compresa, ma non solo, una descrizione delle modalità di calcolo dei compensi e dei benefici, nonché l'identità dei responsabili dell'attribuzione dei compensi e dei benefici, è disponibile sul sito web <http://www.azimut-group.com/en/international-presence/az-fund-management>. Una copia cartacea è a disposizione gratuitamente su semplice richiesta presso la sede sociale della Società di gestione.

II. Gestore(i) degli investimenti

La Società di gestione può delegare in tutto o in parte i suoi compiti di gestione del portafoglio a uno o più Gestori degli investimenti, se e secondo quanto indicato nelle schede dei Comparti.

Il Gestore degli investimenti ha la facoltà di acquistare e cedere i titoli del/i Comparto/i per i quali è stato nominato gestore degli investimenti, nel rispetto e in conformità ai requisiti legali e regolamentari applicabili al Fondo e alle linee guida ricevute di volta in volta dalla Società di gestione, nonché in conformità agli obiettivi e alle restrizioni d'investimento del/i Comparto/i. Mentre il Gestore degli Investimenti deve agire rigorosamente nel migliore interesse dei Portatori di quote, i singoli Portatori di quote non saranno coinvolti nelle attività di gestione degli investimenti.

Il Gestore o i Gestori degli investimenti e la Società di gestione hanno stipulato un contratto di gestione degli investimenti (il "Contratto di gestione degli investimenti").

Il Gestore degli Investimenti può anche nominare uno o più Consulenti agli Investimenti che lo consigliano nella gestione del portafoglio di uno o più Comparti.

III. Consulente per gli Investimenti

Al fine di stabilire gli obiettivi e le politiche di investimento di ciascun Comparto, ma anche di ricevere consigli sugli investimenti del patrimonio del Fondo, la Società di Gestione o il relativo Gestore degli investimenti potrebbero richiedere l'assistenza di uno o più consulenti per gli investimenti.

I diritti e gli obblighi del Consulente per gli Investimenti sono definiti da uno o più contratti (i "Contratti di Consulenza per gli Investimenti").

Per i servizi resi, il/i consulente/i agli investimenti riceve/ricevono una commissione di consulenza, conformemente alle disposizioni del contratto o dei contratti di consulenza in materia di investimenti.

Se applicabile, il nome del/dei Consulente/i per gli Investimenti è indicato nelle schede dei Comparti.

IV. Distributore

La Società di gestione può nominare distributori (i "Distributori") nei paesi in cui sono distribuite le Quote. I Distributori riceveranno il giusto compenso.

In conformità alle leggi locali dei paesi in cui sono distribuite le Quote, i Distributori possono, con l'autorizzazione della Società di gestione, agire in qualità di incaricato per conto degli investitori (i candidati sono intermediari che mantengono i contatti tra gli investitori e gli OIC da loro scelti). In questo ruolo, i Distributori sottoscriveranno o riscatteranno le Quote a proprio nome ma, in qualità di incaricato, agiranno per conto dell'investitore. Detto questo, salvo diversa indicazione della legislazione locale, gli investitori hanno il diritto di investire direttamente nel Fondo senza ricorrere al servizio di un incaricato. Inoltre, gli investitori che scelgono di sottoscrivere le Quote così sottoscritte per il tramite di una persona designata mantengono un diritto diretto sulle Quote così sottoscritte.

Tuttavia, va osservato che il comma precedente non si applica nel caso in cui i servizi dell'incaricato siano indispensabili, o addirittura obbligatori per motivi giuridici e regolamentari o per pratiche vincolanti.

Le funzioni di incaricato possono essere esercitate esclusivamente da professionisti del settore finanziario, secondo la legge lussemburghese, residenti in un paese membro di una Financial Action Task Force (FATF - Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali). L'elenco e i dettagli delle candidature sono disponibili presso la sede legale della Società di gestione.

5. Revisore dei Conti del Fondo e della Società di Gestione

Le relazioni finanziarie del Fondo e i conti della Società di gestione sono verificati da Ernst & Young Inc., con sede legale in 35E, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, in qualità di Revisore dei conti del Fondo e della Società di gestione.

6. Depositario, Agente di Pagamento, Conservatore del Registro, Agente di Trasferimento e Agente Amministrativo

BNP Paribas, succursale di Lussemburgo è stata nominata Depositario del Fondo in virtù di un contratto scritto (il "Contratto di deposito") tra BNP Paribas, succursale di Lussemburgo (il "Depositario") e la Società di gestione.

BNP Paribas, succursale di Lussemburgo è una succursale di BNP Paribas SA. BNP Paribas SA è una banca autorizzata costituita in Francia come Société Anonyme (società per azioni), iscritta nel Registre du commerce et des sociétés Paris (Registro delle imprese e del commercio di Parigi) con il n. 662 042 449, autorizzata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e controllata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF), con sede legale all'indirizzo 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi, Francia, che agisce tramite la sua succursale lussemburghese con sede all'indirizzo 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta nel Registro delle imprese e del commercio di Lussemburgo con il n. B23968 e sottoposta alla supervisione della CSSF.

Il Depositario svolge tre tipi di funzioni, vale a dire (i) le funzioni di vigilanza (come definite all'articolo 34(1) della Legge del 2010, (ii) il controllo dei flussi di cassa del Fondo (come previsto dall'articolo 34(2) della Legge del 2010 e (iii) la custodia delle attività del Fondo (come previsto dall'articolo 34(3) della Legge del 2010).

Nell'ambito delle sue funzioni di sorveglianza, il Depositario è tenuto a:

- (1) assicurare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione di quote per conto del Fondo siano effettuati in conformità alla Legge del 2010 e al Regolamento di gestione del Fondo;
- (2) assicurarsi che il calcolo del valore delle Quote sia effettuato conformemente alla Legge del 2010 e al Regolamento di Gestione del Fondo;
- (3) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, agendo per conto del Fondo, a meno che siano contrarie alla Legge del 2010 o al Regolamento di Gestione del Fondo;
- (4) assicurarsi che nelle operazioni sulle attività del Fondo il controvalore sia rimesso al Fondo nei termini d'uso consueti;
- (5) assicurarsi che i ricavi del Fondo siano ripartiti conformemente alla Legge del 2010 e al suo Regolamento di gestione.

L'obiettivo prioritario del Depositario è quello di proteggere gli interessi dei Portatori di quote del Fondo, che prevalgono sempre sugli interessi commerciali.

Possono insorgere conflitti di interesse se e quando la Società di gestione intrattiene altri rapporti commerciali con BNP Paribas, succursale di Lussemburgo, parallelamente alla nomina di BNP Paribas, succursale di Lussemburgo in qualità di Depositario.

Tali altri rapporti d'affari possono comprendere servizi relativi

- all'esternalizzazione/delega di funzioni di *middle* o *back office* (ad esempio, elaborazione degli scambi, mantenimento della posizione, investimento nel post-negoiazione, monitoraggio della conformità, gestione delle garanzie, valutazione OTC, amministrazione dei fondi, calcolo del valore netto d'inventario, trasferimento; agenzia, servizi di negoziazione dei fondi) laddove BNP Paribas o le sue affiliate agiscano in qualità di agenti della Società di gestione, oppure
- Selezione di BNP Paribas, succursale di Lussemburgo o delle sue affiliate come controparte o fornitore di servizi accessori per questioni quali l'esecuzione dei cambi, il prestito su titoli, il finanziamento ponte.

Il Depositario è tenuto a garantire che qualsiasi operazione relativa a tali relazioni d'affari tra il Depositario e un'entità all'interno dello stesso gruppo del Depositario sia condotta alle normali condizioni di mercato e sia nel migliore interesse dei Portatori di quote.

Al fine di affrontare eventuali situazioni di conflitto di interessi, il Depositario ha attuato e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse, mirante in particolare a:

- individuare e analizzare le potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitto di interessi:
 - o basandosi sulle misure permanenti in vigore per affrontare i conflitti di interesse, quali la separazione delle funzioni, la separazione delle linee di reporting, le liste degli insider per i membri del personale,
 - o attuando una gestione caso per caso per (i) adottare le misure preventive adeguate, quali la stesura di un nuovo elenco di vigilanza, l'attuazione di una nuova muraglia cinese (ovvero separando funzionalmente e gerarchicamente l'esercizio delle sue funzioni di Depositario da altre attività), assicurando che le operazioni siano svolte alle normali condizioni di mercato e/o informando i Portatori di quote del Fondo, o (ii) rifiutare di svolgere l'attività che origina il conflitto di interessi;
 - o attuando una politica deontologica;
 - o registrando una cartografia dei conflitti di interesse che consenta di creare un inventario delle misure permanenti adottate per tutelare gli interessi del Fondo; oppure
 - o istituendo procedure interne in relazione, ad esempio, (i) alla nomina di fornitori di servizi che possono generare conflitti di interesse, (ii) a nuovi prodotti/attività del Depositario per valutare qualsiasi situazione che comporti un conflitto di interessi.

Nel caso in cui tali conflitti di interesse dovessero insorgere, il Depositario si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tali conflitti di interesse in modo equo (tenendo conto dei rispettivi obblighi e doveri) e per garantire che il Fondo e i Portatori di quote siano trattati in modo equo.

Il Depositario può delegare a terzi la custodia delle attività del Fondo alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicabili e dalle disposizioni del Contratto di deposito. Il processo di nomina di tali delegati e la loro continua supervisione segue i più elevati standard qualitativi, tra cui: la gestione di qualsiasi potenziale conflitto di interessi che dovrebbe derivare da tale nomina. Tali delegati devono essere soggetti ad un'efficace regolamentazione prudenziale (compresi i requisiti patrimoniali minimi, la vigilanza nella giurisdizione interessata e l'audit periodico esterno) per la custodia degli strumenti finanziari. Tale delega non incide sulla responsabilità del Depositario.

Un potenziale rischio di conflitto di interessi può verificarsi in situazioni in cui i delegati possono instaurare o avere una relazione commerciale e/o commerciale separata con il depositario parallelamente alla relazione di delega di custodia.

Al fine di prevenire tali potenziali conflitti di interesse dalla cristallizzazione, il Depositario ha attuato e mantiene un'organizzazione interna in cui tali relazioni commerciali e/o commerciali separate non hanno alcuna influenza sulla scelta del delegato o sul controllo dell'operato dei delegati nell'ambito dell'accordo di delega.

L'elenco di questi delegati e sottodelegati per le sue funzioni di custodia è disponibile sul sito web <https://securities.cib.bnpparibas/app/uploads/sites/3/2021/11/ucitsv-list-of-delegates-sub-delegates-en.pdf>.

Tale elenco può essere aggiornato di volta in volta.

Informazioni aggiornate sui doveri di custodia del Depositario, l'elenco delle deleghe e subdeleghe e dei conflitti di interesse che possono sorgere, possono essere ottenute gratuitamente e su richiesta presso il Depositario.

BNP Paribas, succursale di Lussemburgo, in quanto parte di un gruppo che fornisce ai clienti una rete mondiale con copertura di diversi fusi orari, può affidare parti dei suoi processi operativi ad altre società del Gruppo BNP Paribas e/o a terzi, pur mantenendo la responsabilità finale in Lussemburgo. In particolare, le società situate in Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia, Stati Uniti, Canada, Singapore, Jersey, Regno Unito, Lussemburgo, Germania, Irlanda e India sono coinvolte nel supporto all'organizzazione interna, ai servizi bancari, all'amministrazione centrale e al servizio di agente di trasferimento. Ulteriori informazioni sul modello operativo internazionale di BNP Paribas, succursale di Lussemburgo, sono disponibili su richiesta presso la Società e/o la Società di gestione.

Informazioni aggiornate sui doveri del Depositario e sui conflitti di interesse che possono sorgere sono a disposizione degli

investitori su richiesta.

La Società di gestione che agisce per conto del Fondo può sollevare il Depositario dalle sue funzioni con novanta (90) giorni di preavviso scritto al Depositario. Parimenti, il Depositario può dimettersi dalle proprie funzioni con novanta (90) giorni di preavviso scritto alla Società di Gestione. In tal caso, si deve nominare un nuovo depositario per svolgere le funzioni e assumere le responsabilità del depositario, come definito nell'accordo firmato a tal fine. La sostituzione del depositario avviene entro due mesi.

Con un accordo amministrativo, BNP Paribas, succursale di Lussemburgo è stata inoltre nominata dalla Società di gestione quale Agente amministrativo, Conservatore del registro e Agente di trasferimento del Fondo. In quanto tale, BNP Paribas, succursale di Lussemburgo è responsabile delle funzioni amministrative generali richieste dalla legge lussemburghese, del calcolo del Valore netto d'inventario e della tenuta della contabilità del Fondo.

In qualità di Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, BNP Paribas, succursale di Lussemburgo è responsabile della gestione dell'emissione, della conversione e del rimborso delle Quote e della tenuta del registro dei Portatori di quote.

7. Diritti dei portatori di Quote

Qualsiasi persona fisica o giuridica, può divenire Portatore di quote e acquisire una o più Quote dei vari Comparti corrispondendo il prezzo di sottoscrizione calcolato secondo i metodi indicati ai capitoli 9 e 12.

Tutte le quote della stessa classe di quote hanno gli stessi diritti. Le Quote di diversi Comparti, se esistenti, e/o diverse Classi di Quote possono avere un valore diverso.

I Portatori di quote hanno il diritto di comproprietà sul patrimonio del relativo Comparto. Sottoscrivendo una o più Quote, i Portatori di quote anche accettano pienamente i termini del Prospetto Informativo e il Regolamento di gestione.

In caso di comproprietà, nonché di nuda proprietà e usufrutto di Quote, una persona sarà designata a rappresentarle nei confronti della Società di Gestione e del Depositario. I diritti dei Portatori di quote possono essere sospesi fino a quando queste condizioni siano soddisfatte.

Un partecipante o successore non ha la facoltà di richiedere la liquidazione o la

divisione del Fondo. Non saranno organizzate assemblee generali annuali dei

Portatori di quote.

La Società di gestione richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che qualsiasi investitore avrà la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di investitore in modo diretto, nei confronti del Fondo, solo se l'investitore stesso è incluso nel suo portafoglio nel registro dei Portatori di quote. Quando un investitore sottoscrive il Fondo tramite un intermediario che investe nel Fondo a nome proprio ma per conto dell'investitore, può non sempre essere possibile per gli investitori esercitare alcuni diritti direttamente nei confronti del Fondo. Gli investitori dovrebbero chiedere consiglio al loro intermediario sui loro diritti nel Fondo.

8. Classi di Quote

Il Consiglio può creare diverse Classi di Quote all'interno di ciascun Comparto, ciascuna con una o più caratteristiche distinte, quali, ad esempio, una specifica struttura di commissioni di emissione o di rimborso, una specifica struttura di commissioni di gestione, una speciale politica di distribuzione, specifici criteri di idoneità degli investitori, uno specifico rischio di copertura valutaria o qualsiasi altro criterio specificato nella scheda del Comparto.

Le quote saranno emesse in forma registrata solo attraverso l'iscrizione nel registro dei Portatori di quote. Ai Portatori di quote non possono essere rilasciati certificati di quote.

La tabella riportata nell'apposita appendice fornisce il dettaglio delle differenze tra le varie tipologie di Quote.

Ulteriori informazioni sulle Classi coperte dal rischio di cambio:

Con riferimento alla copertura del rischio di cambio, le Classi sono così classificabili:

1. Classi che cercano di ridurre l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la Valuta di riferimento della Classe e la Valuta di base del Comparto ("Classi coperte");
2. Classi che non mirano a minimizzare l'impatto della fluttuazione del tasso di cambio tra la Valuta di riferimento della Classe e la Valuta di base del Comparto ("Classi non hedged").

Sebbene le Classi coperte abbiano lo scopo di proteggere gli investitori da perdite dovute a movimenti sfavorevoli dei tassi di interesse, la detenzione di queste Quote può anche limitare i benefici per gli investitori in caso di movimenti favorevoli dei tassi di interesse. Gli investitori devono tenere presente che la copertura valutaria non eliminerà completamente il rischio di cambio, né fornirà una copertura precisa, e come tale, gli investitori possono avere esposizioni a valute diverse dalla valuta della relativa Classe coperta.

Le posizioni coperte sono in corso di revisione al fine di garantire che (i) le posizioni sovra coperte non eccedenti il 105% del Valore netto d'inventario delle Classi coperte e (ii) le posizioni sotto coperte non siano inferiori al 95% della quota del Valore netto d'inventario delle Classi coperte.

Il Valore netto d'inventario delle Classi coperte non evolverà necessariamente nello stesso modo del Valore netto d'inventario delle Classi non hedged.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che l'utilizzo di operazioni di copertura valutaria comporta costi che saranno sostenuti dalla relativa Classe coperta. Tuttavia, non esiste una separazione legale delle passività tra le Classi dello stesso Comparto. Qualora un Comparto sia composto da più Classi coperte da copertura valutaria, sussiste il rischio che, in determinate circostanze, altre Classi di un Comparto siano esposte a passività derivanti da operazioni di copertura dell'esposizione valutaria che incidono negativamente sul Valore netto d'inventario delle altre Classi. Un elenco aggiornato delle Classi a rischio di contagio può essere richiesto alla Società di gestione.

9. Emissione e prezzo di sottoscrizione delle Quote

Le richieste di sottoscrizione di Quote dei vari Comparti possono essere effettuate ad ogni Giorno di Calcolo tramite l'Agente di Trasferimento. La Società di Gestione può nominare altri istituti finanziari o intermediari affinché ricevano le sottoscrizioni e le trasmettano al Depositario per l'esecuzione. Non è possibile effettuare sottoscrizioni tramite il/i consulente/i per gli investimenti.

Il periodo iniziale di sottoscrizione per ogni nuovo Comparto, il rispettivo prezzo iniziale di sottoscrizione per Quota ed eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili sono indicati nella relativa scheda del Comparto e nell'Allegato I.

Al termine del periodo iniziale di sottoscrizione, il prezzo di sottoscrizione delle Quote sarà stabilito sulla base del Valore netto d'inventario della Classe interessata, calcolato a partire dal Giorno di calcolo applicabile in conformità al Capitolo 12 del presente Prospetto, più eventuali commissioni e spese di sottoscrizione, i cui tassi sono indicati nelle schede informative del Comparto e nell'Allegato I.

Le liste di sottoscrizione sono chiuse alle ore e nei giorni (scadenza) indicati in Allegato I al presente Prospetto. Le richieste di sottoscrizione ricevute dall'Agente di Trasferimento prima del termine ultimo indicato saranno elaborate sulla base del prezzo di sottoscrizione determinato in base al Giorno di Calcolo applicabile. Le richieste di sottoscrizione ricevute dall'Agente di Trasferimento dopo l'orario limite saranno elaborate a partire dal Giorno di Calcolo successivo.

Il Partecipante riceverà una conferma scritta della sua partecipazione.

La sottoscrizione delle Quote di diversi Comparti può essere effettuata con un unico pagamento. Le modalità di sottoscrizione, compreso l'importo minimo di sottoscrizione applicabile, sono indicate in ogni scheda di ciascun Comparto.

Le Quote sono emesse dall'Agente di Trasferimento subordinatamente al pagamento del prezzo di sottoscrizione al Depositario. Le Quote sono emesse anche in frazioni fino a tre decimali.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario al Depositario nella Valuta Base del Comparto entro 5 Giorni Lavorativi del Giorno di Calcolo applicabile, utilizzato per stabilire il prezzo di sottoscrizione applicabile.

Eventuali tasse di sottoscrizione, commissioni e spese sono a carico dell'investitore.

La Società di gestione può sospendere o interrompere l'emissione di Quote del Comparto in qualsiasi momento. La Società di gestione e/o l'Agente di Trasferimento possono, a loro discrezione e senza giustificazione, rifiutare la sottoscrizione di Quote.

Nel caso in cui la Società di gestione decida di sospendere il calcolo del Valore netto d'inventario conformemente alle disposizioni del Capitolo 13, saranno sospese anche le sottoscrizioni di Quote. Quando la Società di gestione decide di riprendere l'emissione di Quote a seguito di una sospensione, tutte le richieste di sottoscrizione pendenti saranno trattate sulla base del primo Valore netto d'inventario calcolato dopo la scadenza del periodo di sospensione, a condizione che le richieste di sottoscrizione non siano state revocate per iscritto.

In conformità alle normative internazionali e alle leggi e regolamenti lussemburghesi (tra cui, ma non solo, la legge modificata del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo), il Regolamento Granducale del 1° febbraio 2010, il Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 e le Circolari CSSF 13/556 e 15/609 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e le relative modifiche o sostituzioni, sono stati imposti obblighi a tutti i professionisti del settore finanziario al fine di prevenire situazioni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo negli organismi di investimento collettivo.

Il Conservatore del registro e l'Agente per i trasferimenti accertano l'identità di ciascun sottoscrittore in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi e possono richiedere la presentazione di qualsiasi documento AML&KYC ritengano necessario per effettuare tale identificazione. Come misura antiriciclaggio, il modulo di sottoscrizione di ogni investitore deve essere accompagnato da una copia (certificata da una delle seguenti autorità: ambasciata o consolato, notaio o funzionario di polizia) della carta d'identità del sottoscrittore nel caso di una persona fisica, o del suo statuto, e da un estratto del registro del commercio e delle società del Lussemburgo nel caso di persone giuridiche, nei seguenti casi:

- in caso di sottoscrizione diretta tramite il Fondo;
- nel caso di sottoscrizione tramite un intermediario, ossia un professionista del settore finanziario, residente in un paese che impone un obbligo di identificazione non equivalente a quello previsto dalla legislazione lussemburghese per la prevenzione del riciclaggio di denaro;
- in caso di sottoscrizione tramite un intermediario, vale a dire una filiale o succursale la cui società madre sia soggetta ad un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalla legge lussemburghese per la prevenzione del riciclaggio di denaro e in cui la legge applicabile alla società madre non imponga un obbligo equivalente alle sue filiali o succursali.

È generalmente ammesso che i professionisti del settore finanziario residenti in un paese che abbia ratificato le conclusioni del rapporto GAFI (Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali) sono soggetti ad un obbligo d'identificazione equivalente a quello previsto dalla legge e dalla regolamentazione lussemburghesi.

Inoltre, l'Agente per il registro e i trasferimenti, in qualità di delegato della Società di gestione, può richiedere qualsiasi altra informazione che la Società di gestione possa richiedere per adempiere ai suoi obblighi legali e regolamentari, compresa, ma non solo, la legge sui CRS (come definita di seguito).

Nel caso in cui un richiedente fornisca in ritardo o non possa fornire i documenti richiesti, la richiesta di sottoscrizione non sarà accettata e, in caso di rimborso, il pagamento dei proventi del rimborso sarà ritardato. Né la Società di Gestione né il Conservatore del Registro e l'Agente di Trasferimento saranno responsabili di un'eventuale ritardata o mancata elaborazione delle operazioni in conseguenza al fatto che il richiedente ha fornito una documentazione parziale o nessuna documentazione.

I Portatori di quote potrebbero dover fornire ulteriori documenti di identificazione o aggiornamenti degli stessi di volta in volta in base ai requisiti di adeguata verifica dei clienti imposti dalle leggi e norme applicabili.

La Società di Gestione potrà, a sua discrezione e secondo il Regolamento di Gestione, accettare contributi in natura di titoli che rispettino la relativa politica di investimento del Comparto, a titolo di pagamento della sottoscrizione, se ritiene che ciò sia nell'interesse dei Portatori di quote.

I titoli conferiti a un Comparto saranno oggetto di una relazione di valutazione del revisore che riporterà la quantità, il taglio e il metodo di valutazione adottati per tali titoli. Questa relazione dovrà anche stabilire il valore totale dei titoli espresso nella valuta iniziale ed in quella di riferimento del Fondo. Il tasso di cambio applicabile sarà l'ultimo tasso disponibile. La Società di Gestione si riserva il diritto di rifiutare il pagamento della sottoscrizione in titoli, a sua discrezione e senza giustificazione.

10. Rimborso di Quote

I Portatori di Quote possono richiederne il rimborso in contanti in qualsiasi momento.

Gli ordini di rimborso dovranno essere inviati all'Agente di Trasferimento o agli altri istituti designati a questo scopo. Non può essere effettuata alcuna domanda di rimborso tramite i Consulenti per gli investimenti.

Tali domande, per essere valide, dovranno specificare la classe di Quote da riscattare. Tali richieste di rimborso sono in linea di principio irrevocabili.

Salvo circostanze eccezionali, ad esempio quando il calcolo del Valore netto d'inventario è stato sospeso insieme alle sottoscrizioni o ai rimborsi, come descritto nel successivo capitolo 13, l'Agente di Trasferimento accetterà gli ordini di rimborso ricevuti ad ogni Giorno di calcolo.

Il prezzo di rimborso si basa sul Valore netto d'inventario per Quota del relativo Comparto e/o della Classe calcolato in conformità al capitolo 12 del presente Prospetto, al netto di eventuali oneri e spese di rimborso, ai tassi stabiliti nelle schede dei singoli Comparti e nell'Allegato I del presente Prospetto.

Le liste di rimborso si chiudono alle ore e nei giorni (scadenza) indicati in Allegato I al presente Prospetto. Le richieste di rimborso ricevute prima del termine ultimo di riferimento saranno trattate sulla base del prezzo di rimborso determinato in base al Giorno di Calcolo applicabile. Le richieste di rimborso pervenute dopo l'orario di riferimento saranno elaborate sulla base del prezzo di rimborso determinato a partire dal Giorno di Calcolo successivo.

Il pagamento del prezzo di rimborso sarà effettuato nella Valuta Base del relativo Comparto o, se diversa, nella Valuta di riferimento della relativa Classe, entro cinque Giorni Lavorativi successivi al calcolo della Valutazione applicabile.

Il pagamento dei proventi del rimborso può essere ritardato qualora vi siano specifiche disposizioni di legge, quali restrizioni valutarie o circostanze indipendenti dalla volontà della Società di gestione, che rendono impossibile il trasferimento dei proventi del rimborso al paese in cui è stato richiesto il rimborso.

La Società di gestione garantisce che in circostanze normali il Fondo disponga di liquidità sufficiente a consentirgli di soddisfare le richieste di rimborso in tempo utile.

I prezzi di rimborso possono essere ridotti di eventuali tasse e imposte di bollo applicabili.

Con il consenso o su richiesta di un Portatore di quote, la Società di gestione può (fermo restando il pari trattamento dei Portatori di quote) soddisfare in tutto o in parte le richieste di rimborso assegnando al rimborso degli investimenti dei Portatori di quote dal portafoglio in valore pari al Valore netto d'inventario attribuibile alle Quote da riscattare. Gli oneri relativi al rimborso in natura (principalmente i costi relativi alla produzione di una relazione speciale da parte del revisore) sono a carico del Portatore di quote che sceglie questa forma di pagamento o del Fondo nel caso in cui la Società di Gestione ritenga che il rimborso in natura sia nell'interesse del Fondo o effettuato a tutela degli interessi del Fondo.

Il prezzo di rimborso può essere pari, superiore o inferiore al prezzo di sottoscrizione, a seconda dell'andamento del Valore netto d'inventario del Comparto o della Classe interessata.

Differimento del rimborso

Nel caso in cui l'importo dell'ordine di rimborso – diretto o relativo alle conversioni tra Comparti – sia pari o superiore al 10% del Valore netto d'inventario di qualsiasi Comparto o Classe e qualora la Società di Gestione ritenga che tale rimborso possa risultare pregiudizievole per gli interessi degli altri Portatori, la Società di Gestione potrà, se necessario, riservarsi il diritto di sospendere l'ordine di rimborso. Tuttavia, l'ordine di rimborso può nel frattempo essere revocato gratuitamente dall'investitore.

Rimborso Obbligatorio

Se un'istruzione di rimborso/conversione o trasferimento di Quote riduce il valore della partecipazione residua di un Portatore di quote in un Comparto o Classe al di sotto del requisito di partecipazione minima stabilito nella scheda del relativo Comparto, la Società di gestione può decidere di riscattare l'intera partecipazione del Portatore di quote in relazione a quel Comparto/classe.

La Società di gestione può anche riscattare obbligatoriamente le Quote acquisite o detenute da o per conto di qualsiasi persona in violazione della legge o dei requisiti di qualsiasi paese o autorità governativa o regolamentare, o che potrebbero avere conseguenze fiscali o altre conseguenze pecuniarie negative per il Fondo, compreso l'obbligo di registrazione ai sensi di qualsiasi titolo o investimento o leggi o requisiti simili di qualsiasi paese o autorità, come ulteriormente specificato nel Regolamento di gestione.

Qualora risulti in qualsiasi momento che un Portatore di Quote di una Classe o di un Comparto riservato agli Investitori Istituzionali non sia un Investitore Istituzionale, la Società di gestione ha il diritto di convertire le relative Quote in Quote di una Classe o di un Comparto che non sia riservato agli Investitori Istituzionali (purché esista una tale Classe di Quote o di un Comparto con caratteristiche simili) o di riscattare obbligatoriamente le relative Quote in conformità alle disposizioni del Regolamento di gestione.

11. Conversioni

Gli investitori possono richiedere la conversione di tutte le loro Quote o delle loro Quote in Quote della stessa Classe ma di un altro Comparto, a condizione che ciò non sia espressamente vietato dalla scheda del relativo Comparto. Non è consentita la conversione di Quote in Quote di Classi di Quote diverse, salvo espressa autorizzazione della Società di gestione. In tal caso tutte le commissioni e le spese sono dovute.

Il diritto di convertire Quote è subordinato al rispetto dei termini e delle condizioni applicabili al relativo Comparto e/o Classe in cui si richiede la conversione.

Le domande di conversione devono essere indirizzate all'Agente di trasferimento, o ad altre istituzioni designate, mediante un'applicazione di conversione vincolante.

In caso di conversione di Quote può essere applicata una commissione di conversione calcolata sulla base del Valore netto d'inventario delle Quote del Comparto e/o della Classe sottoscritte dal Portatore di quote. Il tasso specifico della commissione di conversione sarà indicato nella scheda del Comparto e nell'Allegato I del presente Prospetto informativo.

Le liste di conversione sono chiuse alle ore e nei giorni (scadenza) indicati in Allegato I al presente Prospetto. Le richieste di conversione ricevute prima del termine ultimo applicabile saranno elaborate sulla base del Valore netto d'inventario determinato al Giorno di calcolo applicabile. Le richieste ricevute dopo il termine ultimo applicabile saranno trattate sulla base del Valore netto d'inventario al successivo Giorno di calcolo.

Tutte o alcune Quote di un determinato Comparto (il "Comparto di origine") sono convertite in Quote di un altro Comparto (il "nuovo Comparto"), secondo la seguente formula:

$$A = \frac{B \times C \times E}{D}$$

- Dove: A: il numero di Quote del Comparto target a cui l'investitore avrà diritto;
B: il numero di Quote del Comparto originario da convertire;
C: il Valore Netto d'Inventario per Quota del Comparto originario stabilito nel giorno indicato nell'Appendice I del presente Prospetto;
D: il Valore Netto d'Inventario per Quota del Comparto target stabilito nel giorno indicato nell'Appendice I del presente Prospetto;
E: il tasso di conversione valutaria, tra la valuta del Comparto originario e quella del Comparto target, applicabile al momento dell'operazione.

A seguito della conversione, gli investitori saranno informati dall'Agente di trasferimento e/o dal Distributore, o, se del caso, dall'agente di rappresentanza nel paese di distribuzione, del numero e del prezzo delle Quote del Comparto Target ottenute al momento della conversione.

La conversione delle Quote di un Comparto in quote di un altro Comparto sarà effettuata applicando tutti i costi e le spese dovute, il cui importo e/o tasso sono indicati nelle schede tecniche del Comparto e nell'Allegato I del presente Prospetto.

Qualsiasi richiesta di conversione sarà, in linea di principio, irrevocabile, salvo in caso di sospensione del calcolo del Valore netto d'inventario della Classe o del Comparto interessato o di differimento. La Società di gestione può tuttavia, a sua esclusiva discrezione e tenendo debitamente conto del principio della parità di trattamento tra i Portatori di quote e gli interessi del relativo Comparto, decidere di accettare qualsiasi ritiro di una domanda di conversione.

Le norme applicabili al differimento dei rimborsi si applicano *mutatis mutandis* alle domande di conversione.

La Società di gestione si riserva il diritto di modificare la frequenza delle conversioni o di apportarvi modifiche.

12. Valore netto d'inventario

Per ogni Comparto e/o Classe, il Valore netto d'inventario di ogni Quota è determinato dall'Agente amministrativo, ad ogni Giorno di calcolo, come stabilito nelle Schede dei Comparti.

Il Valore netto d'inventario per Quota è espresso nella Valuta Base del Comparto in questione.

Il valore netto d'inventario per Quota è ottenuto dividendo il valore netto d'inventario del Comparto/della Classe in questione per il numero di Quote del medesimo Comparto in circolazione.

Definizione del patrimonio

La Società di Gestione stabilirà un patrimonio netto totale per ogni Comparto.

Il Fondo rappresenta un'unica e identica entità giuridica. Ciò nonostante, si evidenzia che nelle relazioni tra i Portatori di Quote, ogni Comparto è considerato come un'entità separata costituita da un gruppo di attivi separati con i propri obiettivi e rappresentato da una o più Classi di Quote separate. Inoltre, relativamente alle terze parti, e più precisamente ai creditori del Fondo, ogni Comparto avrà responsabilità esclusiva per i propri impegni.

Al fine di stabilire i diversi gruppi di patrimonio netto:

- a) i proventi dell'emissione di Quote di un determinato Comparto saranno attribuiti, nei conti del Fondo, al suddetto Comparto e ad esso saranno attribuiti i crediti, i debiti, le entrate e le spese associate a tale Comparto;
- b) quando una voce di credito deriva da un'attività, il credito sarà attribuito allo stesso Comparto dell'attività (nei conti del Fondo) e, ad ogni nuova valutazione di una voce di credito, l'aumento o la riduzione del valore sarà attribuito al Comparto a cui appartiene;
- c) quando il Fondo mantiene un impegno relativo all'attivo di un Comparto determinato o a un'operazione effettuata in relazione all'attivo di un Comparto determinato, l'impegno sarà attribuito a quel Comparto;
- d) nel caso in cui un'attività o una passività del Fondo non possano venire attribuiti ad un Comparto determinato, saranno attribuiti a tutti i Comparti, proporzionalmente ai valori netti di inventario delle Quote emesse nei vari Comparti.

Valorizzazione degli investimenti

La valorizzazione delle attività e delle passività di ogni comparto del Fondo si effettua secondo i seguenti principi:

- a) il valore del denaro in cassa o in deposito, gli effetti ed i debiti pagabili a vista ed i conti a termine, il valore delle spese pagate in anticipo, dei dividendi ed interessi scaduti non ancora percepiti, è costituito dal valore nominale di questi averi, salvo il caso che diventi improbabile il loro incasso. In quest'ultimo caso, il valore è determinato sottraendo un importo che sembri adeguato in vista di riflettere il valore reale di questi averi;
- b) la valutazione dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario ammessi ad una borsa ufficiale o negoziati su un mercato regolamentato funzionante regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico, è basata sul prezzo dell'ultimo giorno lavorativo ("Data di valutazione" ai fini della presente sezione) precedente il Giorno di calcolo. Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario è negoziato su più di un mercato, la valutazione si basa sull'ultimo prezzo noto alla Data di valutazione del mercato principale di tale valore o strumento. Se l'ultimo prezzo conosciuto al relativo Giorno di valutazione non è rappresentativo, la valorizzazione si basa sul valore probabile di realizzo, stimato con

- prudenza e buona fede;
- c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario non quotati o non negoziati su un mercato regolamentato, funzionante regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico, sono valutati sulla base del valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede;
- d) i future e le opzioni sono valutati sulla base dei prezzi di chiusura del mercato di riferimento del giorno precedente. I prezzi utilizzati sono i prezzi di liquidazione sui mercati a termine;
- e) Le quote di OICVM e di altri OIC sono valutate sulla base dell'ultimo valore netto d'inventario disponibile (al netto di eventuali oneri applicabili);
- f) gli swap sono valutati al loro valore equo basato sull'ultimo corso di chiusura conosciuto del titolo sottostante;
- g) i contratti a termine sono valutati sulla base dei prezzi di chiusura del mercato del giorno precedente. La Società di gestione può utilizzare diversi criteri di valutazione basati sul prezzo medio dello stesso giorno precedente per i Comparti valutati su base mensile e a determinate condizioni di mercato;
- h) gli averi espressi in una valuta diversa dalla Valuta Base del Comparto in questione saranno convertiti all'ultimo tasso di cambio disponibile;
- i) tutti gli altri averi sono valorizzati sulla base del valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede.

La Società di gestione è autorizzata a utilizzare qualsiasi altro criterio di valutazione generalmente accettato e ritenuto appropriato per le attività del Fondo, nel caso in cui sia impossibile o inappropriato utilizzare i metodi di valutazione sopra considerati a causa di circostanze o eventi speciali o eccezionali, al fine di ottenere un valore equo delle attività del Fondo.

Saranno messi a disposizione fondi adeguati per coprire le spese sostenute dal Fondo. Saranno prese in considerazione anche le spese fuori bilancio, secondo criteri di correttezza e prudenza.

Metodologia dello swing pricing

Un Comparto può subire una variazione di valore per effetto dei costi di transazione sostenuti nell'acquisto e nella vendita degli investimenti sottostanti e del differenziale tra i prezzi di acquisto e di vendita di tali investimenti a causa delle sottoscrizioni, dei rimborsi e/o delle conversioni in/da un Comparto. Lo swing pricing mira a proteggere i Portatori di quote esistenti da potenziali effetti di diluizione della performance per effetto delle transazioni di altri investitori in un Comparto.

Se in un qualunque Giorno di Calcolo le transazioni aggregate (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) in Quote di un Comparto determinano un aumento netto o una diminuzione netta delle Quote superiore alla soglia definita di volta in volta dalla Società di gestione per tale Comparto (la "**Soglia di oscillazione**"), il valore netto d'inventario del Comparto sarà corretto secondo un importo (il "**Fattore di oscillazione**") tale da riflettere sia gli oneri fiscali e i costi di negoziazione stimati che potrebbero essere sostenuti dal Comparto sia lo spread denaro/lettera stimato delle attività in cui il Comparto investe. In genere, un'eventuale correzione contro la diluizione si ripercuoterà sugli investitori che sottoscrivono e che chiedono il rimborso delle proprie Quote, facendo tipicamente aumentare il Valore netto d'inventario di ciascuna Classe in caso di afflussi netti nel Comparto e riducendo il Valore netto d'inventario di ciascuna Classe in caso di deflussi netti.

Salvo indicazioni diverse nella scheda del Comparto pertinente, i Comparti applicano uno swing pricing parziale; ciò significa che il valore netto d'inventario oscilla solo al superamento della Soglia di oscillazione prestabilita.

Poiché taluni mercati finanziari e giurisdizioni possono applicare strutture di costi diverse all'acquisto e alla vendita, il Fattore di oscillazione può essere diverso per gli afflussi e per i deflussi netti.

La Società di gestione ha implementato una politica basata sul meccanismo dello swing pricing. Il Fattore di oscillazione applicabile sarà determinato dalla Società di gestione sulla base della politica summenzionata e applicato dall'Agente amministrativo secondo le istruzioni della Società di gestione.

Poiché la diluizione è connessa agli afflussi e ai deflussi di denaro in/da un Comparto, non è possibile prevedere con precisione se avrà luogo effettivamente una diluizione in un dato momento futuro. In modo analogo, non è quindi possibile prevedere in modo preciso con quale frequenza la Società di gestione dovrà procedere a tali correzioni contro la diluizione.

Lo swing pricing è applicato unicamente a livello dei singoli Comparti, ove specificato nelle schede pertinenti. Salvo disposizioni diverse nelle schede dei Comparti pertinenti, il Fattore di oscillazione non supererà il due per cento (2%) del valore netto d'inventario.

Lo swing pricing viene applicato all'attività complessiva di sottoscrizione, conversione e rimborso a livello di un Comparto e

non tiene conto delle circostanze specifiche delle singole transazioni degli investitori. La decisione di applicare lo swing pricing è basata sui flussi netti complessivi di un Comparto e non sui flussi netti a livello di Classe di Quote. Le correzioni di swing pricing mirano a proteggere la performance complessiva dei Comparti a beneficio degli investitori esistenti.

Occorre notare che la commissione di performance viene calcolata prima di qualsiasi correzione contro la diluizione.

13. Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, di sottoscrizioni, riscatti e conversioni

1. La Società di Gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del Valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti, così come le sottoscrizioni, i rimborsi e la conversione di Quote di detti Comparti, nei seguenti casi:
 - quando una borsa valori nella quale è investita una parte importante delle attività di uno o più Comparti viene chiusa per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono sospese o soggette a restrizioni;
 - durante un periodo in cui un mercato di una valuta nella quale è espressa una parte importante delle attività di uno o più Comparti è chiuso per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono sospese o soggette a restrizioni;
 - durante qualsiasi interruzione o limitazione dell'uso dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il valore: delle attività di uno o più Comparti, o per qualsiasi ragione, il valore delle attività di un Comparto: non può essere determinato con la velocità e l'accuratezza richieste;
 - quando restrizioni sui tassi di cambio o di trasferimento di capitali impediscono l'esecuzione delle transazioni per conto del Fondo, o quando le operazioni di acquisto e di vendita per conto del Fondo non possono essere eseguite a tassi di cambio normali;
 - quando eventi politici, economici, militari e monetari sfuggono al controllo, alla responsabilità e ai poteri del Fondo, impedendogli di disporre delle attività di uno o più Comparti e di determinare il valore delle attività di uno o più Comparti in modo normale e ragionevole;
 - in un periodo in cui si verifichi un danno dei mezzi informatici solitamente utilizzati per determinare il valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti;
 - a seguito di un'eventuale decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
 - in caso di fusione del Fondo o di un Comparto, se la Società di gestione lo ritiene necessario e nel migliore interesse dei Portatori di quote;
 - in caso di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario di uno o più OICVM e/o altri OIC in cui il Comparto ha investito una parte sostanziale delle attività;
 - nel caso di Comparto feeder, in qualsiasi momento in cui il calcolo del Valore netto d'inventario dell'OICVM master è sospeso.
2. L'eventuale sospensione del calcolo del Valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti sarà comunicata con i mezzi appropriati. In caso di sospensione del calcolo, la Società di gestione informerà i Portatori di quote che hanno presentato ordini di sottoscrizione o di rimborso delle Quote o dei Comparti interessati. Gli investitori possono revocare gli ordini di sottoscrizione o di rimborso durante il periodo di sospensione.
3. In casi eccezionali che potrebbero influire negativamente sugli interessi dei Portatori di Quote, o nel caso di eccessive richieste di rimborso di un determinato Comparto, la Società di Gestione si riserva il diritto di adattare il valore di tale Comparto solamente dopo aver venduto le attività necessarie per conto di tale Comparto.

Nei casi 2 e 3 di cui sopra, le domande di sottoscrizione e di rimborso pendenti che non sono state revocate saranno eseguite sulla base del Valore netto d'inventario calcolato al primo Giorno di calcolo applicabile.

In conformità alle disposizioni della Legge del 2010, l'emissione e il rimborso di quote sono vietati:

- (i) durante qualsiasi periodo in cui il Fondo non dispone di una società di gestione o una banca depositaria; e
- (ii) qualora la Società di Gestione o la Banca Depositaria venga messa in liquidazione o dichiarata in fallimento ovvero faccia richiesta di un concordato con i creditori, una sospensione dei pagamenti o una gestione controllata o sia oggetto di procedimenti analoghi.

14. Distribuzione dei ricavi

La Società di gestione decide come utilizzare i risultati del Fondo, in base alla contabilità di ciascun periodo di riferimento. Potrà decidere di capitalizzare il reddito o di distribuire la totalità o una parte del reddito.

Le Quote di distribuzione (DIS) danno ai loro proprietari, in linea di principio, il diritto di ricevere le distribuzioni. A seguito di ogni distribuzione in contanti ai titolari delle Quote di distribuzione, la quota di patrimonio netto da attribuire a tutte le Quote di distribuzione sarà ridotta di un importo pari alla distribuzione, determinando di conseguenza una diminuzione della percentuale di patrimonio netto attribuibile a tutte le Quote di distribuzione.

Gli importi distribuiti sono specificati nelle relazioni finanziarie periodiche del Fondo.

La Società di Gestione si riserva il diritto di tenere a disposizione dei fondi per poter compensare eventuali perdite di capitale. Il Consiglio può distribuire acconti sul dividendo, nei limiti previsti dalla legge.

Pertanto, la Società di gestione distribuirà i rendimenti degli investimenti, o deciderà di distribuire il capitale, nei limiti previsti dalla legge.

I dividendi e gli acconti sui dividendi saranno pagati alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio, al netto di eventuali imposte, se dovute.

I dividendi e gli acconti dei dividendi distribuiti ma ancora non incassati dai Portatori di quote entro cinque anni dalla data di pagamento non sono più dovuti ai Portatori di quote e saranno corrisposti al relativo Comparto.

I dividendi trattenuti dal Depositario a nome degli partecipanti nei relativi Comparti non genereranno alcun interesse.

Quando un dividendo viene dichiarato e non rivendicato dall'avente diritto entro cinque anni dalla distribuzione, non può più essere rivendicato e tornerà al relativo Comparto. Non saranno pagati interessi su un dividendo dichiarato detenuto per conto del beneficiario.

15. Costi e oneri a carico del Fondo

Per servizi a titolo oneroso forniti dalla società di gestione, essa ha diritto a ricevere una commissione di gestione e una commissione di gestione variabile aggiuntiva per ogni Comparto/Classe, come indicato nelle schede informative dei singoli Comparti (rettificata per le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati per ogni Classe di Quote). Inoltre, una commissione annua massima dello 0,33% del patrimonio netto del Fondo è corrisposta per i servizi amministrativi e organizzativi resi dalla Società di Gestione e da BNP Paribas, succursale di Lussemburgo.

Modello di commissione di gestione variabile aggiuntiva:

Salvo laddove diversamente specificato nella scheda informativa di un Comparto, il modello di commissione di gestione variabile aggiuntiva applicato ai rispettivi Comparti (il "Modello") si basa su un Indice di riferimento "mercato monetario + spread", come definito nelle schede informative del rispettivo Comparto.

Il Modello si basa sul modello *capital asset pricing* e sulla moderna teoria del portafoglio che sostiene che esiste un legame diretto tra la volatilità (rischio) di una classe di attivo e/o un portafoglio e il suo rendimento atteso. Più elevato è il rischio, maggiore è il rendimento aggiuntivo che dovrebbe essere offerto rispetto al rendimento privo di rischio. A lungo termine, il rendimento di una classe di attivo e/o del portafoglio convergerà verso il livello "mercato monetario + spread".

Nel Modello, il tasso privo di rischio è rappresentato dal tasso del mercato monetario della valuta di base del rispettivo Comparto (ossia Euribor o Libor) mentre il rendimento aggiuntivo è il differenziale rispetto al tasso del mercato monetario.

Nel Modello, il valore dell'Indice di riferimento non può essere negativo. Se il valore dell'Indice di riferimento dovesse essere

negativo, tale valore viene impostato su zero.

Lo spread di ciascun Comparto è determinato dalla Società di gestione basandosi sugli extra rendimenti a lungo termine (rispetto al tasso privo di rischio) della classe o delle classi di attivo in cui investe il Comparto. Nel formulare questa valutazione, la Società di gestione considera l'orizzonte d'investimento più lungo disponibile in quanto più lungo è l'orizzonte temporale, più accurata è la stima.

Il Modello si applica a tutte le classi di attivo e/o strategie, e permette di applicare una metodologia uniforme tra tutti i Comparti.

La Società di gestione ha messo in campo un processo per verificare periodicamente che il Modello e gli Indici di riferimento siano coerenti con gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento dei rispettivi Comparti.

Le modifiche alle suddette commissioni saranno comunicate al Depositario e il Prospetto e i KID saranno aggiornati di conseguenza.

Il Fondo e i Comparti dovranno sostenere le seguenti spese:

- le spese di istituzione, comprese le spese per le procedure di costituzione, ammissione in borsa, se del caso, ed autorizzazione da parte delle autorità competenti, le spese di preparazione, traduzione, stampa e distribuzione delle relazioni, così come di qualsiasi altro documento richiesto dalla legge e dai regolamenti vigenti nei paesi in cui il Fondo è negoziato;
- una *taxe d'abonnement* calcolata e pagabile trimestralmente sulla base del valore netto d'inventario determinato alla fine del trimestre in riferimento, così come gli importi dovuti alle autorità di vigilanza;
- eventuali canoni di borsa valori;
- ogni imposta e dazio dovuti sui ricavi del Fondo;
- costi di negoziazione, commissioni e spese derivanti da transazioni che coinvolgono il portafoglio titoli;
- i Comparti che investono in quote di altri OICVM e/o altri OIC, le spese sul patrimonio dell'OICVM e/o OIC in cui è stato fatto l'investimento saranno sostenute indirettamente dai Comparti;

La commissione di gestione fissa massima applicata al fondo "target" sarà pari al 2,5% annuo del patrimonio netto del fondo "target", oltre a una commissione di gestione applicabile a ciascun Comparto secondo lo schema riportato nell'Allegato I del presente Prospetto;

- costi straordinari derivanti in particolare da valutazioni o procedure mirate a proteggere gli interessi degli investitori;
- spese per la pubblicazione del valore netto d'inventario e delle notifiche agli investitori, consentite in applicazione del capitolo 17 del presente Prospetto;
- Compensi sindacali;
- le commissioni eventualmente versate al Gestore o ai Gestori degli investimenti;
- commissioni pagate al Depositario pari ad una commissione media aggregata pari allo 0,070% del patrimonio netto del Fondo: tale commissione può differire da quella effettivamente applicata ad ogni singolo Comparto in base al suo patrimonio netto;
- gli eventuali costi di distribuzione e marketing (compresi quelli per le campagne pubblicitarie del Fondo) fino ad un massimo mensile dello 0,053% degli attivi netti;
- costi di pubblicazione delle notifiche ai Portatori di quote nei paesi in cui il Fondo viene negoziato.

Tutte le spese generali descritte in precedenza e sostenute dal Fondo vengono dedotte in modo preliminare dai ricavi correnti del Fondo e, se questi si rivelassero insufficienti, dalle plusvalenze realizzate e, se necessario, dalle attività del Fondo.

La Società di Gestione dovrà sostenere le seguenti spese:

- spese per la gestione quotidiana delle operazioni;
- Compensi dei revisori dei conti relativi alla revisione dei conti della società di gestione.

16. Esercizio

L'esercizio finanziario della società di gestione, che coincide con la chiusura dei conti del Fondo, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17. Bilancio e relazioni periodiche

Il Fondo pubblica un bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno e una relazione semestrale per il periodo chiuso al 30 giugno di ogni anno. I rendiconti finanziari annuali contengono i conti del Fondo controllati da revisori autorizzati. La prima relazione semestrale riguarderà il periodo che termina il 30 giugno 2019 e la prima relazione annuale riguarderà il periodo che termina il 31 dicembre 2019.

Ai sensi della Circolare 14/592, la relazione annuale contiene anche informazioni riguardanti (i) l'esposizione sottostante raggiunta attraverso strumenti finanziari derivati, (ii) l'identità della/e controparte/i a tali operazioni in derivati finanziari, il tipo e l'importo delle garanzie finanziarie ricevute dal Fondo al fine di ridurre il rischio di controparte, e (iv) qualsiasi ricavo derivante dalle tecniche di buona gestione del portafoglio titoli per l'intero periodo in esame, nonché gli eventuali costi operativi diretti e indiretti e i corrispettivi.

Le relazioni semestrali contengono i conti del Fondo non sottoposti a revisione contabile.

I rendiconti saranno resi disponibili ai Portatori di quote presso la sede sociale della Società di Gestione e presso il Depositario.

Il Valore netto d'inventario di ogni Quota di ciascun Comparto è disponibile in Lussemburgo presso la sede legale della Società di gestione, del Depositario, dell'Agente amministrativo ed è inoltre pubblicato sul sito web www.azimutinvestments.com.

Eventuali modifiche al regolamento di gestione sono depositate presso il Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo e incluse nella RESA come indicato nel capitolo 18.

18. Regolamento di Gestione

I diritti e doveri dei Portatori di quote e quelli della Società di Gestione e del Depositario sono definiti dal Regolamento di gestione.

La Società di gestione può, in conformità alla legge lussemburghese e ai requisiti normativi applicabili, modificare il Regolamento di gestione.

Eventuali modifiche al Regolamento di gestione dovranno essere depositate presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo e pubblicate nella RESA e potranno essere pubblicate sulla stampa finanziaria del paese/i in cui la Società di Gestione autorizza la vendita pubblica di Quote. Tali modifiche entreranno in vigore il giorno in cui le stesse sono depositate presso il Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo o in qualsiasi altro giorno indicato dalla modifica o dal Regolamento di Gestione.

19. Durata del Fondo – Liquidazione del Fondo e chiusura o fusione di Comparti e/o Classi

Liquidazione del Fondo

Il Fondo è costituito senza limitazioni di durata.

La Società di gestione può, d'intesa con il Depositario e a condizione che gli interessi degli investitori siano tutelati, decidere di liquidare il Fondo ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010.

Inoltre, il Fondo è liquidato:

- a) nel caso in cui la Società di Gestione o il Depositario non vengano sostituiti entro 2 mesi dalla cessazione delle loro funzioni;
- b) in caso di fallimento della Società di Gestione;
- c) nel caso in cui il patrimonio netto del Fondo venga ridotto, per oltre sei mesi, a meno di un quarto del capitale minimo legale di EUR 1.250.000.

Nel caso in cui decida di liquidare il Fondo, la Società di Gestione deve convertire il patrimonio del Fondo in contanti nell'interesse degli investitori e incaricare il Depositario di distribuire la liquidità netta generata dalla sua liquidazione e - previa detrazione dei costi di liquidazione - tra i Portatori di quote e in proporzione ai loro diritti.

In caso di liquidazione del Fondo, la decisione deve essere pubblicata nella RESA.

Non appena adottata la decisione di liquidazione del Fondo, la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle Quote cesseranno con effetto immediato. La Società di gestione può decidere che il rimborso delle Quote resta autorizzato se è garantita la parità di trattamento dei Portatori di quote.

L'importo non distribuito al termine della liquidazione sarà depositato presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo, per conto dei beneficiari, per tutto il tempo legalmente richiesto. Le somme così depositate e non reclamate saranno incamerate ai sensi della legge lussemburghese.

Chiusura o fusione di Comparti e/o Classi

- Chiusura di Comparti e/o Classi

Il Consiglio può decidere di chiudere un Comparto o una Classe nel caso in cui il suo patrimonio non raggiunga o scenda al di sotto di un livello che, secondo il Consiglio, diventi eccessivamente difficile da gestire, o per qualsiasi altra ragione che ritenga valida.

La decisione e le modalità di chiusura delle Quote del Comparto o della Classe in questione devono essere comunicate ai Portatori di Quote del Comparto o della Classe in questione mediante comunicazione.

Il patrimonio netto del Comparto o della Classe in questione sarà suddiviso tra i restanti Portatori di quote del Comparto.

Gli importi non distribuiti al termine della liquidazione del Comparto o della Classe saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo, per conto dei beneficiari, per tutto il tempo legalmente richiesto. Le somme così depositate e non reclamate saranno incamerate ai sensi della legge lussemburghese.

- Fusione di Comparti

La Società di gestione può decidere di fondere un Comparto con uno o più Comparti del Fondo o in un altro OICVM lussemburghese o estero. Tali fusioni saranno effettuate in conformità alla legge del 2010 che prevede, tra l'altro, che i Portatori di quote saranno informati di tali fusioni e avranno la possibilità di riscattare gratuitamente le loro Quote per almeno 30 giorni.

- Riorganizzazione di Comparti

La Società di gestione può anche decidere la riorganizzazione di un Comparto mediante la divisione in due o più Comparti. Questa decisione sarà notificata ai Portatori di quote. La notifica avverrà di norma almeno un mese prima della data di efficacia della riorganizzazione, in modo tale da dare la possibilità ai Portatori di quote di richiedere il rimborso delle proprie Quote, senza alcuna spesa, prima che la divisione in due o più Comparti entri in vigore.

- Fusione, liquidazione o divisione delle strutture feeder-master

Se un Comparto si qualifica come OICVM feeder di un altro OICVM o di uno dei suoi compartimenti, la fusione, divisione o liquidazione del suo OICVM master darà luogo alla liquidazione del Comparto feeder, a meno che la Società di gestione non decida, ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010, di sostituire l'OICVM master con un altro OICVM master o di convertire il Comparto in un comparto OICVM standard.

- Consolidamento/divisione di Classi

La Società di gestione può anche decidere di dividere o consolidare classi diverse all'interno di un Comparto. I Portatori di quote saranno informati di tale decisione in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

20. Controversie legali

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione del regolamento di gestione, il cui testo in lingua inglese è la versione valida facente fede, è disciplinata dalla legge lussemburghese.

21. Prescrizione

Il termine per l'azione legale intrapresa dai Portatori di quote nei confronti della Società di gestione o del Depositario è di cinque anni dall'evento che ha generato i diritti rivendicati.

22. Aspetti fiscali

Regime fiscale

Le seguenti informazioni si basano sulle leggi, i regolamenti, le decisioni e la prassi attualmente in vigore in Lussemburgo e sono soggette a modifiche, eventualmente con effetto retroattivo. La presente sintesi non pretende di presentare un quadro esaustivo di tutte le leggi fiscali lussemburghesi e delle considerazioni fiscali lussemburghesi che possono essere rilevanti per una decisione di investire, possedere, detenere o cedere Quote e non è intesa come consulenza fiscale per un particolare investitore o potenziale investitore. I potenziali investitori dovrebbero consultare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni dell'acquisto, della detenzione o della cessione di Quote e alle disposizioni della legislazione del paese in cui sono soggetti a tassazione. La presente sintesi non descrive le implicazioni fiscali derivanti dalle leggi di qualsiasi stato, località o altra giurisdizione fiscale diversa dal Lussemburgo.

Quanto segue si basa sulla comprensione da parte della Società di gestione di alcuni aspetti della legge e della prassi attualmente in vigore in Lussemburgo. Non vi è alcuna garanzia che la posizione fiscale alla data del presente Prospetto o al momento di un investimento durerà a tempo indeterminato.

Tassazione del Fondo

Il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta sul reddito o sulle plusvalenze in Lussemburgo.

Il Fondo è tuttavia soggetto a una tassa di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*), riscossa all'aliquota dello 0,05% annuo sulla base del suo Valore netto d'inventario alla fine del trimestre di riferimento, calcolato e pagato trimestralmente.

Un'aliquota ridotta della tassa di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) dello 0,01% annuo è applicabile agli OICVM FCP lussemburghesi il cui oggetto esclusivo sia l'investimento collettivo in strumenti del mercato monetario, il collocamento di depositi presso istituti di credito o entrambi. Una tassa di sottoscrizione ridotta dello 0,01% annuo è applicabile a singoli comparti di OICVM-FCP a comparti multipli, nonché a singole classi di titoli emessi nell'ambito di un OICVM-FCP o di un comparto di un OICVM-FCP a comparti multipli, purché i titoli di tali comparti o classi siano riservati a uno o più investitori istituzionali.

L'esenzione dall'imposta di sottoscrizione si applica (i) agli investimenti in un OIC lussemburghese soggetto all'imposta di sottoscrizione, (ii) agli OIC, ai relativi comparti o a classi dedicate riservate ai regimi pensionistici, (iii) agli OIC del mercato monetario e, (iv) agli OICVM e agli OIC soggetti alla parte II della legge del 2010 che si qualificano come ETF.

Ritenuta d'acconto

I redditi da interessi e dividendi percepiti dal Fondo possono essere soggetti a ritenuta d'acconto non recuperabile nel paese di origine. Il Fondo può inoltre essere soggetto a tassazione sulla rivalutazione del capitale realizzato o non realizzato delle proprie attività nel paese di origine.

Le distribuzioni del Fondo non sono soggette a ritenuta d'acconto in Lussemburgo.

Tassazione degli investitori

Dal punto di vista fiscale lussemburghese, il Fondo, in quanto comproprietà tra i Portatori di quote senza personalità giuridica, è in linea di principio completamente trasparente dal punto di vista fiscale. I Portatori di quote saranno soggetti all'imposta sul reddito e sulle plusvalenze derivanti dall'investimento in conformità alle leggi in vigore nel loro paese di residenza.

Ai sensi della legislazione vigente, i Portatori di quote non sono soggetti ad alcuna imposta sulle plusvalenze, sul reddito o ritenuta alla fonte in Lussemburgo, ad eccezione di quelli domiciliati, residenti o aventi una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Come prassi amministrativa, le plusvalenze derivanti dal Fondo non sono soggette a tassazione se realizzate almeno 6 mesi dopo la sottoscrizione o l'acquisto delle Quote e a condizione che l'investimento nel Fondo non rappresenti una sostanziale partecipazione azionaria, a meno che il Portatore di quote richieda la rigorosa applicazione della trasparenza fiscale del Fondo e sia considerato come se avesse realizzato gli utili e le perdite dell'investimento sottostante nel Fondo. Si ritiene che i Portatori di quote realizzino essi stessi i profitti e le perdite del Fondo al momento in cui il Fondo li ha realizzati. Le distribuzioni del Fondo saranno soggette all'imposta sul reddito.

I non residenti in Lussemburgo non sono soggetti ad alcuna imposta sulle plusvalenze, sul reddito o ritenuta d'acconto, a meno che non siano tutelati da un regime fiscale, che detengano tramite il Fondo più del 10% di una società lussemburghese e le loro Quote siano state riscattate meno di 6 mesi dopo la sottoscrizione delle quote del Fondo.

Il Fondo raccoglie il reddito generato al netto di eventuali ritenute d'acconto nei paesi di riferimento. Dal punto di vista fiscale lussemburghese, qualsiasi potenziale diritto alla riduzione dell'aliquota delle ritenute d'acconto applicabili dipende dalla condizione dei Portatori di quote, in quanto il Fondo è una comproprietà tra i Portatori di quote. Se un investitore è esente da imposta nel suo paese di residenza, o ha diritto a uno sgravio fiscale ai sensi di una convenzione sulla doppia imposizione stipulata tra il suo paese di residenza e il paese in cui si trova la garanzia, può essere possibile ottenere un rimborso totale o parziale della sua quota proporzionale della ritenuta d'acconto subita dal Fondo.

Scambio automatico delle informazioni

L'OCSE ha sviluppato uno standard comune di rendicontazione ("CRS") per realizzare uno scambio automatico di informazioni (AEOI) completo e multilaterale su base globale. Il 9 dicembre 2014 è stata adottata la direttiva 2014/107/UE del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (la "direttiva Euro-CRS") per attuare il CRS tra gli Stati membri. Per l'Austria, la direttiva Euro-CRS si applica per la prima volta entro il 30 settembre 2018 per l'anno solare 2017.

La direttiva Euro-CRS è stata recepita dal diritto lussemburghese con la legge del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico delle informazioni in ambito fiscale ("Legge CRS"). La Legge CRS prevede che gli istituti finanziari di diritto lussemburghese identifichino i titolari delle attività finanziarie e indichino se gli stessi siano residenti fiscali in paesi con i quali il Lussemburgo ha stilato accordi di scambio di informazioni. In tal caso, gli istituti finanziari lussemburghesi notificheranno le informazioni relative alla posizione finanziaria di tali titolari alle autorità fiscali lussemburghesi, le quali provvederanno automaticamente a trasferire tali informazioni alle autorità estere competenti con cadenza annuale.

Di conseguenza, la Società di gestione può richiedere agli investitori di fornire informazioni relative all'identità e alla residenza fiscale dei titolari di conti finanziari (comprese alcune entità e le persone che li controllano) al fine di verificare il loro stato di CRS e di comunicare le informazioni relative a un Portatore di quote e al suo conto alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*), se tale conto è considerato un conto CRS da segnalare ai sensi della legge CRS. La Società di gestione, per conto del Fondo, comunicherà all'investitore qualsiasi informazione in base alla quale (i) il Fondo è responsabile del trattamento dei dati personali previsti dalla legge CRS; (ii) i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini della legge CRS; (iii) i dati personali potranno essere comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*); (iv) la risposta alle domande relative ai CRS è obbligatoria e, di conseguenza, le potenziali conseguenze in caso di mancata risposta; e (v) l'investitore ha il diritto di accesso ai dati comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*).

Inoltre, il Lussemburgo ha firmato la convenzione multilaterale dell'OCSE sulle autorità competenti ("Convenzione multilaterale") per lo scambio automatico dei dati previsto dal sistema CRS. La convenzione multilaterale mira a implementare il sistema CRS tra gli stati non membri e richiede accordi stipulati tra singoli paesi.

Il Fondo si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di Quote se le informazioni fornite o meno non soddisfano i requisiti previsti dalla legge sui CRS.

Gli Investitori devono consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle possibili implicazioni fiscali o di altro tipo derivanti dall'applicazione del CRS.

Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

In conformità alle normative internazionali e alle leggi e regolamenti lussemburghesi (tra cui, ma non solo, la legge modificata del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo), il Regolamento Granducale

del 1° febbraio 2010, il Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 e le Circolari CSSF 13/556 e 15/609 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e le relative modifiche o sostituzioni, sono stati imposti obblighi a tutti i professionisti del settore finanziario al fine di prevenire gli organismi di investimento collettivo dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. In conseguenza di tali norme, il conservatore del registro e agente di trasferimento di un organismo di investimento collettivo dovrà, in linea di principio, verificare l'identità del sottoscrittore secondo le leggi lussemburghesi. Il Conservatore del Registro e l'Agente di Trasferimento potrebbe chiedere ai sottoscrittori di fornire qualsiasi documento ritenga necessario per eseguire tale identificazione. Inoltre, il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, in qualità di delegato, può richiedere qualsiasi altra informazione che il Fondo possa richiedere per adempiere ai propri obblighi legali e regolamentari, compresa, ma non solo, la legge sui CRS.

Nel caso in cui un richiedente fornisca in ritardo o non possa fornire i documenti richiesti, la richiesta di sottoscrizione non sarà accettata e, in caso di rimborso, il pagamento dei proventi del rimborso sarà ritardato. Né la Società di gestione né il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti saranno ritenuti responsabili di tale ritardo o della mancata elaborazione delle transazioni derivanti dalla mancata presentazione da parte del richiedente di una documentazione o da una documentazione incompleta.

Di tanto in tanto, i Portatori di quote possono essere invitati a fornire documenti identificativi aggiuntivi o aggiornati in conformità con gli obblighi di adeguata verifica vigente dei clienti secondo le leggi e i regolamenti applicabili.

FATCA

Negli Stati Uniti il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), incluso nel *Hiring Incentives to Restore Employment Act* del 2010, è diventato legge nello stesso 2010. Con tale misura si richiede che gli istituti finanziari esterni agli Stati Uniti ("istituti finanziari esteri" o "FFI") forniscano informazioni relative alle "Posizioni finanziarie" detenute direttamente o indirettamente da "Specifici cittadini americani" all'autorità fiscale statunitense, l'Internal Revenue Service ("IRS"), su base annua. Negli Stati Uniti il reddito derivante da alcuni FFI che non rispettino i requisiti di cui sopra sono soggetti a una ritenuta d'acconto del 30%. Il 28 marzo 2014 il Granducato del Lussemburgo ha ratificato un Accordo Intergovernativo Modello 1 ("IGA") con gli Stati Uniti d'America e il relativo protocollo d'intesa. Di conseguenza il Fondo deve essere conforme con l'IGA del Lussemburgo recepito dal diritto lussemburghese con la legge del 24 luglio 2015 relativa al FATCA ("Legge sul FATCA") al fine di rispettare i provvedimenti FATCA piuttosto che di essere direttamente conforme alle Norme del Tesoro Americano in applicazione del FATCA stesso. Ai sensi della Legge sul FATCA e dell'IGA del Lussemburgo, il Fondo può essere tenuto a raccogliere informazioni volte a identificare eventuali Specifici cittadini americani che siano portatori diretti o indiretti di quote del Fondo ai fini del FATCA ("FATCA reportable accounts"). Tali informazioni riguardanti i *FATCA reportable accounts* a disposizione della Società saranno condivise con le autorità fiscali lussemburghesi, le quali le segnaleranno in modo automatico al Governo degli Stati Uniti d'America, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo del Granducato del Lussemburgo contro la Doppia Imposizione e per la prevenzione dell'Evasione Fiscale in materia di Imposte su Redditi e Capitali, siglata a Lussemburgo il 3 aprile 1996. La Società di gestione che agisce per conto del Fondo intende conformarsi alle disposizioni della legge FATCA e dell'IGA lussemburghese per essere considerata conforme alla FATCA e non sarà pertanto soggetta alla ritenuta d'acconto del 30% in relazione alla sua quota di tali pagamenti attribuibile agli investimenti statunitensi effettivi e presunti del Fondo. La Società di Gestione valuta costantemente i requisiti previsti dal FATCA e nello specifico dalla Legge sul FATCA.

Al fine di assicurare la conformità del Fondo con il FATCA, la Legge sul FATCA e l'IGA del Lussemburgo come definiti in precedenza, la Società di Gestione, in qualità di entità di gestione del Fondo, ha la facoltà di:

- a) richiedere informazioni o documenti, inclusi i modelli fiscali W-8, l'eventuale Numero di Identificazione Intermediario Globale, se applicabile, e altre evidenze rispetto alla registrazione FATCA di una quota presso l'IRS o un'esenzione equivalente, al fine di verificare lo status del Portatore di quote rispetto al FATCA;
- b) inviare le informazioni riguardanti un Portatore di quote e la relativa posizione nel Fondo alle autorità fiscali lussemburghesi qualora tale posizione sia ritenuta soggetta a segnalazione FATCA (*reportable account*) ai sensi della Legge sul FATCA e dell'IGA del Lussemburgo;
- c) riferire alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*) in merito ai pagamenti ai Portatori di quote con status FATCA di un istituto finanziario estero non partecipante;
- d) dedurre le ritenute d'acconto applicabili negli Stati Uniti da specifici pagamenti versati a Portatori di quote da o a nome del Fondo ai sensi del FATCA, della Legge sul FATCA e dell'IGA del Lussemburgo; e
- e) comunicare tali informazioni personali a immediati agenti pagatori di certi redditi negli Stati Uniti, come richiesto per l'imposta sostitutiva e la rendicontazione del pagamento relativo a tale reddito.

La Società di gestione, per conto del Fondo, comunica all'investitore qualsiasi informazione secondo la quale (i) il Fondo è responsabile del trattamento dei dati personali previsti dalla legge FATCA; (ii) i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini della legge FATCA; (iii) i dati personali possono essere comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*); (iv) la risposta a domande relative alla FATCA è obbligatoria e, di conseguenza, le potenziali conseguenze in caso di mancata risposta; e (v) l'investitore ha il diritto di accesso e rettifica dei dati comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*).

La Società di gestione, per conto del Fondo, si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di Quote se le informazioni fornite da un potenziale investitore non soddisfano i requisiti previsti dalla FATCA, dalla legge FATCA e dall'IGA.

Non vi è alcuna garanzia che una distribuzione effettuata dal Fondo o che le attività detenute dal Fondo non siano soggette a ritenuta d'acconto. Di conseguenza, tutti i potenziali investitori, compresi i potenziali investitori non statunitensi, dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali per sapere se le distribuzioni del Fondo possono essere soggette a ritenuta d'acconto.

23. Regolamento sugli Indici di riferimento

Se non diversamente indicato nel presente Prospetto, gli indici o parametri di riferimento utilizzati dalla Società di gestione, ai sensi del Regolamento UE 2016/1011 (il "Regolamento sugli Indici di Riferimento") dalla Società di gestione, per conto dei Comparti, sono, alla data del presente Prospetto, forniti da amministratori di indici di riferimento non UE inclusi nel registro ESMA degli indici di riferimento di paesi terzi ovvero sono forniti da amministratori di indici di riferimento inclusi nel registro ESMA degli amministratori di indici di riferimento o ancora sono forniti da amministratori di indici di riferimento situati in paesi non UE che beneficiano delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 51(5) del Regolamento sugli Indici di riferimento e pertanto non possono ancora comparire nel registro degli indici di riferimento di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento sugli Indici di riferimento.

La Società di gestione implementa e mantiene un piano scritto che definisce le azioni che saranno intraprese nel caso in cui il parametro di riferimento cambi materialmente o cessi di essere fornito. Il piano scritto è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione.

I Gestori degli investimenti e la Società di gestione sono indipendenti dall'organismo che pubblica l'indice.

Nel caso in cui l'indice non sia più pubblicato o non sia più disponibile, gli Amministratori valuteranno se mantenere o meno l'attuale struttura del relativo Comparto fino a quando l'indice non sia nuovamente disponibile o se modificare il suo scopo per conformarsi ad un altro indice con caratteristiche simili a quello attuale.

Alla data del presente Prospetto, gli amministratori degli indici utilizzati dai Comparti sono i seguenti:

Amministratore degli indici	Luogo	Status
Indici S&P Dow Jones	Stati Uniti d'America	Indici di riferimento di paesi terzi in transizione
ICE Benchmark Administration	Stati Uniti d'America	Indici di riferimento di paesi terzi in transizione

24. Elaborazione dei dati

Conformemente alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi applicabili in materia di protezione dei dati, compreso, ma non solo, il regolamento n. 2016/679, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati ("GDPR"), in quanto tali leggi e regolamenti applicabili possono essere di volta in volta modificati (collettivamente di seguito denominati "Leggi sulla protezione dei dati"), la Società di gestione, in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare") tratta le informazioni relative agli investitori (i "Dati Personali") e ad altre persone fisiche correlate (insieme l'"Interessato") nel contesto degli investimenti nel Fondo. Il termine "trattamento" in questa sezione ha il significato ad esso attribuito nelle leggi sulla protezione dei dati personali.

Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sono contenute nell'applicazione/modulo e disponibili sul sito web <https://www.azimutinvestments.com/policies-and-documents>, in particolare in relazione alla natura dei Dati Personali trattati dal Titolare e dai suoi delegati, fornitori di servizi o agenti, quali (ma non solo) l'Agente domiciliatario, il Revisore, il Distributore, altre entità direttamente o indirettamente affiliate al Fondo o alla Società di gestione e qualsiasi altra terza parte

che tratta i Dati Personali per fornire i propri servizi al Fondo o alla Società di gestione, in qualità di responsabili del trattamento (di seguito collettivamente denominati "Responsabili"), le finalità e la base legale per il trattamento, i destinatari, le garanzie applicabili per i trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea e i diritti degli interessati a determinate condizioni stabilite dalle leggi sulla protezione dei dati e/o da linee guida, regolamenti, raccomandazioni, circolari o requisiti applicabili emanati da qualsiasi autorità locale o europea competente, come l'autorità lussemburghese per la protezione dei dati (*Commission Nationale pour la Protection des Données* – "CNPD") o il Comitato europeo per la protezione dei dati (compresi i diritti di accesso o di rettifica o cancellazione dei dati personali che li riguardano, di chiedere una limitazione del trattamento o di opposizione, il diritto alla portabilità e il diritto di ritirare il consenso dopo che è stato dato, ecc.) e come esercitarli.

L'informativa completa è disponibile anche su richiesta contattando la Società di gestione all'indirizzo e-mail privacy@azimutinvestments.com.

Per esercitare i diritti di cui sopra e/o ritirare il proprio consenso ad ogni specifico trattamento al quale ha acconsentito, l'Interessato può contattare la Società di Gestione al seguente indirizzo: Azimut Investments S.A. 2A rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

In aggiunta ai diritti sopra elencati, se l'interessato ritiene che la Società di gestione non rispetti le leggi in materia di protezione dei dati o nutre preoccupazioni in merito alla protezione dei suoi dati personali, l'interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Vigilanza competente in materia di protezione dei dati, ad esempio in Lussemburgo il CNPD.

25. Registro dei beneficiari effettivi del Lussemburgo

La legge lussemburghese del 13 gennaio 2019, che ha disposto la creazione di un registro dei beneficiari effettivi (la "Legge RBE"), è entrata in vigore il 1° marzo 2019. Conformemente alle disposizioni della Legge RBE, ogni entità registrata in Lussemburgo e iscritta nel Registre de Commerce et des Sociétés, incluso il Fondo, deve identificare i rispettivi beneficiari effettivi ("Beneficiari effettivi"). La Società di gestione, agendo in nome e per conto del Fondo, deve iscrivere le informazioni relative ai Beneficiari effettivi nel registro lussemburghese dei beneficiari effettivi, costituito sotto l'autorità del Ministero della giustizia del Lussemburgo.

La Legge RBE definisce in termini generali un Beneficiario effettivo come qualunque persona fisica che detenga e controlli effettivamente l'entità pertinente mediante la detenzione diretta o indiretta di una percentuale sufficiente delle azioni (oltre il 25%) o dei diritti di voto o degli interessi partecipativi nell'entità (come applicabile), ovvero mediante il controllo con altri mezzi, escluse le società quotate su un mercato regolamentato e soggette a obblighi informativi in linea con il diritto dell'Unione europea o soggette a standard internazionali equivalenti, tali da garantire una trasparenza adeguata delle informazioni sulla detenzione.

Qualora un investitore soddisfi i criteri per essere considerato un Beneficiario effettivo nei confronti del Fondo, tale investitore e/o il soggetto incaricato è tenuto, ai sensi della Legge RBE, a produrre la documentazione di supporto richiesta e le informazioni necessarie per far sì che la Società di gestione, agente in nome e per conto del Fondo, possa adempiere ai suoi obblighi previsti dalla Legge RBE.

La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla Legge RBE da parte della Società di gestione, agente in nome e per conto del Fondo, e dei rispettivi Beneficiari effettivi sarà soggetta a sanzioni di natura penale.

26. Registrazione dei documenti

I seguenti documenti:

- lo Statuto;
- i KID e il presente Prospetto;
- il Regolamento di Gestione;
- il contratto di Depositario e di Agente di pagamento tra la Società di gestione e il Depositario;
- i Contratti di gestione degli investimenti tra la Società di Gestione e i Gestori degli investimenti;
- il Contratto di Agente Amministrativo tra la Società di Gestione e BNP Paribas, succursale di Lussemburgo;
- il/i Contratto/i di consulenza in materia di investimenti firmato dal/i Gestore/i degli Investimenti e dal/i Consulente/i per gli Investimenti;
- le ultime relazioni finanziarie periodiche e pubblicazioni del Fondo (quando disponibili); e
- un elenco dei fondi gestiti dalla Società di Gestione.

saranno disponibili presso la sede sociale della Società di Gestione, in cui gli investitori potranno ottenere copie gratuite del Regolamento di Gestione, del presente Prospetto, dei KID, delle relazioni finanziarie periodiche e pubblicazioni e un elenco dei fondi gestiti dalla Società di Gestione.

Il nome di ciascun Comparto è preceduto da “AZ Fund 3”.

Scheda “Al Mal MENA Equity”

Informazioni generali

Obiettivo d’investimento:

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a lungo termine.

Strategia d’investimento:

Il Comparto mira a realizzare il suo obiettivo di investimento investendo attivamente, direttamente o indirettamente, in azioni e titoli di capitale di società con sede in Medio Oriente (Regno dell'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman), Nord Africa (Egitto, Marocco, Tunisia) o regione del Levante (Libano, Giordania, Palestina) ("Regioni target"); e/o, società che hanno tutte o parte delle loro attività commerciali nelle Regioni target.

Le esposizioni indirette verso le suddette tipologie di emittenti saranno realizzate, tra l'altro, investendo in strumenti finanziari derivati (come meglio specificato di seguito), OICVM e/o altri OIC, nonché attraverso prodotti strutturati idonei per gli OICVM, quali note di partecipazione e/o equity-linked notes.

Il Comparto è costituito principalmente da titoli liquidi negoziati sui Mercati Regolamentati che il Gestore degli Investimenti ritiene sottovalutati rispetto al loro valore equo, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato, selezionati attraverso un efficiente processo di investimento basato su un'analisi fondamentale, che comprende in particolare la ricerca macro, settoriale e micro ricerca, con un orizzonte temporale di investimento da 3 a 5 anni.

Politica di investimento e restrizioni:

Fatte salve le restrizioni agli investimenti previste nel presente Prospetto e nella Legge del 2010, il Comparto può concentrare le proprie scelte di investimento su un numero limitato di emittenti.

In normali condizioni di mercato, il Comparto può investire:

- almeno il 60% del proprio patrimonio netto, direttamente o indirettamente, in azioni e titoli di capitale di società collegate alle Regioni Obiettivo come sopra descritto;
- fino al 20% del patrimonio netto in azioni, titoli di capitale e strumenti finanziari derivati su azioni relativi a società non domiciliate e/o che non svolgono, in tutto o in parte, le loro attività commerciali nelle regioni di destinazione;
- fino al 10% in special purpose acquisition companies (SPAC) che si qualificano come valori mobiliari;
- fino al 10% del patrimonio netto in quote di OICVM e/o di altri OIC; e
- fino al 30% del proprio patrimonio netto in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e/o fondi del mercato monetario al fine di conseguire i propri obiettivi d'investimento e per finalità di tesoreria.

Il Comparto potrebbe detenere fino al 20% del proprio patrimonio netto in liquidità a scopi di liquidità accessoria.

Il Comparto non investe in titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca, obbligazioni contingent convertible (CoCo bond) o titoli in sofferenza o inadempienti al momento del loro acquisto.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di investimento, quali contratti per differenza (CFD), contratti a termine e Scambi sul rendimento globale su singole azioni e titoli azionari, al fine di attuare esclusivamente strategie di lungo raggio.

Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, come:

- contratti per differenza, contratti a termine e Scambi sul rendimento globale su singole azioni e titoli di capitale per il beta-hedging, che miri a compensare i rischi significativi legati ad un investimento in un portafoglio azionario ben diversificato attraverso l'assunzione di una posizione corta su azioni, che consente di ridurre indiscutibilmente il rischio generale di mercato relativo al portafoglio azionario;
- operazioni a termine in valuta, swap in valuta e opzioni su valute per la copertura valutaria con l'obiettivo di ridurre l'effetto delle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento del Comparto e le valute degli investimenti.

Il Comparto mira a mantenere un livello di leva finanziaria inferiore al 200%, calcolato sul totale degli importi nozionali di tutti gli strumenti finanziari derivati.

L'esposizione lorda agli scambi sul rendimento globale potrà rappresentare il 100% del Valore netto d'inventario del Comparto e si prevede che tale esposizione rimarrà nell'intervallo tra il 20% e il 60% del Valore netto d'inventario del Comparto. Le strategie alla base dei contratti di Scambi sul rendimento globale o di strumenti finanziari con caratteristiche simili sono strategie "solo a

lungo termine" o "solo a lungo/breve termine" su singoli titoli relativi alle Regioni Target.

In risposta a condizioni di mercato, economiche, politiche e di altro tipo eccezionalmente sfavorevoli relative alle Regioni target, e al fine di preservare il capitale investito, il Comparto può, a titolo provvisorio e per il periodo strettamente necessario, discostarsi dalla strategia di investimento principale investendo temporaneamente a scopi difensivi fino al 100% del proprio patrimonio netto in depositi bancari (rimborsabili a vista o con diritto di riscatto, e con scadenza non superiore a 12 mesi), strumenti del mercato monetario, fondi del mercato monetario e Titoli di debito investment grade non riferiti alle Regioni target. Se il Comparto investe a scopi difensivi, l'obiettivo di investimento potrebbe non essere raggiunto.

VaR Relativo: Il Comparto utilizza l'approccio del VaR relativo per il calcolo del rischio complessivo e della leva finanziaria attesa. Il Benchmark di rischio è l'indice S&P Pan Arab Composite (SEMGPCPD).

Valuta di riferimento del Comparto: USD

Classi di quote disponibili:

Classe di quota	Valuta di riferimento	Copertura del rischio di valuta cercando di minimizzare l'impatto della fluttuazione del tasso di cambio tra la Valuta di riferimento della Classe e la Valuta di base del Comparto
A (EUR)	EUR	Sì
A-PLATFORMS (EUR)	EUR	No
A-INST (EUR);	EUR	No
B (EUR)	EUR	Sì
A (EUR DIS)	EUR	Sì
A-PLATFORMS (EUR DIS)	EUR	No
A-INST (EUR DIS)	EUR	No
B (EUR DIS)	EUR	Sì
A (USD)	USD	No
A-PLATFORMS (USD)	USD	No
A-INST (USD)	USD	No
B (USD)	USD	No
A (USD DIS)	USD	No
A-PLATFORMS (USD DIS)	USD	No
A-INST (USD DIS)	USD	No
B (USD DIS)	USD	No
A (AED)	AED	No
A-PLATFORMS (AED)	AED	No
A-INST (AED)	AED	No
B (AED)	AED	No

A (AED DIS)	AED	No
A-PLATFORMS (AED DIS)	AED	No
A-INST (AED DIS)	AED	No
B (AED DIS)	AED	No
A (CHF)	CHF	No
A-PLATFORMS (CHF)	CHF	No
A-INST (CHF)	CHF	No
B (CHF)	CHF	No
A (CHF DIS)	CHF	No
A-PLATFORMS (CHF DIS)	CHF	No
A-INST (CHF DIS)	CHF	No
B (CHF DIS)	CHF	No
A (GBP)	GBP	No
A-PLATFORMS (GBP)	GBP	No
A-INST (GBP)	GBP	No
B (GBP)	GBP	No
A (GBP DIS)	GBP	No
A-PLATFORMS (GBP DIS)	GBP	No
A-INST (GBP DIS)	GBP	No
B (GBP DIS)	GBP	No
MASTER (USD) ¹	USD	No

Le Quote di tipo Platform sono destinate principalmente a Distributori terzi (banche, piattaforme di distribuzione).

Profilo dell'investitore:

Questo Comparto è esposto a titoli in Medio Oriente, Nord Africa e nella regione del Levante e può essere adatto a investitori che cercano opportunità di rivalutazione del capitale attraverso partecipazioni in queste regioni. In relazione al paese, è probabile che l'investitore abbia un orizzonte di investimento a lungo termine.

Classi di Quote:

Le varie Classi sono descritte sopra, nel capitolo 8 e nell'Allegato I del presente Prospetto.

Importo di sottoscrizione iniziale e importo minimo di sottoscrizione

iniziale: Il prezzo iniziale è:

- **EUR 5** per la classe A (EUR); A-PLATFORMS (EUR); A-INST (EUR); B (EUR) A; (EUR DIS); A-PLATFORMS

¹
Questa Classe di Quote è riservata a OICVM feeder

(EUR DIS); A-INST (EUR DIS); B (EUR DIS);

- **USD 5** per la classe A (USD); A-PLATFORMS (USD); A-INST (USD); B (USD) A; (USD DIS); A-PLATFORMS (USD DIS); A-INST (USD DIS); B (USD DIS); MASTER (USD);
- **AED 5** per la classe A (AED); A-PLATFORMS (AED); A-INST (AED); B (AED); A (AED DIS); A-PLATFORMS (AED DIS); A-INST (AED DIS); B (AED DIS);
- **CHF 5** per la classe A (CHF); A-PLATFORMS (CHF); A-INST (CHF); B (CHF); A (CHF DIS); A-PLATFORMS (CHF DIS); A-INST (CHF DIS); B (CHF) DIS;
- **GBP 5:** per la classe A (GBP); A-PLATFORMS (GBP); A-INST (GBP); B (GBP); A (GBP DIS); A-PLATFORMS (GBP DIS); A-INST (GBP DIS); B (GBP DIS).

L'importo minimo di sottoscrizione iniziale è:

- **EUR 1** per le Quote di A (EUR); A-PLATFORMS (EUR); B (EUR); A (EUR DIS); A-PLATFORMS (EUR DIS); B (EUR DIS);
- **USD 1** per le Quote di A (USD); A-PLATFORMS (USD); B (USD); A (USD DIS); A-PLATFORMS (USD DIS); B (USD DIS);
- **AED 5** per le Quote di A (AED); A-PLATFORMS (AED); B (AED); A (AED DIS); A-PLATFORMS (AED DIS); B (AED DIS);
- **CHF 5** per le Quote di A (CHF); A-PLATFORMS (CHF); B (CHF); A (CHF DIS); A-PLATFORMS (CHF DIS); B (CHF DIS);
- **GBP 5** per le Quote di A (GBP); A-PLATFORMS (GBP); B (GBP); A (GBP DIS); A-PLATFORMS (GBP DIS); B (GBP DIS);
- **EUR 250.000** per le Quote di A-INST (EUR); A-INST (EUR DIS);
- **USD 250.000** per le Quote di A-INST (USD); A-INST (USD DIS); MASTER (USD);
- **AED 1.000.000** per le Quote di A-INST (AED); A-INST (AED DIS);
- **CHF 250.000** per le Quote di A-INST (CHF); A-INST (CHF DIS);
- **GBP 250.000** per le Quote di A-INST (GBP); A-INST (GBP DIS).

Frequenza del calcolo del VNI: Il VNI sarà calcolato settimanalmente, ogni giovedì che sia un Giorno Lavorativo (ciascuno un "Giorno di Calcolo"). Se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, il Giorno di Calcolo sarà il Giorno Lavorativo successivo.

Sottoscrizione e Riscatti:

Per le Quote appartenenti alle classi A (EUR); A-PLATFORMS (EUR); A-INST (EUR); A (EUR DIS); A-PLATFORMS (EUR DIS); A-INST (EUR DIS); A (USD); A-PLATFORMS (USD); A-INST (USD); A (USD DIS); A-PLATFORMS (USD DIS); A-INST (USD DIS); A (AED); A-PLATFORMS (AED); A-INST (AED); A (AED DIS); A-PLATFORMS (AED DIS); A-INST (AED DIS); A (CHF); A-PLATFORMS (CHF); A-INST (CHF); A (CHF DIS); A-PLATFORMS (CHF DIS); A-INST (CHF DIS); A (GBP); A-PLATFORMS (GBP); A-INST (GBP); A (GBP DIS); A-PLATFORMS (GBP DIS); A-INST (GBP DIS) è dovuta una commissione di sottoscrizione non superiore al **2%** calcolata sull'importo investito, come indicato nell'Allegato I del presente Prospetto.

Per le Quote appartenenti alle classi B (EUR), B (EUR DIS), B (USD), B (USD DIS), B (AED), B (AED DIS), B (CHF), B (CHF DIS), B (GBP), B (GBP DIS), è dovuta una commissione di rimborso massima del **2,50%** calcolata sull'importo rimborsabile, come indicato nell'Allegato I del presente Prospetto.

Alla Classe di Quote MASTER (USD) non si applica alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso.

Gestore degli investimenti: nell'ambito di un Contratto di gestione degli investimenti, Azimut (DIFC) Limited è stata nominata ad agire quale gestore degli investimenti per le attività del Comparto. Azimut (DIFC) Limited è una società di gestione patrimoniale disciplinata dalla Dubai Financial Services Authority ("DFSA") e operante dal Dubai International Financial Centre ("DIFC") negli Emirati Arabi Uniti. Azimut (DIFC) Limited ha sede legale presso Central Parks Towers, Unit 45, Floor 16 Dubai International Financial Centre, PO Box 506944 Dubai, Emirati Arabi Uniti. Azimut (DIFC) Limited è controllata da AZ International Holdings SA ed è interamente detenuta da Azimut Holding Group. Azimut (DIFC) Limited offre servizi integrati di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria a privati e società.

Consulente per gli investimenti: sulla base di un accordo di consulenza per gli investimenti **Al Mal Capital PJSC** è stato nominata Consulente agli investimenti per il Comparto. **Al Mal Capital** è una società per azioni privata regolata dal diritto di Dubai, con sede legale in Burj Gate 48, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Office 901, P.O.Box 119930, Dubai (Emirati Arabi Uniti).

Commissione di gestione e commissione di gestione variabile aggiuntiva: per questo Comparto è previsto il prelievo di una commissione di gestione, come indicato nell'Allegato I al presente Prospetto.

Per tutte le Classi di Quote "Platform": una commissione di gestione variabile aggiuntiva per questo Comparto è dovuta nei seguenti casi:

- in caso di sovraperformance, ossia se il Rendimento delle Quote, come di seguito definito, supera il Rendimento dell'Indice di Riferimento, come di seguito definito, durante il Periodo di Calcolo; e

- se il Rendimento delle Quote durante il Periodo di Calcolo è positivo.

Se le due condizioni di cui sopra sono soddisfatte, la commissione di gestione variabile aggiuntiva è pari al 10% della differenza - se positiva - tra il Rendimento delle Quote e il rendimento dell'Indice di Riferimento durante il Periodo di Calcolo.

In ciascun Periodo di calcolo, la commissione di gestione variabile aggiuntiva è calcolata e matura in ciascun Giorno di Calcolo, restando inteso, a scanso di equivoci, che la commissione di gestione variabile maturata (ove applicabile) alla Data di valutazione precedente nel rispettivo Periodo di calcolo non sarà più presa in considerazione.

L'eventuale commissione di gestione variabile aggiuntiva accumulata è congelata all'ultima Data di valutazione di ciascun Periodo di calcolo ed è versata alla Società alla prima Data di valutazione dopo il Periodo di calcolo in questione.

Eventuali sottoperformance rispetto all'Indice di riferimento calcolate durante il Periodo di calcolo pertinente saranno recuperate entro un Periodo di riferimento della performance di 5 anni prima dell'applicazione di una commissione di gestione variabile aggiuntiva.

Se vengono rimborsate Quote, o in caso di liquidazione o fusione di Quote nel corso di un Periodo di calcolo, la commissione di gestione variabile accumulata ma non ancora versata, calcolata per tali Quote alla Data di valutazione in cui le stesse sono rimborsate, sarà congelata e sarà dovuta alla Società alla prima Data di valutazione dopo il Periodo di calcolo nel corso del quale ha avuto luogo il rimborso delle Quote.

Esempi di calcolo della commissione di gestione variabile aggiuntiva a un'aliquota del 10%:

Anno	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Performance delle Quote	+10%	-4%	+5%	+10%	+10%
Performance dell'Indice di riferimento	+5%	-5%	+10%	+5%	+5%
Applicabilità della commissione di gestione variabile	Sì, poiché il Comparto ha sovraperformato l'Indice di riferimento e il Rendimento delle Quote è positivo.	No, poiché il Rendimento delle Quote è negativo	No, perché il Rendimento delle Quote è inferiore al Rendimento dell'Indice di riferimento.	No, perché è stata solo recuperata la sottoperformance dell'anno 3.	Sì, poiché il Comparto ha sovraperformato l'Indice di riferimento dopo aver recuperato la sottoperformance dell'anno 3. Il Rendimento delle Quote è positivo e superiore al Rendimento dell'Indice di riferimento.
Aliquota della commissione di gestione variabile	10% della differenza tra la performance delle Quote e la performance dell'Indice di riferimento, ossia 5%.	N/D	ND	ND	10% della differenza tra la performance delle Quote e la performance dell'Indice di riferimento, ossia 5%.

L'"Indice di riferimento" corrisponde esattamente all'indice S&P Pan Arab Composite (SEMGPCPD). L'indice di riferimento è utilizzato unicamente ai fini del calcolo della commissione di gestione variabile aggiuntiva.

Per "Rendimento delle Quote" si intende la differenza (se positiva) tra il Valore netto d'inventario di riferimento per Quota in ciascuna Data di Valutazione e il Valore netto d'inventario di riferimento per Quota all'ultima Data di Valutazione del Periodo di Calcolo precedente soggetto al meccanismo di recupero descritto in precedenza. Per il primo Periodo di calcolo di una Classe di quote appena lanciata, con "Rendimento delle Quote" si intende la differenza (se positiva) tra il Valore netto d'inventario di riferimento per Quota in

ciascuna Data di valutazione e il Valore netto d'inventario di riferimento per Quota alla prima Data di valutazione di tale Periodo di calcolo.

Per "Rendimento dell'Indice di riferimento" si intende la differenza tra l'Indice di riferimento in ciascuna Data di valutazione e l'Indice di riferimento all'ultima Data di valutazione del Periodo di calcolo precedente. Per il primo Periodo di calcolo, per "Rendimento dell'Indice di riferimento" si intende la differenza tra l'Indice di riferimento in ciascuna Data di valutazione e l'Indice di riferimento alla prima Data di valutazione di tale Periodo di calcolo.

Per "Valore netto d'inventario di riferimento" si intende, in ciascuna Data di valutazione, il Valore netto d'inventario della rispettiva Classe di quote, calcolato in tale Data di valutazione, al netto di tutti i costi diversi dalla commissione di gestione variabile accumulata (ove applicabile), più le eventuali distribuzioni (dividendi), nel corso del Periodo di calcolo pertinente.

Per "Periodo di calcolo" si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, a condizione che il primo Periodo di calcolo inizi alla data di lancio della Classe di Quote e termini il 31 dicembre successivo al primo esercizio concluso.

Per "Periodo di riferimento della performance" si intende l'orizzonte temporale nel quale la performance viene misurata e confrontata con quella dell'Indice di riferimento, al termine del quale può essere reimpostato il meccanismo per la compensazione della sottoperformance passata (o della performance negativa).

Per Quote appartenenti alle seguenti Classi: A-(EUR), A-(USD), A-(AED), A-(CHF), A-(GBP), A-(EUR DIS), A-(USD DIS), A-(AED DIS); A-(CHF DIS); A-(GBP DIS); B-(EUR), B-(USD), B-(AED), B-(CHF), B-(GBP), B-(EUR DIS), B-(USD DIS), B-(AED DIS), B-(CHF DIS), B-(GBP DIS) e per tutte le Classi di Quote "Istituzionali": non è prevista alcuna commissione di gestione variabile aggiuntiva.

Per queste Classi di Quote è prevista una commissione di servizio, per un importo massimo dello 0,009% mensile.

Per la Classe di Quote MASTER (USD) non è riscossa una commissione di gestione variabile aggiuntiva o una commissione di servizio.

Il Gestore degli investimenti riceve una commissione per la fornitura di servizi di investimento al Comparto. Tale commissione è a carico del Fondo ed è pari ad un importo fino al 50% della commissione di gestione netta dovuta alla Società di gestione.

Politica di distribuzione: Il Comparto distribuisce i proventi ai portatori titolari di classe A (EUR DIS); A-PLATFORMS (EUR DIS); A-INST (EUR DIS); B (EUR DIS); A (USD DIS); A-PLATFORMS (USD DIS); A-INST (USD DIS); B (USD DIS); A (AED DIS); A-PLATFORMS (AED DIS); A-INST (AED DIS); B (AED DIS); A (CHF DIS); A-PLATFORMS (CHF DIS); A-INST (CHF DIS); B (CHF DIS); A (GBP DIS); A-PLATFORMS (GBP DIS); A-INST (GBP DIS); B (GBP DIS). Quote e reinveste le entrate dei portatori di classe A (EUR); A-PLATFORMS (EUR); A-INST (EUR); B (EUR); A (USD); A-PLATFORMS (USD); A-INST (USD); B (USD); A (AED); A-PLATFORMS (AED); A-INST (AED); B (AED); A (CHF); A-PLATFORMS (CHF); A-INST (CHF); B (CHF); A (GBP); A-PLATFORMS (GBP); A-INST (GBP); B (GBP); MASTER (USD). I ricavi saranno distribuiti trimestralmente, secondo i seguenti periodi di riferimento: 1 gennaio - 31 marzo; 1 aprile - 30 giugno; 1 luglio - 30 settembre; 1 ottobre - 31 dicembre.

Quotazione: le Quote di questo Comparto non saranno quotate nella Borsa di Lussemburgo.

Taxe d'abonnement: è applicabile una tassa di registro pari allo 0,05% l'anno, calcolata sulla base degli attivi netti del Comparto alla fine di ogni trimestre.

Fattori di Rischio Specifici:

Si consiglia agli investitori di considerare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.

In particolare, gli investitori dovranno considerare i rischi associati agli investimenti nei Paesi emergenti e nei mercati di frontiera che includono notevoli rischi normativi e legali, rischi politici ed economici, ma anche rischi fiscali e valutari, come meglio descritto nella parte generale del Prospetto Informativo. Gli investitori dovrebbero inoltre considerare i rischi associati agli investimenti in SPAC.

Scheda "AZ Bond - Frontier Markets Debt" Informazioni generali

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: Il Comparto mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO: Il Comparto mira a realizzare l'obiettivo di investimento investendo attivamente in un portafoglio diversificato di titoli di debito a tasso fisso e/o variabile emessi da governi, istituzioni sovranazionali ed enti governativi di paesi dei Mercati di frontiera.

Ai fini della politica di investimento di questo Comparto, sono considerati paesi dei Mercati di frontiera, tra gli altri, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Camerun, Costa Rica, Costa d'Avorio, Croazia, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Etiopia, Egitto, Gabon, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Iraq, Libano, Giamaica, Giordania, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lettonia, Lituania, Macedonia, Mauritius, Mongolia, Mozambico, Mali, Marocco, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Qatar, Romania, Serbia, Senegal, Slovacchia, Slovenia, Sri Lanka, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Togo, Trinidad, Tunisia, Uganda, Uruguay, Ucraina, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam e Zambia.

I titoli in cui il Comparto investe sono negoziati sui Mercati di frontiera locali (a condizione che si qualificano come Mercati regolamentati) o sui Mercati regolamentati internazionali. Un elenco dei Mercati di frontiera locali che si qualificano come Mercati regolamentati è disponibile su richiesta, presso la sede legale della Società di Gestione.

POLITICA DI INVESTIMENTO E RESTRIZIONI DI INVESTIMENTO: Il Comparto investe direttamente e/o indirettamente (mediante Global Depositary Note) almeno il 60% del suo patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi, istituzioni sovranazionali o enti governativi di paesi dei Mercati di frontiera (ovvero Global Depositary Note rappresentanti tali titoli di debito e strumenti del mercato monetario).

In genere le agenzie di rating assegnano agli emittenti dei Mercati di frontiera un rating sub-investment grade o, più raramente, li considerano in sofferenza, attribuendo loro un rating CCC+ (o equivalente alfanumerico) o inferiore. Pertanto, il Comparto può investire:

- fino al 100% del patrimonio netto in titoli di debito con rating sub-investment grade;
- fino al 20% del patrimonio netto in titoli in sofferenza (inclusi titoli in default);
- fino al 15% del patrimonio netto in titoli in default.

Il Comparto intende utilizzare solo una parte dei suddetti cuscinetti per gli investimenti a lungo termine in titoli in sofferenza e/o in default, mirando a mantenere disponibile l'altra parte per investimenti in chiave tattica, ad esempio:

- 1) episodi idiosincratichi che interessano solo un paese (o pochi paesi) dei Mercati di frontiera e tali da far sì che il debito del paese o dei paesi in questione sia scambiato a livelli talmente in sofferenza da consentire di realizzare un potenziale profitto anche in uno scenario di ristrutturazione;
- 2) shock esterni globali (come nel caso del Covid-19) che non colpiscono direttamente i paesi dei Mercati di frontiera e tali da determinare improvvise correzioni sui mercati finanziari per effetto di una crisi di liquidità o di un aumento generalizzato dell'avversione al rischio. In tali occasioni, può accadere che il debito di alcuni paesi dei Mercati di frontiera venga scambiato a livelli in sofferenza o in default anche se i fondamentali macroeconomici di tali paesi restano invariati, offrendo così opportunità di acquisto.

Il Comparto può anche investire:

- fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi, istituzioni sovranazionali o enti governativi di paesi dei mercati emergenti che non siano classificati come paesi di frontiera;
- fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e/o altri OIC; e
- fino al 40% del proprio patrimonio netto in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e/o fondi del mercato monetario al fine di conseguire i propri obiettivi d'investimento e per finalità di tesoreria.

Il Comparto potrebbe detenere fino al 20% del proprio patrimonio netto in liquidità a scopi di liquidità accessoria.

In condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli è possibile effettuare, su base temporanea e per il periodo strettamente necessario, investimenti in depositi bancari (rimborsabili a vista o con diritto di riscatto, e con scadenza non superiore a 12 mesi), strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario fino al 100% del patrimonio netto.

In caso di downgrade di un titolo di debito con rating sub-investment grade al momento dell'acquisizione, che successivamente si deteriora o è in default, la Società di gestione si adopererà nei limiti del ragionevole per mantenere tale esposizione al di sotto del 20% del patrimonio netto del Comparto e per liquidare i titoli in sofferenza nel migliore interesse dei Portatori di quote.

Il Comparto non investe in titoli di debito classificati come ABS, MBS od obbligazioni contingent convertible (CoCo bond).

ESPOSIZIONE VALUTARIA E COPERTURA VALUTARIA: La Valuta di base del Comparto è il dollaro statunitense.

A livello del portafoglio, il Comparto può utilizzare contratti a termine su valute, future su valute, opzioni su valute e swap su valute a fini di investimento e/o di copertura, per adeguare dinamicamente l'esposizione complessiva del portafoglio alle valute in base alle opportunità di mercato, e non intende coprire sistematicamente il rischio di cambio tra le valute degli investimenti e la Valuta di base del Comparto.

A livello di Classe di quote, per le Classi di quote hedged, il Comparto utilizzerà contratti a termine su valute e future su valute per ridurre al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di riferimento della Classe di quote e la Valuta di base del Comparto.

IMPEGNO: Il Comparto monitorerà la propria esposizione globale rispetto agli strumenti finanziari derivati utilizzando l'approccio basato sugli impegni e limitando la stessa al 100% del Valore netto d'inventario complessivo.

Valuta di riferimento del Comparto: USD

Classi di Quote disponibili:

Classe di Quota	Valuta di riferimento	Copertura del rischio di cambio al fine di ridurre al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di riferimento della Classe e la Valuta di base del Comparto
A (EUR)	EUR	No
A (EUR DIS)	EUR	No
A-PLATFORMS (EUR)	EUR	No
A-PLATFORMS (EUR DIS)	EUR	No
A-INST (EUR);	EUR	No
A-INST (EUR DIS)	EUR	No
B (EUR)	EUR	No
B (EUR DIS)	EUR	No
A (EUR-Hedged)	EUR	Sì
A (EUR-Hedged DIS)	EUR	Sì
A-PLATFORMS (EUR- Hedged)	EUR	Sì
A-PLATFORMS (EUR- Hedged DIS)	EUR	Sì
A-INST (EUR-Hedged)	EUR	Sì
A-INST (EUR-Hedged DIS)	EUR	Sì
B (EUR-Hedged)	EUR	Sì
B (EUR-Hedged DIS)	EUR	Sì
A (USD)	USD	No
A (USD DIS)	USD	No
A-PLATFORMS (USD)	USD	No
A-PLATFORMS (USD DIS)	USD	No
A-INST (USD)	USD	No
A-INST (USD DIS)	USD	No
B (USD)	USD	No
B (USD DIS)	USD	No

MASTER (USD) ²	USD	No
A-INST (GBP-Hedged)	GBP	Sì

Le Quote di tipo "Platform" sono destinate principalmente a Distributori terzi (banche, piattaforme di distribuzione).

Profilo dell'investitore:

Questo Comparto offre esposizione a obbligazioni di emittenti dei Mercati di frontiera e potrebbe essere adatto a investitori interessati a opportunità di apprezzamento del capitale mediante investimenti azionari in questi paesi. Tenuto conto delle caratteristiche specifiche di questa classe di attivi, è probabile che l'investitore abbia un orizzonte di investimento a lungo termine.

Classi di quote:

Le varie Classi sono descritte sopra, nel capitolo 8 e nell'Allegato I del presente Prospetto.

Importo di sottoscrizione iniziale e Importo minimo di sottoscrizione iniziale:

Il prezzo iniziale è:

- **EUR 5** per le Classi A (EUR); A (EUR DIS); A-PLATFORMS (EUR); A-PLATFORMS (EUR DIS); A-INST (EUR); A-INST (EUR DIS); B (EUR); B (EUR DIS); A (EUR-Hedged); A (EUR-Hedged DIS); A-PLATFORMS (EUR-Hedged); A-PLATFORMS (EUR-Hedged DIS); A-INST (EUR-Hedged); A-INST (EUR-Hedged DIS); B (EUR-Hedged); B (EUR-Hedged DIS);
- **USD 5** per le Classi A (USD); A (USD DIS); A-PLATFORMS (USD); A-PLATFORMS (USD DIS); A-INST (USD); A-INST (USD DIS); B (USD); B (USD DIS), MASTER (USD); e
- **GBP 5** per la Classe A-INST (GBP-Hedged).

L'importo minimo di sottoscrizione iniziale è:

- **EUR 1.500** per le Classi A (EUR); A (EUR DIS); A-PLATFORMS (EUR); A-PLATFORMS (EUR DIS); B (EUR); B (EUR DIS); A (EUR-Hedged); A (EUR-Hedged DIS); A-PLATFORMS (EUR-Hedged); A-PLATFORMS (EUR-Hedged DIS); B (EUR-Hedged); B (EUR-Hedged DIS);
- **USD 1.500** per le Classi A (USD); A (USD DIS); A-PLATFORMS (USD); A-PLATFORMS (USD DIS); B (USD); B (USD DIS);
- **EUR 1.000.000** per le Classi A-INST (EUR); A-INST (EUR DIS); A-INST (EUR-Hedged); A-INST (EUR-Hedged DIS);
- **USD 250.000** per le Classi MASTER (USD);
- **USD 1.000.000** per le Classi A-INST (USD); A-INST (USD DIS);
- **GBP 1.000.000** per le Classi A-INST (GBP-Hedged).

Frequenza di calcolo del VNI: Il VNI sarà calcolato settimanalmente, ogni giovedì che sia un Giorno Lavorativo (ciascuno un "Giorno di Calcolo"). Se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, il Giorno di Calcolo sarà il Giorno Lavorativo successivo.

Sottoscrizione e Riscatti:

Per le Quote appartenenti alle Classi A (EUR); A (EUR DIS); A-PLATFORMS (EUR); A-PLATFORMS (EUR DIS); A-INST (EUR); A-INST (EUR DIS); A (EUR-Hedged); A (EUR-Hedged DIS); A-PLATFORMS (EUR-Hedged); A-PLATFORMS (EUR-Hedged DIS); A-INST (EUR-Hedged); A-INST (EUR-Hedged DIS); A (USD); A (USD DIS); A-PLATFORMS (USD); A-PLATFORMS (USD DIS); A-INST (USD); A-INST (USD DIS) e A-INST (GBP-Hedged) è dovuta una commissione di sottoscrizione massima del 2% calcolata sull'importo investito, come indicato nell'Allegato I del presente Prospetto.

² Questa Classe di Quote è riservata a OICVM feeder

Per le Quote appartenenti alle Classi B (EUR), B (EUR DIS), B (EUR-Hedged), B (EUR-Hedged DIS), B (USD), B (USD DIS), è dovuta una commissione di rimborso massima del 2,50% calcolata sull'importo rimborsabile, come indicato nell'Allegato I del presente Prospetto.

Alla Classe di Quote MASTER (USD) non si applica alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso.

Commissione di gestione e commissione di gestione variabile aggiuntiva: per questo Comparto è previsto il prelievo di una commissione di gestione, come indicato nell'Allegato I al presente Prospetto.

Per la Classe di Quote MASTER (USD) non è riscossa una commissione di gestione variabile aggiuntiva o una commissione di servizio.

Per le Classi di Quote indicate di seguito, una commissione di gestione variabile aggiuntiva è dovuta nei seguenti casi:

- in caso di sovraperformance, ossia se il Rendimento delle Quote, come di seguito definito, supera il Rendimento dell'Indice di Riferimento, come di seguito definito, durante il Periodo di Calcolo; e
- se il Rendimento delle Quote durante il Periodo di Calcolo è positivo.

Per le Classi A (EUR), A (EUR DIS), A-PLATFORMS (EUR), A-PLATFORMS (EUR DIS), B (EUR), B (EUR DIS), A (EUR-Hedged), A (EUR-Hedged DIS), A-PLATFORMS (EUR-Hedged), A-PLATFORMS (EUR-Hedged DIS), B (EUR-Hedged), B (EUR-Hedged DIS), A (USD), A (USD DIS), A-PLATFORMS (USD), A-PLATFORMS (USD DIS), B (USD), B (USD DIS), se le due condizioni di cui sopra sono soddisfatte, la commissione di gestione variabile aggiuntiva è pari al 20% della differenza (se positiva) tra il Rendimento della Quota e il Rendimento dell'Indice di riferimento durante il Periodo di calcolo.

Per le Classi A-INST (EUR), A-INST (EUR DIS), A-INST (EUR-Hedged), A-INST (EUR-Hedged DIS), A-INST (USD), A-INST (USD DIS) e A-INST (GBP-Hedged), la commissione di gestione variabile aggiuntiva è pari al 10% della differenza (se positiva) tra il Rendimento della Quota e il Rendimento dell'Indice di riferimento durante il Periodo di calcolo.

In ciascun Periodo di calcolo, la commissione di gestione variabile aggiuntiva è calcolata e matura in ciascun Giorno di Calcolo, restando inteso, a scanso di equivoci, che la commissione di gestione variabile maturata (ove applicabile) alla Data di valutazione precedente nel rispettivo Periodo di calcolo non sarà più presa in considerazione.

L'eventuale commissione di gestione variabile aggiuntiva accumulata è congelata all'ultima Data di valutazione di ciascun Periodo di calcolo ed è versata alla Società alla prima Data di valutazione dopo il Periodo di calcolo in questione.

Eventuali sottoperformance rispetto all'Indice di riferimento calcolate durante il Periodo di calcolo pertinente saranno recuperate entro un Periodo di riferimento della performance di 5 anni prima dell'applicazione di una commissione di gestione variabile aggiuntiva.

Se vengono rimborsate Quote, o in caso di liquidazione o fusione di Quote nel corso di un Periodo di calcolo, la commissione di gestione variabile accumulata ma non ancora versata, calcolata per tali Quote alla Data di valutazione in cui le stesse sono rimborsate, sarà congelata e sarà dovuta alla Società alla prima Data di valutazione dopo il Periodo di calcolo nel corso del quale ha avuto luogo il rimborso delle Quote.

Esempi di calcolo della commissione di gestione variabile aggiuntiva a un'aliquota del 10%:

Anno	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Performance delle Quote	+5%	-4%	+5%	+6%	-2%
Performance dell'Indice di riferimento*	+2%	+2%	+2%	+2%	-3%
Sottoperformance da recuperare	0%	-6%	-3%	0%	0%
Applicabilità della commissione di gestione variabile	Sì, poiché il Comparto ha sovraperformato l'Indice di riferimento e il Rendimento	No, poiché il Comparto ha sottoperformato l'Indice di riferimento e ha una performance	No, perché è stata solo recuperata la sottoperformance dell'anno 2.	Sì, poiché il comparto ha sovraperformato l'Indice di riferimento dopo aver recuperato la	No, poiché il Rendimento delle Quote è negativo.

	delle Quote è positivo.	negativa. La sottoperformance viene pertanto riportata per un periodo di 5 anni.		sottoperformance dell'anno 2.	
Aliquota della commissione di gestione variabile	0,3% (10% della differenza tra la performance delle Quote e la performance dell'Indice di riferimento, ossia il 3%)	N/D	ND	0,1% (10% della differenza tra la performance delle Quote e la performance dell'Indice di riferimento, ossia l'1%)	ND

* Per gli scopi degli esempi di calcolo si presume che la performance dell'Indice di riferimento rimanga costante nell'arco dei 5 anni, tranne che per l'anno 5.

Per "Indice di riferimento" si intende:

- Libor USD 3 mesi + 2,5% per le Quote NON HEDGED
- Libor 3 mesi USD + 2,5% + costi di copertura per le Quote HEDGED

Gli indici di riferimento sono utilizzati unicamente ai fini del calcolo della commissione di gestione variabile aggiuntiva.

Per "Rendimento delle Quote" si intende la differenza (se positiva) tra il Valore netto d'inventario di riferimento per Quota in ciascuna Data di Valutazione e il Valore netto d'inventario di riferimento per Quota all'ultima Data di Valutazione del Periodo di Calcolo precedente soggetto al meccanismo di recupero descritto in precedenza. Per il primo Periodo di calcolo di una Classe di quote appena lanciata, con "Rendimento delle Quote" si intende la differenza (se positiva) tra il Valore netto d'inventario di riferimento per Quota in ciascuna Data di valutazione e il Valore netto d'inventario di riferimento per Quota alla prima Data di valutazione di tale Periodo di calcolo.

Per "Rendimento dell'Indice di riferimento" si intende la differenza tra l'Indice di riferimento in ciascuna Data di valutazione e l'Indice di riferimento all'ultima Data di valutazione del Periodo di calcolo precedente. Per il primo Periodo di calcolo, per "Rendimento dell'Indice di riferimento" si intende la differenza tra l'Indice di riferimento in ciascuna Data di valutazione e l'Indice di riferimento alla prima Data di valutazione di tale Periodo di calcolo.

Per "Valore netto d'inventario di riferimento" si intende, in ciascuna Data di valutazione, il Valore netto d'inventario della rispettiva Classe di quote, calcolato in tale Data di valutazione, al netto di tutti i costi diversi dalla commissione di gestione variabile accumulata (ove applicabile), più le eventuali distribuzioni (dividendi), nel corso del Periodo di calcolo pertinente.

Per "Periodo di calcolo" si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, a condizione che il primo Periodo di calcolo inizi alla data di lancio della Classe di Quote e termini il 31 dicembre successivo al primo esercizio concluso.

Per "Periodo di riferimento della performance" si intende l'orizzonte temporale nel quale la performance viene misurata e confrontata con quella dell'Indice di riferimento, al termine del quale può essere reimpostato il meccanismo per la compensazione della sottoperformance passata (o della performance negativa).

Per "Costi di copertura" si intendono i costi di copertura tra la Valuta di riferimento della Classe di quote e la Valuta di base del Comparto, corrispondente alla differenza (in termini percentuali), in ciascuna Data di valutazione, tra (i) il prezzo del tasso di cambio con scadenza a 3 mesi tra la Valuta di riferimento della Classe di quote e la Valuta di base del Comparto, e (ii) il tasso a pronti di tale tasso di cambio.

Politica di distribuzione: Il Comparto distribuisce i proventi ai portatori delle quote di Classe A (EUR DIS), A-PLATFORMS (EUR DIS), A-INST (EUR DIS), B (EUR DIS), A (EUR-Hedged DIS), A-PLATFORMS (EUR-Hedged DIS), A-INST (EUR-Hedged DIS), B (EUR-Hedged DIS), A (USD DIS), A-PLATFORMS (USD DIS), A-INST (USD DIS), B (USD DIS). Il Comparto reinveste i proventi dei portatori delle quote di Classe A (EUR), A-PLATFORMS (EUR), A-INST (EUR), B (EUR), A (EUR-Hedged), A-PLATFORMS (EUR-Hedged), A-INST (EUR-Hedged), B (EUR-Hedged), A (USD), A-PLATFORMS (USD), A-INST (USD), B (USD); MASTER (USD) e **A-INST (GBP-Hedged)**. I proventi saranno distribuiti trimestralmente, secondo i seguenti periodi di riferimento: 1° gennaio - 31 marzo; 1° aprile - 30 giugno; 1° luglio - 30 settembre; 1° ottobre - 31

dicembre.

Quotazione: le Quote del Comparto non saranno quotate nella Borsa di Lussemburgo.

Taxe d'abonnement: Per le Classi A (EUR), A (EUR DIS), A-PLATFORMS (EUR), A-PLATFORMS (EUR DIS), B (EUR), B (EUR DIS), A (EUR-Hedged), A (EUR-Hedged DIS), A-PLATFORMS (EUR-Hedged), A-PLATFORMS (EUR-Hedged DIS), B (EUR-Hedged), B (EUR-Hedged DIS), A (USD), A (USD DIS), A-PLATFORMS (USD), A-PLATFORMS (USD DIS), B (USD), B (USD DIS), è applicabile una tassa di registro pari allo 0,05% l'anno, calcolata sulla base del patrimonio netto del Comparto alla fine di ogni trimestre.

Per le Classi A-INST (EUR), A-INST (EUR DIS), A-INST (EUR-Hedged), A-INST (EUR-Hedged DIS), A-INST (USD), A-INST (USD DIS), MASTER (USD) e **A-INST (GBP-Hedged)**, è applicabile una tassa di registro pari allo 0,01% l'anno, calcolata sulla base del patrimonio netto del Comparto alla fine di ogni trimestre.

Fattori di rischio specifici:

Si consiglia agli investitori di considerare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.

Gli investitori di questo Comparto sono esposti ai rischi specifici descritti dettagliatamente nei paragrafi 2), 3), 4), 13), 18) e 21) della sezione III, capitolo 3, del presente Prospetto.

Inoltre, occorre considerare i rischi illustrati di seguito:

Rischio di custodia

I Comparti possono investire in mercati i cui sistemi di custodia e/o regolamento non sono evoluti come quelli dei mercati sviluppati; le attività del Comparto scambiate in tali mercati e affidate a soggetti corrispondenti, laddove sia necessario ricorrere a tali corrispondenti, possono essere esposte al rischio operativo o giuridico. La responsabilità del Depositario è limitata.

Rischio di regolamento

In alcuni casi, il Comparto potrà procedere al regolamento di taluni titoli solo con istruzioni free of payment. In tal caso il Comparto assumerà interamente il rischio di regolamento nei confronti della controparte. In questi casi, il Comparto punterà a mitigare il rischio di regolamento trattando con controparti solvibili.

Rischio connesso a titoli non quotati e illiquidi

Un comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli che non sono quotati in un Mercato regolamentato o che possono essere considerati illiquidi a causa dell'assenza di un mercato di negoziazione attivo. Nel tentativo di vendere tali titoli, il comparto può andare incontro a forti ritardi e subire perdite. Benché i suddetti titoli possano essere rivenduti nell'ambito di transazioni negoziate privatamente, il prezzo realizzato su tali vendite potrebbe risultare inferiore all'importo inizialmente pagato dal comparto, alla quotazione del prezzo più recente o alla stima più recente del valore equo dei titoli calcolata dal gestore degli investimenti. Laddove tali titoli debbano essere registrati ai sensi delle leggi in materia di titoli di una o più giurisdizioni prima di poter essere rivenduti, il comparto interessato potrebbe doversi fare carico delle spese di registrazione. Gli emittenti i cui titoli non sono quotati in una borsa né scambiati su un mercato over-the-counter potrebbero non essere soggetti agli stessi obblighi informativi o legali di altro tipo applicabili agli emittenti i cui titoli sono quotati in una borsa o scambiati su un mercato over-the-counter; pertanto, potrebbero essere disponibili meno informazioni accessibili pubblicamente su tali emittenti.

Rischio transfrontaliero e Rischio di rimpatrio di valuta estera

La strategia del Comparto è esposta al rischio transfrontaliero legato agli investimenti in valuta locale nei Mercati di frontiera. Le norme locali possono limitare la conversione della valuta locale in USD e il rimpatrio di fondi dal paese in questione. La capacità del Comparto di effettuare conversioni in USD e rimpatriare gli USD dal paese può essere limitata ai soggetti che hanno inizialmente introdotto USD nel paese e sono in grado di produrre una soddisfacente documentazione in merito ovvero dimostrare l'osservanza di procedure specifiche. Le norme locali applicabili alla conversione della valuta locale e al rimpatrio di fondi possono variare nel tempo e l'interpretazione di tali norme può cambiare ed essere applicata in maniera disomogenea (il che può tradursi nell'incapacità totale di procedere alla conversione e al rimpatrio dei fondi ovvero nella capacità di procedere in modo disomogeneo).

ALLEGATO I: DIFFERENTI CLASSI DI QUOTE E RELATIVE COMMISSIONI.

Il sistema delle commissioni è il seguente.

	A-(EUR) A-(USD) A-(AED) A-(CHF) A-(GBP) A-(EUR DIS) A-(USD DIS) A-(AED DIS) A-(CHF DIS) A-(GBP DIS) A (EUR-Hedged)	A-PLATFORMS (EUR) A- PLATFORMS (USD) A- PLATFORMS (AED) A- PLATFORMS (CHF) A- PLATFORMS (GBP) A- PLATFORMS (EUR DIS) A- PLATFORMS (USD DIS) A- PLATFORMS (AED DIS) A- PLATFORMS (CHF DIS) A- PLATFORMS (GBP DIS)	A-INST (EUR) A- INST (USD) A- INST (AED) A-INST (CHF) A- INST (GBP - Hedged) A- INST (EUR DIS) A- INST (USD DIS) A- INST (AED DIS) A- INST (CHF DIS) A- INST (GBP DIS)	B-(EUR) B-(USD) B-(AED) B-(CHF) B-(GBP) B-(EUR DIS) B-(USD DIS) B-(AED DIS) B-(CHF DIS) B-(GBP DIS)
Sottoscrizione	Max 2%	Max 2%	Max 2%	0
Rimborso	0	0	0	In diminuzione (1)
Conversione	0	0	0	0
Commissione di gestione (annuale, in %)(2)				
Al Mal MENA Equity	1,50%	2,00%	0,85%	1,50%
AZ Bond - Frontier Markets Debt	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%

(1) In base alla durata dell'investimento:

inferiore o uguale a 1 anno:	2,50%
inferiore o uguale a 2 anni:	1,75%
inferiore o uguale a 3 anni:	1,00%
da 3 anni in avanti:	0,00%

(2) La commissione di gestione, basata sul valore totale di ciascun Comparto (al netto di tutte le varie passività diverse dalla commissione di gestione e dalle eventuali commissioni di gestione variabili aggiuntive), per ogni mese trascorso, sarà pagabile su base mensile.

LISTE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

Comparti di TIPO 1: Al Mal MENA Equity

Le liste di sottoscrizione, rimborso o conversione si chiudono alle ore 14.30 del relativo Giorno di calcolo.

A partire dal 31 Agosto 2022, gli orari di chiusura per sottoscrizioni, rimborsi e conversioni cambieranno come segue:

Le liste di sottoscrizione, rimborso o conversione si chiudono alle ore 14.30 del giorno precedente al Giorno di calcolo.

Comparti di TIPO 2: AZ Bond - Frontier Markets Debt

Le liste di sottoscrizione, riscatto o conversione si chiudono alle ore 14.30 del giorno prima del Giorno di Calcolo pertinente.

Nel caso di richieste di conversione da Comparti di TIPO 1 a Comparti di TIPO 2, il regolamento delle sottoscrizioni nei Comparti di TIPO 2 ha luogo tre giorni dopo il riscatto delle quote dei Comparti di TIPO 1.

Gli ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione ricevuti dall'Agente incaricato del trasferimento prima del termine ultimo indicato saranno trattati al prezzo di sottoscrizione/rimborso/conversione calcolato sulla base del VNI determinato al Giorno di calcolo applicabile. Gli ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione ricevuti dall'Agente incaricato del trasferimento o dopo il termine ultimo indicato saranno trattati al prezzo di sottoscrizione/rimborso/conversione calcolato sulla base del VNI determinato al Giorno di calcolo successivo (come descritto nelle schede informative dei singoli Comparti). Per ulteriori dettagli, si rinvia ai capitoli 9, 10 e 11 della parte generale del Prospetto.

ALLEGATO II: INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA

1. Rappresentante

Il rappresentante per la Svizzera è CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Succursale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurigo, Svizzera.

2. Agente di pagamento

L'agente di pagamento in Svizzera è CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Succursale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurigo, Svizzera.

3. Luogo dove possono essere ottenuti i documenti determinanti

Il Prospetto, il foglio informativo di base, il Regolamento di Gestione, i rendiconti annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso del rappresentante.

4. Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni riguardanti il Fondo sono effettuate in Svizzera su www.swissfunddata.ch.
2. A ogni emissione e riscatto di quote, i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore netto di inventario, con l'indicazione "commissioni non incluse", sono pubblicati, per tutte le Classi di Quote, su www.swissfunddata.ch. I prezzi sono pubblicati quotidianamente.

5. Pagamento di retrocessioni e sconti

1. La Società di Gestione e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni al fine di coprire le attività di offerta di Quote. Tale indennizzo può essere corrisposto in particolare a titolo di compenso per le seguenti prestazioni:
 - allestimento di materiale pubblicitario;
 - formazione di collaboratori addetti alle attività di offerta;
 - qualsiasi attività volta a promuovere la offerta o l'intermediazione di Quote.

Le retrocessioni non sono considerate sconti anche se sono, in ultima istanza, trasmesse, in tutto o in parte, agli investitori.

La fornitura delle informazioni riguardanti la ricezione di retrocessioni è soggetta alle disposizioni pertinenti della LSerFi.

2. Nell'ambito della offerta in Svizzera, la Società di Gestione e i suoi mandatari possono accordare su richiesta sconti direttamente agli investitori. Tali sconti servono a ridurre le commissioni e i costi addebitati ai rispettivi investitori. Sono ammessi sconti a condizione che
 - i relativi importi siano prelevati dalle commissioni della Società di Gestione, in modo da non gravare ulteriormente sul patrimonio del Fondo;
 - i detti sconti siano concessi sulla base di criteri oggettivi;
 - gli sconti siano accordati nel rispetto degli stessi requisiti temporali e in pari misura a tutti gli investitori che soddisfano i criteri oggettivi e che ne fanno richiesta.

I criteri oggettivi per la concessione di sconti da parte della Società di Gestione sono i seguenti:

- il volume sottoscritto dall'investitore oppure il volume totale detenuto da lui nell'investimento collettivo di capitale ovvero eventualmente nella gamma di prodotti del promotore;
- l'ammontare delle commissioni generate dall'investitore;
- il comportamento finanziario dell'investitore (ad es. durata prevista dell'investimento);
- la disponibilità dell'investitore a offrire il proprio sostegno nella fase di lancio di un investimento collettivo di capitale.

Su richiesta dell'investitore la direzione del fondo rende noto a titolo gratuito il rispettivo ammontare dello sconto.

6. Luogo di esecuzione e foro

Relativamente alle quote del Fondo proposte in Svizzera, il luogo di esecuzione è la sede del rappresentante. Il foro giudiziario è la sede del rappresentante o la sede o il domicilio dell'investitore.